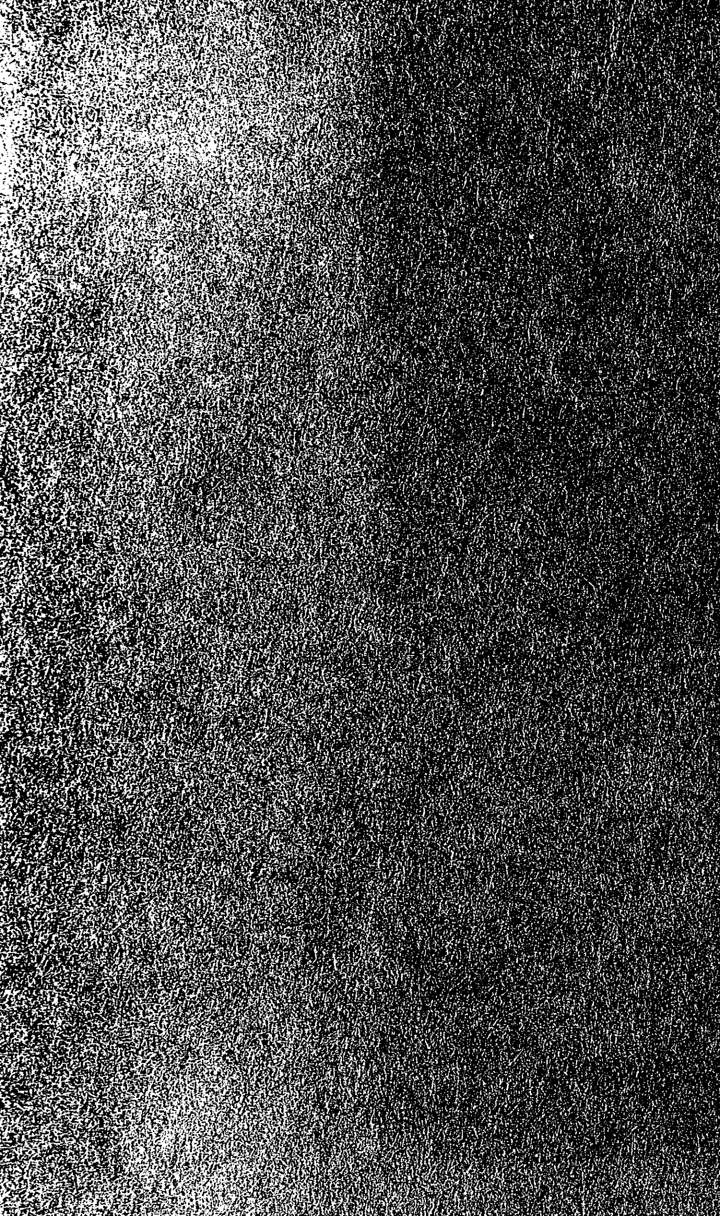


MANUALE

DEI

GIOVANI MERCEDARI

COMPILATO

dal P. M. Fr. FRANCESCO SULIS M.

GIÀ PROFESSORE DI T. DOGMATICA E DI STORIA ECCLESIASTICA
NEL PONTIFICIO COLLEGIO TEOLOGICO DI CAGLIARI

PER ORDINE

del Rmo P. N. Fr. Pietro Armengaudo Valenzuela

MAESTRO GENERALE
DI TUTTO L'ORDINE DELLA B. V. MARIA DELLA MERCEDE
DELLA REDENZIONE DEGLI SCHIAVI CRISTIANI

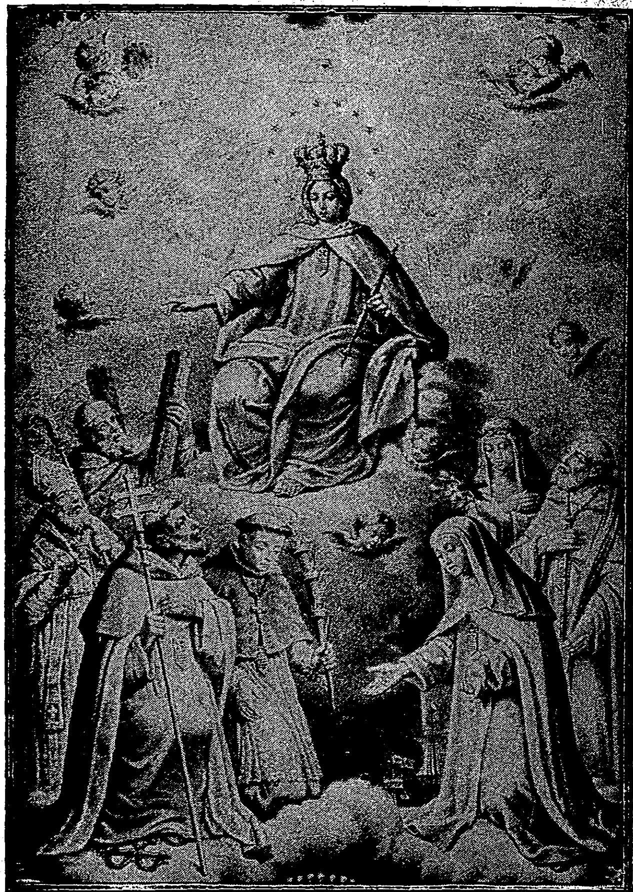


ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE ROMANA
Via del Nazareno, 14

1890

-iven by Father Pietro Armengaudo Valenzuel

Hist.



MANUALE

DEI

GIOVANI MERCEDARI

COMPILATO

dal P. M. Fr. FRANCESCO SULIS M.

GIÀ PROFESSORE DI T. DOGMATICA E DI STORIA ECCLESIASTICA
NEL PONTIFICIO COLLEGIO TEOLOGICO DI CAGLIARI

PER ORDINE

del Rmo P. N. Fr. Pietro Armengaudo Valenzuela

MAESTRO GENERALE
DI TUTTO L'ORDINE DELLA B. V. MARIA DELLA MERCEDE
DELLA REDENZIONE DEGLI SCHIAVI CRISTIANI



ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE ROMANA
Via del Nazareno, 14

1890.

Fr. Pietro Armengaudo Valenzuela, *umile Maestro generale del Sacro, reale e Militare Ordine della Vergine SS. della Mercede della Redenzione degli schiavi,*

Per la presente concediamo non solo la nostra licenza al R. P. Maestro Fr. Francesco Sulis del nostro Ordine, e Maestro dei Novizi in questo Collegio, perchè possa dare alle stampe un Manuale che ha scritto per l'istruzione dei nostri giovani religiosi, ma anche lo raccomandiamo caldamente e ordiniamo ai Superiori e Maestri dei Novizii del nostro Sacro Ordine che lo abbiano come testo d'istruzione religiosa nei noviziati e studendati.

Roma Collegio Spagnuolo-Americano in Sant'Adriano, il giorno 24 Aprile 1890.

Della Fondazione dell'Ordine 672.

L. † S.

P. Fr. Armengaudo Valenzuela M. Gle

P. Fr. Luigi Prat *Pro-Secret. Glc.*

Reg. Fol. 22.

PREFAZIONE

Il nostro Ordine privato, in Europa ed in gran parte d'America, dalla prevalente rivoluzione, dei suoi Conventi, e ridotto a pochi religiosi superstiti all'immane catastrofe e logori per la maggior parte dagli anni e dalle patite privazioni e travagli, deve al zelo indefesso e prudente del Nostro Maestro Generale che paternamente lo regge, se campato da morte quasi certa e donato di vita novella crebbe in poco meno di due lustri e cresce tuttora rigoglioso per numerosa gioventù di liete speranze accolta in diversi conventi o di nuovo compri o riacquistati tra i soppressi a costo di enormi sagrifizi. Nè pago a tanto il Capo dell'Ordine, si pose in animo di provvedere nel miglior modo possibile alla religiosa educazione dei novelli, e stabilì che si componesse a loro uso un Manuale, in cui fossero

riuniti i doveri spettanti ad essi che trovansi sparsi nella Regola, nelle Costituzioni, e nel Ceremoniale dell'Ordine. Per compilarlo diede a me l'incarico, il meno atto tra i suoi; a qual peso, sebbene conscio delle mie deboli forze, mi sobbarcai volentieri, ben persuaso di fare con ciò la volontà di Dio e di contribuire nella mia pochezza alla restaurazione ed incremento dell'Ordine nelle provincie soppresse.

Nell'estenderlo mi studiai di comprendervi, con brevità ragionevole, ordine e chiarezza, quanto solo è necessario a sapersi da giovani religiosi nella presente loro condizione, ommesso tutto ciò che concerne il regime dell'Ordine e delle provincie o conventi, in cui potranno, quando ne sia il tempo, pienamente istruirsi colla ponderata lettura delle nostre Costituzioni ed altre leggi.

A compimento pertano dello scopo propostomi, ho creduto opportuno di dividere le materie che comprende nell'ordine seguente:

Un compendio dello stato religioso applicato alle Costituzioni del nostro Ordine, specialmente in ciò che si riferisce ai quattro

voti, le cui prescrizioni vi si trovano inserite fedelmente tradotte.

Fanno seguito alcuni cenni sulla Fondazione del nostro Ordine e sull'origine delle sue Costituzioni.

E poichè la Regola di S. Agostino è il fondamento della nostra legislazione, vi ho aggiunto questa ancora, volta in nostra lingua per più facile comune intelligenza.

Delle Costituzioni poi, oltre il dettone in riguardo ai voti, riferisco a parte fedelmente tradotte quanto è indispensabile a sapersi dai nostri giovani religiosi, non tenuto conto delle altre parti, della cui cognizione, per ora, possono fare a meno, e non servirebbe ad altro che a confonderli.

Parte non piccola delle nostre Costituzioni è riposta nelle Cerimonie dell'Ordine, le quali poichè meravigliosamente contribuiscono alla facile ed esatta osservanza dei voti, anche i tratti più importanti del Cerimoniale dell'Ordine ne fanno parte divisi in due parti, la prima delle quali abbraccia le cerimonie del culto esterno a noi proprie; la seconda la modestia, gravità, decenza e urbanità che deve accompagnare

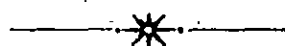
gli atti tutti dei nostri religiosi nella loro e sociale convivenza.

Finalmente conchiudo con opportuni avvertimenti per vivere secondo la Regola, e col compendio della vita del N. S. Patriarca, acciò i giovani nostri abbiano sott'occhio una norma sicura, un esemplare perfetto da imitare nel mettere in pratica le cose esposte nei capi precedenti, ed acquistino vigore per tendere alacremente alla perfezione religiosa, scopo precipuo dello Stato da loro abbracciato e del presente libro.

Era volere del prelodato N. P. M. Generale che alla vita del N. S. Fondatore facessi seguire un ristretto della vita dei nostri santi e di altri nostri religiosi illustri per santità o per preclare virtù; ma un gravissimo repentino malore, che m'incolse nella vista, e forse irrimediabile per l'età senile, mi impedisce di proseguire, e solo mi contento di far voti che altri di me più fortunato e capace s'accinga a soddisfare con altro lavoro, che ben potrebbe stare da sè, le pie intenzioni del venerando Capo dell'Ordine.

I.

COMPENDIO DELLO STATO RELIGIOSO



Capo 1.

Origine e svolgimento dello stato religioso.

Lo stato religioso riguardato nella sua essenza è di diritto divino, perchè instituito da Gesù Cristo medesimo, non per comando fattone; ma col mezzo di allettative, ammonizioni e consigli. Egli stesso, gli Apostoli e gli altri suoi discepoli furono i primi ad abbracciarlo, col praticarne la povertà, la castità ed obbedienza, che lo costituiscono, come si deduce da varii passi del Vangelo (*Matt.* c. 16, e 19), ed è sentenza comune tra i cattolici. Resta medesimamente provato dalle parole dette dal divino Maestro a quel giovine, che l'interrogava su ciò che dovesse fare per ottenere la vita eterna: *Se vuoi esser perfetto, gli*

rispose, va, vendi ciò che hai, e dallo ai poveri, ed avrai un tesoro nel cielo; vieni e segui me (*Matt. 19*). Nelle quali espressioni sono indicati i consigli evangelici come *mezzi* essenziali e stromenti per giungere al *fine* dello Stato religioso, che è la perfezione evangelica; l'essenza della quale è pure espressa nella conclusione: *e segui me;* non già coi passi del corpo, come spiega S. Ambrogio, ma coll'affetto dell'animo; ciò che si fa colla carità, in cui consiste la perfezione.

Se poi si riguardi lo Stato religioso nelle sue parti secondarie ed accidentali, ha origine dalla Chiesa, cui il di lei fondatore divino, ha lasciato il diritto di determinare: quali sono l'approvazione di Religioni diverse e di regole speciali, la solennità dei voti ed i diversi effetti che ne derivano.

Nel corso degli anni alcuni santi uomini, persuasi che lo Stato religioso è sopra ogni altro adattato per esercitarsi nella perfezione della carità, la quale abbraccia l'amore di Dio e del prossimo, istituirono diverse Religioni, che fossero come tante vie aperte alle differenti inclinazioni, genii e disposizioni, sì fisiche che morali; affinchè chiunque vi fosse da Dio

chiamato potesse in esse con mezzi proporzionati e moltiplici facilmente santificare se stesso, essere di giovamento spirituale e temporale ai suoi simili: e colla loro varietà e numero servissero d'ornamento alla Chiesa; e le fossero in ogni tempo di utilità e di valido aiuto nel fedele disimpegno dei varii gradi di ufficii, secondo la moltiplicità dei bisogni e della diversità delle circostanze.

Le quali Religioni, sebbene tutte convengano nella sostanza dei voti e nel fine principale di tendere colla loro osservanza alla perfezione, differiscono però specialmente nei fini particolari e nei mezzi diversi, che ciascuna si propone per conseguirla. Donde nasce la loro differenza in contemplative, attive e miste: inoltre, in monacali, mendicanti, militari e clericali, secondo le diverse regole da loro seguite.

Professano vita *contemplativa* quelle Religioni, che imitando Maria eleggono di starsene ai piedi del Signore; ed hanno per iscopo immediato e precipuo la lettura spirituale, l'orazione, la meditazione delle verità eterne e la cotemplazione delle cose celesti nella quiete della solitudine, lontani dal consorzio sociale. Possono nondimeno occuparsi anche nella vita

attiva, specialmente in opere spirituali; come sarebbe insegnare, predicare, confessare ecc.; ma non in forza del loro instituto.

Fanno vita *attiva* quelle, che imitando Marta si dedicano, per primitiva instituzione, ad opere di misericordia spirituali e corporali, e tendono alla perfezione della carità col sovvenire il prossimo nelle necessità per amor di Dio: o redimendo schiavi o alloggiando pellegrini, o assistendo gli infermi o militando contro i nemici della S. Chiesa.

Finalmente la vita *mista* di attiva e contemplativa è propria di quelle, che imitando Gesù Cristo e gli Apostoli, le abbracciano entrambe; e si dedicano alla contemplazione, per potere con maggior efficacia comunicare ai fedeli la sana dottrina ed adoperarsi in loro vantaggio: il che niente toglie alla perfezione ed all'amor di Dio; che anzi il prendersi cura del prossimo è un atto insigne di carità esterna: e siccome l'illuminare dice S. Tommaso (22, q. 188, a. 6, o), è più che risplendere, così è maggior cosa il cōmunicare agli altri le verità contemplate, che il contemplarle solamente.

Gli Ordini *monacali* presero il nome da *monaco*, così detto perchè mena la vita in so-

litudine. Professano la vita contemplativa: ebbero origine in Egitto nel tempo delle persecuzioni, e si moltiplicarono assai per le irruzioni dei barbari. Cominciarono a riunirsi in gruppi sotto S. Antonio. Quei che vivevano assieme erano designati col nome di monaci: di eremiti o di anacoreti quei che vivevano soli; dei quali S. Paolo è detto il primo. S. Pacomio diede loro una regola, S. Basilio ne scrisse un'altra più generalmente seguita nell'Oriente ove si moltiplicarono prodigiosamente.

Dacchè S. Atanasio giunto in Roma nel 342 coi due monaci del deserto, Ammone ed Isidoro, vi praticò con essi la vita comune, che aveva imparato da S. Antonio, e la fè conoscere ai romani, i monaci si diffusero rapidamente anche nell'occidente, per opera specialmente di S. Ambrogio in Milano, di S. Martino in Francia e di molti altri santi uomini in diverse parti. Facevano essi vita comune sotto la direzione dell'Abbate e la giurisdizione del Vescovo, senza legarsi con professione solenne e voti perpetui. S. Eusebio in Vercelli e S. Agostino in Africa furono i primi in occidente ad accoppiare la vita monacale colla clericale, vivendo in comune col proprio clero. Il loro

esempio fu presto imitato da molti altri Vescovi. S. Benedetto riordinò il monachismo con regole sapientissime, dalle quali informato il suo Ordine crebbe rigoglioso, fino ad avere oltre 80,000 case ad un tempo *(Civiltà Catt.* q. 716) e contribuì più che ogni altro mezzo a salvare la civiltà dalla barbarie ed alla conservazione della religione e delle lettere. Col tempo il monachismo e gli altri Ordini religiosi subirono varie mutazioni per concessioni, privilegii ed altre disposizioni della S. Sede, che li resero diversi assai dalla loro origine.

Sono i *mendicanti* quei che praticano la vita attiva e contemplativa, fin dalla loro istituzione e professavano stretta povertà in comune ed in particolare, vivendo d'elemosina. La S. Sede mitigò poi il rigore della loro povertà colla facoltà ad essi concessa di possedere in comune beni mobili ed immobili, eccettuati i Minori Osservanti ed i Cappuccini. I principali e più antichi sono: i Francescani, i Domenicani, i Carmelitani e gli Agostiniani. Ai quali furono poscia aggiunti altri Ordini, che ne godono i privilegii: tra questi è il nostro.

I *Clericali* sono Congregazioni di Chierici

Regolari e veri Ordini religiosi di vita attiva suscitati da Dio nel secolo 16 e 17, per mettere argine alle eresie di Lutero, di Calvino e degli altri novatori, mantenere la disciplina, correggere i costumi, educare la gioventù, curare gli infermi ecc. Tali sono: i Teatini, i Barnabiti, i Gesuiti, i Somaschi, gli Scolopi, i Ministri degli infermi, i Sacerdoti della Congregazione delle Missioni ed i Redentoristi.

I *Militari* ebbero origine nel tempo delle Crociate, facevano vita attiva, esercitavano opere di carità e di misericordia ed avevano per fine principale di militare a tutela della Religione e della Chiesa contro gl'infedeli e musulmani, di proteggere colle armi dalla barbarie di questi i fedeli, che si recavano a visitare i Luoghi Santi e di redimerli, se fatti schiavi. Tra gli Ordini militari è annoverato anche il nostro fin dalla sua fondazione. Quasi tutti furono col tempo secolarizzati.

Le così dette *Congregazioni Regolari* d'ambo i sessi, che colla loro operosità e zelo presso i cristiani e gl'infedeli arrecano vantaggio inestimabile alla società ed alla Chiesa, a prezzo di sagrifizii gravissimi, non sono veramente Ordini religiosi; ma imitazione di essi. Hanno

bensì la sanzione della Chiesa; però secondo la prassi moderna, che consiste nell'approvare i nuovi Instituti religiosi, non come Ordini regolari propriamente detti, con professione di voti solenni, ma col titolo di Congregazioni dei voti semplici.

Capo 2.

Perfezione della vita cristiana.

Una cosa qualunque intanto dicesi perfetta, secondo S. Tommaso (2. 2. q. 184. 1. o.), in quanto si unisce al proprio fine, che è l'ultima di lei perfezione; perciò anche la vita del cristiano sarà perfetta quando egli viva unito a Dio, che è dell'uomo ultimo fine. Il vincolo di questa unione è la carità, che l'Apostolo chiama (*Coloss.* III, 14) il vincolo della perfezione; ed è così forte da far dire all'Apostolo medesimo (I. *Cor.* VI, 17): *Chi sta col Signore è un solo spirito con lui;* ed a S. Giovanni (1. *Joan* 4, 16.): *Chi sta nella carità sta in Dio e Dio è in lui; ma chi non ama è nella morte.* Tale unione si verifica, sebbene incompletamente, anche in questa vita per

opera della grazia; sarà però completa ed indeffettibile nell'altra per mezzo della gloria.

L'essenza della perfezione della vita cristiana è per le anzidette ragioni riposta dall'Angelico testè citato (ib. a. 3,) nella carità; e segnatamente nell'osservanza dei due primari di lei precetti: *Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e con tutto il tuo spirito, ed il prossimo tuo come te stesso.* (*Matt.* 22). E poichè da questi due comandamenti della carità dipende tutta quanta la legge e la dottrina dei profeti (ib.), cioè tutta la religione; per tal motivo consisterà eziandio l'essenza di essa perfezione nell'osservanza degli altri precetti, tanto divini che umani, la trasgressione dei quali sia contraria alla carità. Tale perfezione è perciò necessaria a tutti, come mezzo indispensabile di salvezza.

Nella pratica però degli atti della carità, non pochi nè leggieri sono gl'impedimenti, che s'incontrano; ad eliminare i quali sono ordinati i tre principali consigli evangelici di povertà, castità ed obbedienza, che Gesù Cristo propose a tutti, per conseguire la perfezione: perciò anche in questi è riposta la perfezione della

vita del cristiano; non già perchè non possa stare senza di loro; ma in modo secondario, in quanto cioè sono come strumenti, che facilitano la totale tendenza del proprio affetto in Dio, nella quale consiste la perfezione della carità e della vita cristiana. In questo secondo senso non sono tutti indistintamente tenuti alla perfezione; ma solo quelli, che ne fanno speciale professione.

Capo 3.

Natura dello Stato religioso.

Sebbene l'osservanza dei precetti e dei consigli evangelici sia sufficiente per fare un cristiano perfetto, in quanto è possibile in questa misera vita: non basta però a costituire quello stato di perfezione, cui si astringono i religiosi nell'obbligarsi che fanno all'osservanza dei consigli evangelici, non per puro proposito, ma coll'emetterne i voti, semplici siano o solenni; detto perciò anche Stato religioso, che in senso rigoroso si definisce: Uno stabile modo di vivere approvato dalla Chiesa, nel quale i fedeli si obbligano di tendere alla perfezione evange-

lica coi voti di povertà, castità ed obbedienza in una Religione e sotto una Regola sancite dalla S. Sede.

Le parole *stabile modo di vivere* designano la fermezza richiesta a questo stato e la costanza necessaria in chi lo abbraccia; la quale esige che mai gli sia lecito di abbandonarlo, ancorchè possa essere dimesso dai superiori per giusti motivi.

Si dice *approvato dalla Chiesa;* perchè senza questa approvazione e dipendenza non sarebbe, come lo è realmente, uno stato spirituale e sacro soggetto alla di lei spirituale giurisdizione; in forza della quale ella ne prescrive le solennità, condizioni ed affetti, accetta la dedizione totale, che le fa di sè il religioso nella professione e ne approva e preserva da errori i regolamenti.

Si soggiunge *tendono alla perfezione;* perchè, come insegna l'Angelico (ib. q. 186, a. 2, ad 1), chi abbraccia lo Stato religioso non professa già di essere perfetto, ma d'impegnarsi per conseguire la perfezione; nella stessa guisa di colui, che, incominciando ad intervenire alla scuola, non dice già di sapere, ma solo di studiare per acquistare la scienza. Onde

si fa anche manifesto che lo Stato dei Vescovi è più perfetto dello Stato dei religiosi, perchè, come dice lo stesso santo dottore (ib. q. 184, a. 7), sebbene entrambi appartengono allo stato di perfezione; il primo però è di perfezione già acquistata, l'altro di tendenza alla medesima.

Aggiungesi *coi voti di povertà, castità ed obbedienza*, i quali sono stati assegnati dal divin Salvatore come essenziali allo Stato religioso; poichè per essi più che in ogni altro modo si unisce l'uomo e consacra stabilmente a Dio. Infatti, essendo lo Stato religioso uno stato di continua tendenza alla perfezione, deve essere separato da tutto ciò che può impedirla, cioè: dal desiderio delle cose terrene, dagli allettamenti della carne e dall'amore del proprio giudizio e volontà: le quali cose vanno represse colla castità, povertà ed obbedienza; che osservate per voto perpetuo danno anche allo Stato religioso la fermezza e stabilità sostanziali da esso richieste. Le quali prove corrobora sempre più l'Aquinate (ib. 186, a. 7.) coll'osservare, che lo Stato religioso può considerarsi in quanto è una specie di olocausto, per il quale l'uomo offre totalmente a Dio se

stesso e le cose sue. Consiste l'olocausto nell'offerta, che si fa a Dio di tutto quello che si ha. Ha l'uomo tre sorta di beni, cioè: le cose esteriori, il proprio corpo ed il bene dell'animo. Le prime si offrono a Dio col voto di povertà; il secondo con quello di castità, col quale si rinunzia ai massimi diletti corporali; il terzo coll'obbedienza, sagrificandogli la propria volontà, che è il mezzo con cui fa uso di tutte le potenze ed abiti dell'anima.

Finalmente richiedesi *una Religione ed una Regola sancite dalla S. Sede*, perchè, sebbene l'osservanza dei comandamenti e dei voti basti *per se stessa* a tendere alla perfezione dello Stato religioso, nondimeno volle la Chiesa che all'instituzione di un Ordine regolare andasse sempre unita una Regola approvata. La quale approvazione, che soleva prima concedersi dai Vescovi nelle rispettive diocesi, fu poi dal Concilio lateranense sotto Innocenzo III per giusti motivi riservata al solo S. Pontefice.

Dalle esposte dichiarazioni ricavasi che allo Stato religioso si richiedono: 1° l'approvazione della Chiesa; perciò non sarebbe religioso colui che facesse i voti in mani del confessore o del Vescovo o sotto una Regola

non approvata dalla S. Sede; 2° la dedizione di sè e l'accettazione del legittimo prelato nella professione; 3° i voti, siano essi semplici o solenni, perchè con gli uni e con gli altri può il religioso dedicarsi perpetuamente a Dio in un Ordine approvato. Perciò Gregorio XIII, nella bolla *Accedente Domino*, dichiarò essere veri religiosi nella Compagnia di Gesù quelli ancora, che fanno i voti semplici.

Come in alcuni Ordini religiosi, nei Minimi, per esempio, ai tre voti sostanziali comuni a tutti gli altri se ne aggiunge un quarto per autorità della Chiesa; così nell'Ordine nostro, unitamente ai tre voti di povertà, castità ed obbedienza, si fa professione del quarto, che è il voto della Redenzione, essenziale anch'esso e solenne; del quale parlano diffusamente le nostre Costituzioni, come vedremo.

Capo 4.

Mezzi per tendere alla perfezione religiosa.

Il religioso, in forza della sua professione, è tenuto a mantenersi fermo e costante nello stato abbracciato, che è quello di tendere per-

petuamente e con tutto l'impegno alla perfezione della carità coi mezzi stabiliti. E vi è tenuto gravemente; poichè trattasi di un obbligo sostanziale, cui si è astretto coi voti, e senza il quale lo Stato religioso non può sussistere: che anzi, secondo alcuni, formano l'uno e l'altro una cosa sola.

Perciò sono i detti mezzi chiaramente indicati nella definizione dello Stato religioso, e gli stessi a questo Stato richiesti. Si dividono in *essenziali*, che sono comuni a tutti gli Ordini religiosi, ed in *secondarii*, proprii di ciascuno. Abbracciano i primi, oltre l'adempimento dei precetti imposti ai cristiani tutti, l'osservanza dei voti. I quali se il religioso trasgredisse con molta frequenza ed in materia grave, peccherebbe mortalmente contro il grave precetto di tendere alla perfezione; perchè trascurerebbe i mezzi essenziali, e perciò affatto necessarii, per adempirlo.

Consistono i secondi nell'osservanza, anche in materia non grave, della propria Regola e Costituzioni, e non d'altre; poichè a queste sole si è obbligato il professo: e si richiedono non già perchè, rigorosamente parlando, non siano sufficienti i primi per condurre alla per-

fezione, ma perchè sono mezzi efficaci, sebbene secondarii ed accidentali, che facilitano la pratica dei primi; e per essi la tendenza alla perfezione, che è il fine dello Stato religioso. La loro inosservanza, considerata *in se stessa*, non sarebbe perciò peccato contro siffatta obbligazione; ma peccherebbe mortalmente colui, che li trascurasse, o per disprezzo formale (poichè questo direttamente s'oppone al voto fatto nella professione di vivere secondo la regola) (S. Tom. 2. 2. q. 186, a. 9, o); o per avere l'animo di non osservarli, perchè rifugge dal tendere alla perfezione, e sta contento dello stato di mediocrità in cui si trova. Vorrebbe allora una cosa, che non può essere; perchè in questa via chi non vuol andare avanti, dice S. Bernàrdo, vuol tornare indietro; ed agirebbe direttamente contro il grave obbligo di sua professione, che è di tendere continuamente alla perfezione della carità. Nella quale se in niun modo avesse l'animo d'avanzarsi, sarebbe da paragonarsi, al più, ad un buon chierico secolare o ad un laico, ma non mai da tenersi per un religioso osservante dei propri doveri.

Che se il religioso violasse le sue Regole frequentemente od il più delle volte, è sen-

tenza comune che neanche per ciò peccherebbe gravemente contro l'obbligo di tendere alla perfezione; perchè tali atti, sebbene ritardino la perfezione, leggermente allontanano da essa, ancorchè si moltiplichino: e perciò non eccedono il peccato veniale; fuorchè nel caso di pericolo prossimo di violare spesso e gravemente i voti, come sarebbe specialmente nel voto della castità.

Se poi avesse in animo di osservarle solamente nelle cose, che obbligano gravemente e di non curarsi delle altre, la sentenza più comune e probabile si è che non peccherebbe perciò gravemente contro il detto obbligo; perchè la perfezione, alla quale si è direttamente obbligato nella professione sotto colpa mortale, consiste nell'osservanza dei voti e dei gravi precetti, e non di altro. Nota però S. Alfonso de' Liguori, che un religioso così disposto, se non procuri efficacemente di emendarsi, difficilmente sarà esente da grave peccato per altri capi: per il pericolo cioè, cui si espone di trasgredire i voti e di giungere sino al disprezzo formale della Regola, di arrecare grave danno alla Religione in riguardo alla disciplina; dando occasione anche agli

altri di mancarvi, priverebbe inoltre l'Ordine del frutto della sua buona condotta, cui ha diritto; e metterebbesi nella condizione di dover esserne cacciato come inutile e pernicioso; ciò che è tenuto da evitare in forza dei voti. Le quali cose, come insegna il Sanchez, è moralmente impossibile che si evitino da colui, che ha il proposito di trasgredire o trascurare tutte le regole, che non obbligano sotto peccato mortale.

Capo 5.

Della Professione religiosa.

La professione religiosa dicesi propriamente dei voti solenni; ed è quell'atto, in cui finito l'anno del noviziato e nell'età richiesta, il novizio abbraccia liberamente e per sempre lo Stato religioso coll'emettere in mani del Prelato i voti di obbedienza, povertà e castità; e tra noi anche quello della Redenzione; e si obbliga ad osservarli secondo le Regole del proprio Istituto.

Le condizioni richieste per il valore della professione solenne possono vedersi facilmente

presso i molti che ne parlano di proposito; come anche gli effetti, che ne derivano; i quali sono reputati equivalenti alla morte civile di chi professa. Qui basterà al nostro scopo di far notare che è essenziale ed intrinseco alla professione che il religioso si dia in potere della Religione; e questa, perchè abbia valore la dedizione, ne accetti il dominio; donde nasce tra essi un vincolo strettissimo ed una reciproca corrispondenza di obbligazioni e di dritti.

Acquista perciò la Religione sul suddito piena giurisdizione, con facoltà di usufruirne l'opera ed obbligarlo ad adempire i proprii doveri; che se cercasse di scuoterne il dominio, potrà costringerlo a sottomettersi; e se osasse abbandonarla, forzarlo a far ritorno e punirlo come apostata e fuggitivo. (1)

È obbligato in conseguenza il professo ad osservare la Regola ed i voti, ad obbedire ai superiori in tutto quanto gli verrà imposto in conformità della Regola, Costituzioni e consuetudini legittime; ponendo a loro disposizione i suoi talenti, industrie, fatiche, proventi ed

---

(1) V. *Constit. Ord. B. M. d. Mercede* Dist. 5, c. 6, *De Apost. et fugit.*

officii, e rendersi capace in essi, se non lo fosse, con ogni impegno, per sempre meglio eseguirli; nè mai gli sarà lecito sottrarsi direttamente od indirettamente al loro dominio od ingiunzioni: che se il facesse, dovrà sottomettersi a subirne il meritato castigo.

È però tenuta la Religione a nutrirlo, governarlo, istruirlo e farlo a parte dei beni e dei dritti comuni, come un membro di famiglia, e provvederlo nei bisogni spirituali e temporali, come la madre il figlio, il padrone il servo, nei termini della condizione e Regola professata; nè mai cacciarlo senza motivi ragionevoli. Si costituisce insomma il professo verso la Religione in una tal quale onorifica servitù e spirituale figliolanza; e come un membro della repubblica (dice il Suarez) è tenuto ad osservarne le leggi in forza della politica unione, che ha con essa; così il religioso è costretto in forza della professione ad osservare le sue.

La S. Congregazione sullo Stato Regolare, coi recenti decreti sulla professione religiosa, mutò non poche disposizioni del Concilio Tridentino ad essa appartenenti, che possono vedersi compendiate nel Vecchiotti, nel Bucceroni, nel Sanguinetti ed in altri.

Capo 6.

Della Regola e delle Costituzioni.

La Regola, da cui i religiosi presero il nome di Regolari, secondo S. Isidoro è così detta dal reggere che ella fa, col dar norma del vivere rettamente e di correggere ciò che è di storto e malvaggio.

Sotto la denominazione di Regola si sogliono comprendere anche le Costituzioni. Differiscono però in ciò: che quelle stabiliscono in generale il modo di tendere alla perfezione, mai si mutano, dopo approvate dalla S. Sede, e sono comuni a diversi Ordini religiosi. Le Costituzioni però sviluppano minutamente le stesse Regole, sono soggette ad essere mutate e dispensate dai Capitoli e dai superiori, se approvate condizionalmente dalla S. Sede, e sono proprie di ciascun Ordine.

Sebbene molte siano e di diverse specie le Religioni, quasi tutte obbediscono alle Regole di S. Basilio, di S. Agostino, di S. Benedetto e di S. Francesco, che sono le quattro grandi Regole propriamente dette: le altre in parte si riferiscono ad essi, in parte hanno per Re-

gola le proprie Costituzioni, o queste solamente approvate dalla S. Sede.

Anche il modo di obbligare non è in tutte uguale; poichè alcune obbligano sotto colpa mortale, altre sotto colpa veniale, altre senza veruna colpa teologica; ma solo a subire la pena o tassata o quando venga imposta.

Il nostro Ordine professa la Regola di S. Agostino e le Costituzioni sue proprie. Riferiremo a suo luogo la Regola volta fedelmente dal testo latino, con alcune note illustrative. Dalle Costituzioni crediamo opportunissimo qui tradurre i tratti più importanti, che riguardano la loro origine, la forza di obbligare e le condizioni richieste alla loro dispensa. Degli altri capi generalmente necessarii a sapersi dai giovani religiosi daremo la versione in altra parte.

L'origine è così narrata nel Proemio: “ Non appena il glorioso nostro Padre S. Pietro Nolasco conobbe per rivelazione avutane dall'Immacolata e Beatissima Vergine Maria, celeste Istitutrice e Fondatrice piissima della nostra famiglia dei Redentori, che ella lo destinava ad esserne l'Ordinatore Fondatore e Patriarca, ben persuaso che una vera Religione non può sussistere senza leggi, si pose subito in animo

di munire la sua di quelli statuti, che più le fossero convenienti. I quali acciocchè riuscissero corrispondenti alla gravità dell'impresa, risolvette unitamente all'inclito Giacomo I Re di Aragona (che con simile rivelazione fu costituito Istitutore e Patrono di essa famiglia) (1) di commetterne la compilazione alla persona più versata nel dritto ecclesiastico in quel secolo, cioè a S. Raimondo di Pegnafort, allora confessore di entrambi, cui fu fatta la stessa rivelazione, affinchè attestata da tutti e tre attenesse più fede, ed egli prestasse il proprio aiuto per portar ad effetto un'istituzione di tanta importanza. Il Santo mosso dalla loro autorità pose con ogni diligenza mano all'opera e formò certe regole di vita attiva e contemplativa adatte al nostro Ordine ed Instituto, che il nostro Padre per la perizia singolare che avea nella sublime opera della Redenzione, bellamente coordinò in forma di Costituzioni; le quali nella sua qualità di primo Maestro, Fondatore e Legislatore dell'Ordine, propose fin dalla primitiva instituzione all'osservanza di tutti i suoi fratelli presenti e futuri.

(1) V. *Const. cit. Dist.* 1, c. 10, n. 9.

Ottenne poi la loro conferma, sotto la Regola di S. Agostino, da Gregorio IX l'anno del Signore 1230, terzo del Pontificato e della nostra Fondazione 12. „ “ Ecco qual fu in origine la legislazione del nostro Ordine, che nella sostanza non subì finora mutazione alcuna; imperocchè quelle primitive Costituzioni nei loro sostanziali statuti sono realmente le medesime, che finora l'Ordine ha professato. Nelle cose accidentali però ricevettero varie aggiunte (così esigendo la varietà delle cose e dei tempi) adatte ad un regime migliore e munite della conferma della S. Sede Apostolica. „ (Fin qui le Costituzioni).

Sarebbe da desiderarsi che altre mutazioni s'introducessero in esse, perchè imperiosamente richieste dalla necessità di armonizzarle colla vita comune perfetta già introdotta e rassodata in tutti i conventi dell'Ordine.

Gli obblighi a noi imposti dalle Costituzioni sono riassunti nelle seguenti parole del loro Capo finale: “ N. 6. Rammentiamo ai nostri religiosi che la Regola e le Costituzioni, od anche le parole o comandi dei Prelati, non li obbligano affatto a colpa, che chiamasi teologica, ma solamente alla pena; se non nel

caso di precetto formale di ubbidienza, o di disprezzo del Prelato, delle Costituzioni o della Regola; oppure se riguardino cose, che obblighino altrimenti a motivo di voto o di precetto. „

“ N. 8. Quando e come s'incorrano le pene, che qualche volta vengono intimate nelle Costituzioni, l'abbiamo accennato nella *dist.* 5, *cap.* 1. *De Poenis in genere.* „

Del quale capo così traduciamo il numero primo, che più ci riguarda. “ All'udire in questo luogo il nome di colpa, si guardino bene i religiosi d'intendere sempre con esso colpa essenziale e teologica, tanto mortale che veniale; imperocchè il nome di colpa nel presente luogo, se si consideri come pura trasgressione della semplice Costituzione o Regola, si deve prendere solamente per colpa legale; in quanto che riguarda la pena della legge, alla quale noi tutti, anche senza vera colpa, siamo soggetti. Altre cose poi possiamo trasgredire, che per le loro qualità o materia appartengono a colpa essenziale. „

Fuori dunque dei detti casi, l'inosservanza della Regola, delle Costituzioni ed anche delle parole del Prelato, fosse pure per consuetudine, non stringono la coscienza a veruna colpa, sia

grave, sia leggiera, *per se stesse* e per parte dell'opera, per il motivo che esse allora non contengono propriamente precetto; ma solo importano direzione ed avvertenza, che obbliga solamente alla pena, quando venga imposta; potrà però essere colpa mortale o veniale per parte dell'operante; e questo in tre modi: cioè per negligenza, appetito disordinato o disprezzo.

Sarebbe per *negligenza*, se il religioso le trascurasse senza motivo ragionevole; perchè il così agire anche nelle cose indifferenti è peccato veniale.

Per *disordinato appetito*, se desiderasse una cosa oltre i limiti della retta ragione; come per esempio, se per cupidigia di cibo violasse il digiuno prescritto dalla Regola o se, per troppa loquacità o curiosità, rompesse il silenzio, peccherebbe venialmente.

Per *disprezzo;* il quale diverrebbe formale se il suddito disubbidisse alla Regola, alle Costituzioni od al Prelato, per non voler riconoscere la loro autorità e sottomettervisi; è perciò all'autorità della Chiesa, dalla quale hanno il potere, e di Dio medesimo, da cui ogni autorità dimana; secondo ciò che disse Gesù Cristo ai superiori: *Qui vos spernit me*

spernit. Operando in tal guisa peccherebbe mortalmente anche in cosa leggiera; perchè verrebbe direttamente disprezzata l'autorità di chi comanda; e così distrutto affatto, in quanto è da lui, il fondamento dell'ubbidienza e della vita religiosa. Questo peccato per grazia di Dio non avviene frequentemente; perchè è raro si trovi un religioso d'animo così perverso, che giunga a tanto eccesso.

Che se il disprezzo non riguardasse il superiore come superiore, ma solamente come una persona particolare disprezzabile, perchè imprudente, idiota, ignorante (purchè il giudizio non sia gravemente temerario) allora non cadrebbe il disprezzo sul superiore o sulla Regola, se non indirettamente, e non sarebbe disprezzo formale; bensì peccato più o meno grave, secondo la gravità del disprezzo ed i meriti della persona disprezzata. Che se il suddito fosse mosso ad agire contro il superiore o la Regola per qualche altro motivo particolare, e. gr. per sregolato affetto od ira, non peccherebbe perciò per disprezzo; ma si disporrebbe ad esso, se lo facesse con frequenza dice S. Tommaso (2. 2, q. 186, 9.); secondo

quelle parole dei Proverbi 18. *Impius cum in profundum venerit peccatorum contemnit.*

Finalmente, quando possa il prelatò dispensare nelle nostre Costituzioni, è stabilito nel cit. Capo finale n. 4. " Concediamo, così in esso, ai Prelati tutti dell'Ordine la facoltà di dispensare, sempre che il credano ragionevole e prudente, in quelle cose specialmente, che sono d'impedimento all'ufficio divino, alla redenzione degli schiavi ed al comune vantaggio dell'Ordine; e generalmente quando si vede che un obbligo ed osservanza minore sono complicati con altri di maggior peso. Da questa facoltà eccettuiamo quelle cose, che sono loro espressamente vietate dal dritto comune e dalle nostre Costituzioni. „

Le colpe regolari menzionate di sopra, e le pene comminate ai trasgressori trovansi in fine tradotte dai varii capi della distinzione 5 delle citate nostre Costituzioni.

Capo 7.

Dei voti solenni e dei voti semplici.

I voti solenni ed i voti semplici sono della natura medesima ed obbligano egualmente *per*

se stessi; e pecca mortalmente chi gli uni o gli altri trasgredisca (S. Tom. 2. 2. q. 88, a. 1 ad 1). I solenni però hanno di particolare, non per dritto naturale, o divino, ma per instituzione della Chiesa, che obbligano totalmente chi li fa e chi li accetta; ed a differenza dei semplici hanno annesse, per autorità della Chiesa medesima, certe solennità, che non soleano usarsi nei voti particolari; ma solo quando qualcuno vincolavasi totalmente con voto al ministero o servizio divino (ib.): la forza ed effetti delle quali sono perciò regolati dalla di lei sapienza in conformità dei tempi, luoghi e persone. Così il voto solenne di castità rende nullo il matrimonio seguente, scioglie il precedente rato: quello di povertà priva e rende incapace di ogni dominio; e quello di ubbidienza fa che sia invalida ed illecita l'obbligazione contratta senza il permesso del superiore; inoltre ciascuno riveste maggior obbligazione del semplice relativo e non può sciogliersi, se non dal Sommo Pontefice per ragioni gravissime. Il voto solenne, dice l'Angelico a cagione della solennità, ha maggior forza di obbligare presso Dio del voto semplice; e più gravemente pecca chi lo trasgredisce

(ib. 2. 2. q. 88. a. 7, ad 1). I voti semplici sono così chiamati perchè mancano delle anzidette solennità. In essi l'accettazione del superiore non è perpetua ed assoluta e può dimettere il suddito per giusti motivi. Sono però perpetui per parte di chi li emette, perchè ordinati alla consecutiva professione dei voti solenni, nella quale ricevono la loro perfezione e compimento. Ciò deve intendersi per quegli Ordini, in cui i voti semplici devono precedere i solenni. Del resto i voti semplici possono essere o a tempo o perpetui, secondo la volontà di colui, che li emette.

Molti recenti decreti potrebbero riferirsi relativi alla natura e qualità dei detti voti semplici da anteporsi ai solenni; ma poichè sarebbe troppo lungo il solo accennarli sommariamente, rimandiamo il giovane religioso al Bizzarri, al Vecchiotti, al Bucceroni ed altri; e ci limitiamo a quì citare quello emanato in Roma il 25 Febbraio 1859, che incomincia: SSmi D. N. Pius PP. IX; perchè riguarda direttamente il nostro Ordine.

È sentenza comune dei teologi, che i religiosi e religiose degli Ordini addetti al Coro, fatti appena i voti solenni, sono obbligati, sotto

pena di peccato mortale, a recitare almeno in privato l'uffizio divino: non già in forza dei voti o delle Regole o Costituzioni dell'Ordine proprio, bensì per consuetudine nata colle stesse Religioni, la quale ha forza di legge che obbliga gravemente. La sentenza contraria del P. Emmanuele Sà fu cancellata per comando del S. Pontefice dalla di lui *Somma*; ed essendo stata sottoposta all'esame dei teologi di Spagna, è stata giudicata per improbabile, dannosa, scandalosa, temeraria, riprensibile, falsa ecc.; alla quale censura sottoscrissero i teclogi di varie Università e di quasi tutti gli Ordini religiosi, tra i quali i Domenicani, Mercedari, Agostiniani, Francescani, Carmelitani, ecc. (V. S. Alfonso de' Liguori, lib. IV, n. 142. Billuart, *De Religione*, *diss.* 2, a. VIII, § III, tit. *Profess relig)*. Non sono però astretti alla privata recita dell'uffizio divino i novizii ed i professi dei voti semplici: devono nondimeno intervenire al coro come i professi dei voti solenni. (V. *Litt. Encycl. S. Congr.* s. *Stat. Reg. Declarationes aliq.* p. 75).

Capo 8.

Del voto di ubbidienza.

L'ubbienza è detta nelle nostre Costituzioni (Dist. 3, capo 1, *De Voto obedientiae*, n. 2): " una pronta ed ossequente volontà di adempiere le cose comandate dai superiori, secondo la legge divina ed ecclesiastica; ed anche quelle cose che sono contenute nella Regola e Costituzioni dell'Ordine, alle quali i religiosi sono sempre vincolati con larga o stretta ubbidienza; acciò niuna siavi tra le loro azioni, che non partecipi del di lei merito. Perocchè questa ed il predetto voto (di ubbidienza) ci tengono talmente sottomessi all'Ordine, alle di lui Regole ed ai Prelati, da essere assolutamente obbligati sotto pena di peccato mortale ad adempiere tutto quanto in virtù di essa ci viene comandato. "

A schiarimento del riferito testo volto fedelmente in nostra lingua, conviene aver presente, che il religioso nella professione fa due cose tra loro ben distinte, sebbene inseparabili: una è la dedizione di sè al Prelato a nome della Religione, e con essa la promessa

volontaria di ubbidirlo in ciò che è prescritto; donde nasce nell'uno il dritto di comandare; nell'altro l'obbligo di ubbidire: l'altra è il voto a Dio di mantenere quanto ha promesso. Disubbidendo verrà meno ad entrambe e farà doppio peccato: il primo d'ingiustizia, perchè viola la giurisdizione acquistata su di lui dal Prelato nella professione; l'altro di sacrilegio, per la violazione del voto.

Tutto quello, che il nostro religioso si obbliga nella professione di mantenere, viene chiaramente espresso nel seguente brano della formola della professione (ib. *Dist.* 4. c. VIII. *De Professione* n. 3): " Io N. N. faccio professione e prometto a Dio, alla BB. ed Immac. V. Maria, al beato N. Padre S. Pietro Nolasco ed a te N. N. Commendatore di questa casa N. N. del reale Ordine della stessa Immac. V. Maria della Mercede della Redenzione degli schiavi, in luogo del Rmo P. N. M°. Gen.le ed ai di lui successori di osservare Obbedienza, Povertà e Castità, secondo la Regola del N. S. P. Agostino e le Costituzioni del predetto Ordine, come in esse è contenuto e sarò obbediente a te ed ai tuoi successori sino alla morte; e starò ditenuto in pegno in po-

tere dei Saraceni (se fosse necessario per la redenzione dei cristiani). „

Le parole *come in esse è contenuto*, non solo riguardano la determinazione della materia, sulla quale cade il precetto del Prelato; ma eziandio quando possa di esso servirsi e le espressioni medesime, che deve usare nell'imporlo; come lo dichiarano le cit. Costituzioni (*Dist.* 3, c. 1. *De Voto ob.* n. 3, 4). “ Nella Regola, esse dicono, nelle Costituzioni e nelle parole dei Prelati non intendiamo comprendere precetto alcuno, se non fosse circa quelle cose, alle quali siamo d'altronde tenuti in ragione dei voti essenziali o della legge divina ed ecclesiastica, o non ci venisse intimato sotto formale ubbidienza. Le espressioni poi, nelle quali i religiosi devono intenderlo, sono d'ordinario queste: *Comandiamo in virtù di formale o di santa ubbidienza; in virtù dello Spirito Santo; sotto pena di scomunica maggiore latae vel ferendae sententiae; sotto minaccia del divino giudizio; sotto pena della morte eterna, o d'incorrere la maledizione, indignazione ed ira di Dio;* ed altre simili minacce ed esecrazioni, che colla loro gravità e terrore indichino precetto formale e l'inten-

zione d'imporlo: delle quali però non deve servirsi il Prelato, se non lo richiede la gravità della materia. „

“ Dichiariamo che è materia grave e degna di precetto formale quella, che direttamente, cioè espressamente, o indirettamente, cioè implicitamente, od ancora per se stessa, per il fine o per le circostanze conduce all'osservanza della legge divina ed ecclesiastica e dei voti essenziali dell'Ordine, e qualche volta ancora della di lui Regola e Costituzioni; affinchè non vada in decadenza la vita regolare in comune, essendo la di lei osservanza in comune sostanziale allo Stato religioso. „

Colla parola *direttamente* devono intendersi quelle cose, che sono espressamente contenute nella Regola o nelle Costituzioni; come sono l'astinenza dalle carni in certi giorni, in silenzio ecc. Coll'altra *indirettamente* si comprendono quelle cose, che sebbene non vi siano espresse, vi si contengono però quanto basta perchè il Prelato possa prudentemente giudicarle necessarie o molto utili e convenienti alla prefata osservanza; come sarebbero le punizioni dei trasgressori, a fine di mantenere in vigore la pratica delle Regole; il rispetto

vicendevole, perchè necessario al mantenimento dello Stato religioso; e tutto ciò che appartiene al retto disimpegno degli ufficii ed amministrazione del convento. Imperciocchè il religioso, che si obbliga espressamente all'adempimento della Regola e delle Costituzioni, per ciò stesso resta implicitamente astretto ad eseguire quanto ad esso ragionevolmente conduce.

Si aggiunge che si ha alle volte per materia grave anche quella, che mena all'osservanza della Regola e delle Costituzioni. Le quali, sebbene tra noi non obblighino per *se stesse* a colpa veruna, come sopra si è detto al capo 6, e perciò non possano essere materia grave sottoposta a precetto; lo saranno nondimeno se la loro osservanza sia necessaria o molto utile alla conservazione in comune della vita regolare, o la loro trasgressione le sia di notabile impedimento.

Per le quali cose fin quì discorse è manifesto, che non peccherà il mercedario di disubbidienza al Prelato nè di violazione del voto, neppure venialmente, se questi non manifesti la volontà di comandare nel modo e sulla materia sovra espressa; poichè facendo

altrimenti le di lui parole non si dovrebbero intendere per comando, ma per consiglio od avvertimento; ed il religioso non promise già nella professione di sottomettersi alle ammonizioni o consigli del Prelato, chè il consiglio *per se stesso* a niente obbliga: ma solamente l'ubbidienza nel senso sovra espresso, cui è relativo il comando del superiore. Che se volesse il suddito sottoporsi ad ubbidire anche nelle altre cose, farebbe invero un atto di ubbidienza perfettissima, che, come si esprime S. Tommaso (2. 2. q. 104, a. 5. ad 3.) appartiene *ad cumulum perfectionis*, ed è detta da S. Bernardo di *perfezione*; perchè, non contenta dei limiti della professione, si estende a tutto ciò che non è male; ma non sarebbe l'ubbidienza, di cui quì si discorre, che lo stesso Mellifluo Dottore chiama di *necessità*, e l'Angelico *sufficiente*; ed abbraccia solamente quelle cose, alle quali il religioso si è vincolato nella professione.

Si rende palese inoltre che il precetto di ubbidienza non dovrà essere imposto dal Prelato ad arbitrio, neanche su tutto quanto contengono la Regola e le Costituzioni professate; ma su ciò solamente che le Costituzioni dichia-

rano *materia grave*, e perciò capace di precetto; poichè la materia in tutti i rapporti leggiera è per sua natura incapace di grave *obbligazione*.

Non perciò il religioso sarà affatto esente dall'obbligo di ubbidire alla Regola ed alle Costituzioni anche nelle cose non dichiarate di materia grave e non comandate sotto precetto d'ubbidienza: vi è tenuto certamente, perchè la Regola, che, sebbene contenga dei consigli, non è puro consiglio, ma una prescrizione della S. Sede, non può stare senza che obblighi in qualche modo in coscienza: non però vi è tenuto con stretta ubbidienza, cui risponde la colpa strettamente considerata, cioè il peccato mortale o veniale; ma con obbedienza largamente presa, che riguarda la colpa presa in largo senso, cioè la legale, che a nient'altro obbliga in conscienza fuorchè a subire la pena imposta anche senza colpa. Cosicchè il religioso nostro rimarrà sempre astretto coll'una o coll'altra ubbedienza alla Regola ed alle Costituzioni, in modo che niente possa fare senza il di lei merito, come esse dicono.

Non estendendosi l'ubbidienza oltre la po-

destà della prelatura, che viene a sua volta limitata dalla Regola, non potrà il Prelato comandare, nè il suddito sarà tenuto ad ubbidire in quelle cose, che sono: *contro* la Regola, dovendo essere ragionevole l'ossequio; fuorchè nel caso che possa il superiore dispensare, e vi sia causa legittima per la dispensa; come sarebbe il mangiar carne nei tempi proibiti: o *sopra* la Regola, ad esempio: grandi penitenze, se non venissero ingiunte al suddito in pena di qualche delitto, o si credessero necessarie per l'adempimento dei voti o richieste dei pubblici bisogni; come pure l'assistenza di affetti da malattia contagiosa, se non fossero religiosi del Proprio Ordine: o *sotto* la Regola, cioè cose vane, se non le comandasse per causa che sia secondo la Regola, e. gr. per esercizio di ubbidienza (S. Alf. d. Liguori n. 38). Molto meno potrà il superiore comandare, ed il suddito sarà obbligato ad ubbidire, in cose impossibili ed illecite, anche venialmente; perchè niuno è tenuto all'impossibile; ed il voto non può essere vincolo d'iniquità.

Nel dubbio che la cosa comandata sia lecita o no, è sentenza comune e certa, dice il cit.

S. Alfonso, che il suddito è tenuto a deporre il dubbio; e così può e deve ubbidire; perchè il superiore è nel suo dritto di comandare, dal quale non può essere spogliato, se non nel caso che la cosa comandata sia illecita. Inoltre, se in ogni dubbio sulla bontà dell'azione fosse lecito ai sudditi di esimersi dall'obbedienza, niuna comunità potrebbe sussistere o ben governarsi.

Le norme da tenersi per ubbidire perfettamente e con merito presso Dio sono comunemente queste:

1°. Che l'ubbidienza sia *cieca*, cioè non vada il suddito indagando, nè le qualità del superiore, nè le ragioni del comando; ma lo eseguisca, sempre che non sia peccato manifesto, rinnegando se stesso col sottomettere il suo intelletto e volontà al superiore come a Dio. 2°. Che sia *pronta*, cioè volonterosa nell'eseguire il comando, *con amore servendo come per il Signore, non come per gli uomini (Ephes. 6)*, senza tergiversazioni, ritardi, lamenti e scuse; specialmente se le cose comandate fossero umili, moleste, fuor di tempo od opposte al genio; giacchè non sarebbe molto lodevole l'eseguire con prontezza ciò che è

comodo od onorevole. 3°. Che sia *semplice*, cioè che adempia il comando sensa indagini, colla certezza di fare la volontà di Dio: *obbedite nella semplicità del vostro cuore, dice l'Apostolo* (2. Cor. 1). 4°. Che sia *umile*; perchè, dice Gesù Cristo in S. Luca 17. " *Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato comandato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto il debito nostro.* 5°. Che sia *forte*, cioè che intraprenda e prosegua con energia il datogli comando, nè si lasci vincere dalle difficoltà, che potessero frapporsi. 6°. Che sia *ilare*; imperocchè: *Dio ama l'ilare donatore* (2. Cor. 9. 7.); e nell'Ecclesiastico (35, 11.) si legge: *Tutto quello che dai dallo con volto ilare.*

Per mettere in pratica, come devesi, le dette condizioni, sarà utile il considerare, che la virtù dell'ubbidienza è chiamata da S. Agostino: Una virtù, la quale nella creatura ragionevole è in certo modo madre e custode di tutte le virtù. Essa è superiore alle altre tutte, fuorchè alle teologiche e della Religione; ed il voto di ubbidienza paragonato a quelli di castità e di povertà tiene il primo posto, perchè li supera assai nella nobiltà dell'offerta. Di fatto, dice l'Aquinate (2. 2. q. 186. a. 8)

col voto di ubbidienza si offre a Dio la propria volontà, che è un bene superiore al proprio corpo ed alle cose esterne, che gli si consacrano coi voti di castità e di povertà religiosa. Allo stesso fine gioverà richiamare spesso alla mente la sentenza di S. Bernardo: " Tutto quello che comanda l'uomo, che fa le veci di Dio, se non sia certo che dispiace a Dio, sarà da tenersi come comandato da Dio medesimo. "

I Prelati, ai quali i nostri religiosi sono tenuti ad ubbidire, sono: Il Sommo Pontefice, Capo supremo di tutti gli Ordini religiosi; il Maestro Generale in tutto l'Ordine; il Provinciale nella sua provincia; il Commendatore nel proprio convento: al quale devono obbedire anche gli ospiti, siano essi di diversa provincia o convento. (1)

Nell'ubbidire è necessario vi sia ordine; perciò non saranno i religiosi obbligati ad ubbidire al comando di un superiore inferiore, se sia contrario a quello di un maggiore; poichè l'inferiore non ha sul superiore giurisdizione alcuna. Sono parimenti tenuti ad ubbidire a quei, che fanno le veci del superiore

---

(1) V. *Const.* c. *Dist.* 8, c. 18, n. 7.

ó sono incaricati da esso di una qualche incombenza, essendo l'autorità medesima del superiore, che per mezzo loro ingiunge il comando.

È anche da distinguersi nell'ubbidienza il voto semplice dal solenne. Per il primo l'obbligazione contratta arbitrariamente dal religioso sarà illecita, ma non invalida *per se stessa;* fuorchè nel caso in cui il superiore credesse bene d'annullarla. Il solenne, in virtù della rinunzia assoluta e perpetua fatta al superiore della propria volontà, la rende invalida ed illecita senza il suo permesso.

E comune sentenza, nota lo spesso citato S. Alfonso, che il Prelato, lasciando di correggere, potendolo, i difetti leggieri dei sudditi per pusillanimità, timore, negligenza, proprio comodo, ambizione od altre passioni, pecchi gravemente; nel caso però che i difetti siano molti e tali, e. gr. circa il silenzio, i digiuni ecc., che valgano a rilassare la disciplina. La ragione si è, che il Prelato è tenuto per officio a conservare il decoro della Religione, l'osservanza delle Regole, procurare il profitto spirituale dei suoi sudditi ed allontanare ciò che può esserne d'impedimento: quindi è, che seb-

bene ciascun religioso non manchi in materia grave trasgredendo una regola leggiera; vi manca però il superiore trascurando d'impedire, potendolo, il rilassamento dell'osservanza che ne seguita: come per es. peccherebbero solo venialmente i singoli, che rubassero un solo grappolo da una vigna; mancherebbe però mortalmente il custode, che il permettesse; perchè incombe a lui d'impedire il grave danno, che ne seguirebbe dai singoli piccoli furti.

È perciò tenuto il Prelato, non solo a correggere i difetti dei sudditi, che ridondano in danno di tutta la comunità, ma anche ad indagarli per correggerli, come insegna S. Tommaso (2. 2. q. 33. a. 2. ad 4.); però senza troppa sollecitudine. Conviene nonostante che qualche volta dissimuli la correzione, se i difetti non arrechino scandalo, o si preveda che il suddito divenga peggiore per la correzione, o se convenga meglio aspettare tempo più opportuno. E come il superiore è tenuto a correggere; così chi tiene l'ufficio di sorvegliante dee farlo avvertito delle trasgressioni degli altri. Quì ci pare stia bene il seguente brano del Gury *(Comp. Theolog. mor., tomo 1.*

De correctione fraterna) così tradotto: " Nelle comunità, egli dice, che vivono sotto una regola, nei collegii, nei seminarii, ecc., il più delle volte conviene che la correzione si faccia per via di denunzia al superiore, o per sè o per mezzo d'altri; e non possono assolversi i confratelli od i convittori, che non si risolvono a fare la predetta denunzia; se però trattisi di grave danno della comunità. "

Capo 9.

Del voto di Povertà.

Il voto di povertà è anche esso o solenne o semplice. Il solenne è quello, che si fa negli Ordini religiosi e consiste in una volontaria promessa confermata dal voto nella professione, con cui il religioso rinunzia solennemente e per sempre a qualunque dominio, proprietà ed uso di dritto delle cose temporali apprezzabili, delle quali può avere solamente l'uso, detto di puro fatto, dipendente dalla volontà del superiore. Ritiene però il dominio dei beni spirituali; come sono l'onore, la fama, la scienza, le virtù morali e simili. Lo stesso dicasi delle s. reliquie ed anche dei manoscritti, i quali,

perchè parto dell'ingegno, sebbene non fossero del proprio, si reputano come cose spirituali appartenenti alla scienza; e perciò non soggette al voto; e come tali sono ritenuti dalla consuetudine generalmente.

Il voto semplice è quello, in cui il religioso ritiene il dominio diretto dei beni temporali, dei quali però non può usare o disporre lecitamente senza il permesso dei superiori, ma solo validamente.

Chi trasgredisse il primo commetterebbe due peccati: uno contro la virtù della religione, per la violazione del voto; l'altro, contro la giustizia, perchè si arrogherebbe un dritto, che, per la fatta rinunzia, non appartiene più a lui, ma alla Religione. Chi poi violasse il voto semplice non peccherebbe contro la virtù della giustizia, perchè disporrebbe di cose, sull'acquisto e possesso delle quali si è riservato il dritto; ma solamente contro la virtù della religione per il voto emesso di non usare o disporre dei beni temporali senza il permesso del superiore. Dal quale se volesse anche esimersi, in niun modo sarebbe da aversi per vero povero. Su l'una e l'altra qualità di voti può dispensare la S. Sede. Del semplice è certo,

perchè, ritenendosi con esso il dominio delle cose temporali, la dispensa cadrebbe sul solo uso che dipende, come si è visto, dalla licenza del superiore.

Il voto solenne aggiunge al semplice la solennità, che rende incapace di dominio chi lo professa; la quale, poichè ha origine unicamente dall' autorità della Chiesa, spetta ad essa sola il disporne. Di tal dispensa abbiamo varii esempi, e segnatamente in S. Francesco Borgia, e nel Rescritto della S. Penitenzieria del 1 Dicembre 1820 in favore dei Regolari del Belgio, confermato con autorità di Leone XIII il 31 Luglio 1878.

Varie facoltà riguardanti la povertà sono state concesse ai religiosi soppressi in Italia dalla S. Penitenzieria il 18 Aprile 1867, dichiarata dalla medesima il 21 Maggio 1880, che gioverà consultare negli autori citati.

Le regole da tenersi nell'uso delle cose temporali sono stabilite dal Concilio Tridentino, da Urbano VIII, da Clemente VIII, da altri Pontefici e da recenti decreti, le quali possono ridursi: ad usare delle cose considerandole come non proprio; colla licenza vera e ragionevole del superiore; colla moderazione e modestia richieste dalla Regola professata.

La licenza del superiore è o *espressa*, o *tacita*, detta anche presunta ed interpretativa, o *implicita*, chiamata anche virtuale. *Espressa* quando il superiore, a voce od in iscritto dà il permesso di usare, dare o ricevere. *Tacita* quando ragionevolmente si presume il permesso del superiore in una data circostanza; e perciò dicesi pure presunta od interpretativa. *Implicita* è quella, che si contiene in un'altra espressa; ex. gr. se il superiore permettesse espressamente di intraprendere un viaggio, implicitamente acconsentirebbe a fare le opportune spese.

La licenza *espressa* ed *implicita* bastano, senza dubbio, per non peccare contro il voto di povertà; basta anche la *tacita*, massime quando in caso urgente non si può ricorrere al superiore; poichè in essa si presume il di lui attuale consenso: e perciò non agirebbe in tal caso il suddito a nome proprio, ma dipendentemente dalla volontà di chi comanda: per es. se fosse a cognizione del superiore che si danno o si ricevono cose di poco conto senza la sua licenza *espressa* e, potendolo impedire, lasciasse fare, si suppone allora il tacito di lui consenso.

Che se le Costituzioni comandassero che

niente si dia, si riceva o si usi senza *espressa* licenza, non basterebbe allora la licenza *tacita*; perchè il religioso ha professato di osservare la povertà secondo le proprie Costituzioni; ed inoltre non si può supporre licenza tacita in ciò, che la legge proibisce espressamente.

Nel caso poi che il Prelato tacesse o non contradicesse, vedendo che il religioso usa, dà o riceve cose senza permesso, e tacesse per pusillanimità o per impedire mali maggiori, non sarebbe il suddito, così facendo, immune da colpa. Se però il di lui silenzio fosse giudicato giustamente per approvazione del fatto, allora si avrebbe per licenza tacita.

La licenza del superiore deve essere *volontaria, legittima* e *giusta*. *Volontaria* e perciò mancherebbe del consenso del superiore e dovrebbe tenersi per mera tolleranza quella licenza, che fosse estorta per forza, frode o paura, o concessa per ignoranza od errore; e diverrebbe un'ingiuria continuata l'uso del permesso sì malamente ottenuto. *Legittima*, se data dai superiori legittimi. *Giusta*, se chiesta e concessa per giusti motivi; come sarebbe se le cose domandate fossero necessarie, avuto riguardo all'età, stato, ufficio e condizioni del

richiedente. Sotto la parola *necessaria* si intendono anche le cose sufficienti, moderate, competenti, utili, oneste, in una parola, quelle che formano in un religioso l'onesto sostentamento.

Elle si prendono promiscuamente dai S. Pontefici Nicolò III, Paolo V, Sisto V nelle loro Bolle e da altri, che parlano di questa materia.

Che se la licenza fosse chiesta e concessa per cose superflue, cioè non necessarie alla vita e decoro del religioso, peccherebbe il Prelato che la dà; perchè non è padrone, ma amministratore dei beni del convento per edificare, non per distruggere; e non può permettere cose vietate espressamente dalla Regola, peccherebbe anche il suddito, perchè per lui è tal licenza come se non l'avesse.

Quali siano le cose non convenienti alla moderazione e modestia dello stato di povertà da noi professato, lo diranno poco dopo le citate nostre Costituzioni. (Dist. 3, c. 2, n. 1 e 9. *De voto Paupertatis*).

I modi di peccare contro il voto di povertà si compendiano: nel male acquistare, male possedere, male usare e disporre delle cose

arbitrariamente; avuto sempre riguardo alle proprie Costituzioni, che esporremo qui appresso.

Sarebbe questo il luogo di trattare della quantità richiesta a peccare gravemente contro il voto di povertà e di altre questioni, che lo riguardano, e segnatamente della natura e pregi della vita comune perfetta. Ma poichè la brevità prescritta dall'indole del presente scritto non lo consente, ce ne asteniamo; e staremo paghi a ricordare che, in ossequio ai decreti dell'immortale Pio IX, la vita comune perfetta è stata introdotta, ed è ora in pieno vigore, in tutti i conventi dell'Ordine d'Europa e d'America, ove solamente ne abbiamo. Questa poi e le altre questioni i nostri giovani possono vederle ampiamente svolte nel Gury, che è nelle mani di tutti, ed in moltri altri valenti autori, che ne trattano diffusamente. Non così possiamo fare a meno di mettere loro sott'occhio i brani più importanti per essi, di quanto in particolare prescrivono le nostre s. Costituzioni, nel luogo sopra citato sulla povertà religiosa; perchè in conformità di esse ci siamo obbligati nella professione ad osservare il voto. Eccone in volgare il contenuto:

" 1. Poichè la povertà evangelica è somma-

mente necessaria ai religiosi, che ne fecero un voto a Dio, ogni proprietà deve essere da loro affatto detestata; e niuno di essi può nè deve essere esente dalla vera povertà. Laonde, sotto pena di scomunica maggiore, stabiliamo colla presente Costituzione, che nessuno dei religiosi professi abbia cosa alcuna come propria; non danari, non vasi d'oro o d'argento, nè possa spendere o consumare tali cose senza il permesso del Prelato; e che niente venda o compri senza l'assenso del Commendatore.

" 2. Che se di tali beni fosse regalato dagli amici, dai consanguinei o da altre persone, per qualunque motivo le abbia ricevute, entro lo spazio di ventiquattro ore, le manifesti al proprio Prelato, acciocchè si custodiscano nel comune deposito; e parimenti entro le anzidette ore non le consumi senza permesso.

" 3. Comandiamo poi ai Prelati, sotto pena della privazione dell'officio, che di quelle cose, che i sudditi hanno nel comune deposito, niente prendano o dimandino ad imprestito, quantunque in minima quantità o per brevissimo tempo.

" 4. Niuno dei religiosi potrà avere annue rendite o censi, se non coll'assenso della Sede Apostolica; che se farà altrimenti, gli vengano

tolti e si applichino ai Conventi cui spettano in forza della Costituzione.

" 5. Neanche sia lecito ai superiori concedere ai religiosi beni stabili come proprii, neppure ad usufrutto. Quei però che sono in viaggio potranno seco portar danaro, ma appena saranno rientrati nel proprio convento manifestino un tutto, nelle ore sopradette, al loro Commendatore od al Prelato.

" 6. Abbiano presente i nostri religiosi, che una volta all'anno sono tenuti ad esporre e di fatto esibire ai rispettivi Commendatori tutto ciò che hanno ad uso, lasciandolo alla loro disposizione; ed ottenere dal Prelato una speciale licenza per continuare a servirsene.

" 8. Tutti, nessuno eccettuato, devono nel nostro Ordine rendere conto e ragione delle cose ricevute. Chi facesse altrimenti o contro il disposto da queste Costituzioni sarà trovato proprietario, sappia che è compagno di Giuda; e per un biennio dovrà essere privato di voce attiva e passiva e sostare alle pene sancite dal dritto contro il proprietario. Ed in tal caso abbia il Commendatore libera facoltà di togliergli i beni ed i danari, che furono causa del peccato, ed applicarli al Convento o di

distribuirli ai religiosi bisognosi, secondo che meglio sembrerà al Prelato. Che se alcuno, il che tolga Iddio, morisse proprietario, sia privo di sepoltura ecclesiastica e venga sotterrato nei campi fuori del cimitero.

" 8. Inoltre non vogliamo che i Prelati permettano nelle celle dei religiosi suppellettile alcuna di seta, d'oro, d'argento od altrimenti preziosamente lavorata od intessuta; non pitture, incisioni profane o chiuse entro cornici di pregio o dorate; ma solamente quelle che sono divote ed atte, non ad alienare, bensì a sollevare la mente a Dio. Non permettano parimenti scrigni preziosi od altro, che per la grandiosità sappia di vanità del secolo. Non molte sedie, ma poche ed umili; nè alcun genere di utensili, che, o per l'eleganza del lavoro o per la preziosità della materia, disdica alla regolare povertà e modestia.

" 9. Affinchè poi la diletta povertà non venga sbandita dal cuore dei religiosi, ingiungiamo ai Prelati, che per fare come devesi l'inventario, convochino uno speciale capitolo, in cui li esortino con religiosa gravità a tener l'animo lontano da ogni proprietà ed affezionato unicamente alla povertà, che hanno professato:

Ai religiosi poi di qualunque condizione, uffizio o qualità che siano, comandiamo, sotto precetto formale di ubbidienza, che ogni-anno, nel Giovedì santo o nella festività di S. Andrea od in altro giorno, secondo le consuetudini delle Provincie, facciano l'inventario delle cose tutte che hanno presso di sè concesse ad uso dalla Religione o dai Prelati; nel quale registrino con chiarezza e precisione tutto ciò, che presentemente hanno ad uso e quanto giudicheranno necessario di notare in riguardo al voto, alla giustizia ed ai debiti. Le quali cose comandiamo che siano dichiarate e con tutta sincerità sottomettesse al Prelato, come si farebbe nell'inventario e nella rinunzia per causa di morte delle cose concesse ad uso: acciocchè, se avvenga che il religioso sia da essa sorpreso, muoia piamente nella s. povertà.

" 10. Pertanto quest'inventario fatto colla detta accuratezza venga sottoscritto dallo stesso religioso, e sigillato si consegni al Commendatore, perchè sia custodito nel comune deposito. Ordiniamo inoltre che i religiosi non solamente sottopongono ai Prelati ed alla Religione i loro beni ed utensili registrati nel detto modo (per il fine che di sotto indiche-

rassi); ma che al tempo medesimo sinceramente dichiarino loro da chi hanno avuto il nuovo permesso di servirsene.

“ 13. Le stesse cose ordiniamo ai religiosi ammalati; cioè che, pressando il tempo di munirsi del s. Viatico, prima di riceverlo, se non siavi pericolo nel ritardo, facciano il predetto inventario e la rinunzia di ciò che fu loro concesso ad uso, stando sempre presente il confessore dell'infermo, con licenza del Prelato, richiesto. Nella quale ultima spogliazione delle cose tutte fatta in virtù della povertà, in tal modo debbano privarsi di tutti i beni ad uso concessi e sottoporli alla Religione, che si dimostrino veri amatori della inopia. Nulla affatto ritengono, nulla passino sotto silenzio o presumano di celare all'Ordine; ma espongono se devono o devesi loro qualche cosa, e niente lascino che possa turbare la loro coscienza. In fine siano sommamente cauti acciò non vengano delusi da qualche speranza di vita, per cui lascino di tutto eseguire colla massima sincerità.

“ 14. Finito che sia l'inventario lo sottoscrivano col confessore; e, chiuso e sigillato, si consegni al Commendatore e depositarii; i

quali, firmatolo al di fuori lo depongano nel comune deposito, dove si custodisca sino alla morte del religioso; dopo la quale vogliamo che, non di nascosto, ma colle debiteformalità venga aperto dal Prelato, presenti il confessore predetto ed i depositarii; i quali tutti attestino e sottoscrivano nel medesimo inventario l'atto di aprimento, acciocchè possa autenticamente constare dei beni tenuti ad uso dal defunto e dei debiti, se ve ne fossero; affinchè si paghino dalle cose trovate presso di lui, ed il restante si distribuisca con equità a quei cui chiaramente appartengono per dritto comune e per le nostre Costituzioni.

“ 15. Per tanto dichiariamo non potere il religioso infermo nel principio della malattia disporre di ciò che tiene ad uso del convento; o metterlo in mani del Prelato, eziandio del Maestro Generale; o in beneficio dell'Ordine riporlo o riservarlo, e molto meno affidarlo o darlo a persona secolare; ma tutto dovrà chiaramente scrivere e palesare nell'inventario; affinchè non rechisi ingiuria alle parti, che hanno dritto ai suoi utensili per equità, giustizia o disposizione delle nostre Costituzioni. Chi farà altrimenti lo dichiariamo fin d'ora proprietario.

" 16. Perciò interdiciamo a tutti i religiosi l'uso dei beni loro concessi dai superiori fin dal principio dell'infermità, ad eccezione di quelli, che siano loro necessarii per sollievo della malattia, di modo che se qualche cosa avrà regalata ad altri od assolutamente o sotto la condizione di morte; ovvero data perchè gli venisse restituita dopo la guarigione, lo dichiariamo in pari modo proprietario. Laonde comandiamo ai Superiori tutti, in virtù dello Spirito Santo e di S. Obbedienza, che per ciò non concedano ad essi licenza alcuna. "

Capo 10.

Del voto di Castità.

Il voto di Castità è una promessa, che si fa a Dio nella professione, di astenersi per sempre da qualunque diletto carnale, interno sia od esterno. Si distingue, come gli altri voti, in semplice o solenne. Entrambi non differiscono essenzialmente, ma solo accidentalmente. Il solenne annulla il matrimonio celebrato dopo emesso il voto; e vincola così strettamente chi lo professa, da non potersene aver dispensa,

se non dal Sommo Pontefice in casi rarissimi, non già lasciando religioso chi la ottenne; bensì, facendo che più nol sia, ritorni al secolo, e possa contrarre matrimonio.

Il semplice, sebbene non annulli il matrimonio, fatto posteriormente, lo rende illecito e peccato mortale; perchè chi contrae il matrimonio si obbliga direttamente ad atti, dai quali ha promesso col voto di astenersi per sempre.

Il voto di castità supera in eccellenza quello di povertà; perchè col primo si rinunzia ai massimi diletti corporali, col sagrifizio che si fa a Dio del proprio corpo, il quale è certamente bene maggiore delle cose esterne, che gli si offrono col voto di povertà. È inferiore però al voto di ubbidienza; perchè con questo l'uomo sottomette a Dio la propria volontà, che è il massimo dei suoi beni.

Quali siano i doveri, cui si astringe il voto di castità; quanto gravi i peccati nel religioso, che lo trasgredisce; e quali i mezzi per conservarlo inviolato, è chiarito, nel Capo 3º delle cit. n. Costituzioni, come segue. — Del voto di Castità. —

" 1. Siccome la vita regolare si perfeziona

colla Povertà ed Ubbidienza; così si abbellisce col voto di Castità. Affinchè dunque apprendano i religiosi quanto essi siano vincolati dal voto di Castità, sappiano che egli è una nuova obbligazione, che ciascuno di loro impone a se stesso di osservare una perfetta continenza sotto pena di sacrilegio. Donde essi potranno inferire da quanti vincoli vengano astretti alla pudicizia dopo fatto il voto. La quale se sarà da loro vilipesa, non solamente saranno rei di aver violato la promessa fatta a Dio; ma eziandio di aver trasgredito la legge divina e qualche volta anche l'umana. Pertanto con ogni impegno s'affatichino nel custodire la purità della mente e del corpo, mentre in un solo delitto s'inchiudono tante colpe.

« 2. Affinchè poi possano guardarsi da qualunque diabolica frode, stabiliamo sopratutto e li esortiamo per le viscere di Gesù Cristo, che mai perdano di vista i salutevoli consigli, che il N. S. P. Agostino dà loro nella Regola per custodire il pudore. Perciò comandiamo, che quando vanno per la strada stiano uniti; e giunti che siano dove s'erano incamminati, stiano pure inviolabilmente insieme; acciocchè

temendo l'uno della testimonianza dell'altro, siano entrambi custodi scambievolmente della loro pudicizia. Nell'andare o nel fermarsi niente facciano che non ispiri pudore o disdica alla loro santità. Ritraggano sempre gli sguardi dalle vanità del secolo e tenganli dimessi; acciò non cadano in persone di diverso sesso e ne restino allacciati. Le quali benchè non sia loro proibito di vedere, è però colpevole il desiderare o di voler essere da esse desiderato. Non dicano nè pensino d'aver l'animo pudico se impudichi abbiano gli sguardi e quà e là liberamente vagabondi; perciocchè un occhio impudico è nunzio di animo impudico. Sempre siano caste e pure le loro parole; i gesti non incomposti o sbrigliati; gli orecchi non ascoltino discorsi oziosi, buffoneschi ed inonesti; ma tengano i sensi ad ogni loro atto composti, in guisa che esprimano ovunque l'interiore purità della loro mente. Con massimo studio evitino la conversazione e la dimestichezza delle donne; nè sotto pretesto di pietà pratichino neppure colle piissime, troppo di sè e di esse presumendo, le quali perciò evitino nè visitino, se non rarissime volte e speditamente; anzi allora solamente quando il ri-

chiegga la necessità. L'agire diversamente si persuadano che non è decente nè può farsi senza grave pericolo. Niuno dei religiosi componga, legga, canti o ritenga presso di sè canzoni profane, poemetti impuri o libretti amorosi o che sappiano di petulanza, sotto qualunque pretesto; sotto pena di *colpa più grave*. Niuno dica parole lubriche, equivoche o racconti, vanissime favole di romanzi; in caso contrario sia punito dal Prelato secondo che merita. Di più comandiamo severissimamente che si evitino, quali idoli di Babilonia, le tresche femminili, i giuochi scenici e gli altri spettacoli piacevoli e futili del secolo.

Capo 11.

Del Voto della Redenzione. (1)

" 1. A più dei suddetti tre voti essenziali, che sono comuni a tutte le Religioni, l'Ordine nostro s'addossò il quarto, della Redenzione degli schiavi; in forza del quale in modo tale dirige tutta la Redenzione sensibile al lucro e

(1) Di questo voto così parlano le N. Costituzioni nella dist. 3, cap. 4.

libertà spirituale delle anime, che per redimerle dai pericoli di rinnegare la fede e dalla eterna dannazione, assoggetta tutti i suoi religiosi alle catene, al sangue ed anche alla morte.

" 2. Ma poichè questa carità dell'Ordine ha più bisogno di esposizione che di leggi; perciò, affinchè i religiosi sappiano qual sia la natura e la qualità di questo voto, dichiariamo esser esso una volontaria ed assoluta promessa di redimere gli schiavi dai vincoli dell'anima e del corpo, tanto coll'oro e coll'argento, quanto col dare se stesso in pegno (se fossse necessario) per la salvezza delle anime loro e liberarli dal pericolo di rinnegare la fede.

" 3. Da questa dichiarazione adunque s'intende in primo luogo, che i nostri religiosi sono così astretti alla redenzione degli schiavi cristiani, che non solo devono essere sempre disposti ad eseguirla in effetto, se siano mandati dall'Ordine, ma anche a questuare ed a fare tutte le altre cose (se a ciò vengano destinati dai Prelati), senza le quali non si possa effettuare la Redenzione, imperocchè chi si obbliga al fine è obbligato ancora a mettere in pratica i mezzi necessarii per conseguirlo. Sap-

colla Povertà ed Ubbidienza; così si abbellisce col voto di Castità. Affinchè dunque apprendano i religiosi quanto essi siano vincolati dal voto di Castità, sappiano che egli è una nuova obbligazione, che ciascuno di loro impone a se stesso di osservare una perfetta continenza sotto pena di sacrilegio. Donde essi potranno inferire da quanti vincoli vengano astretti alla pudicizia dopo fatto il voto. La quale se sarà da loro vilipesa, non solamente saranno rei di aver violato la promessa fatta a Dio; ma eziandio di aver trasgredito la legge divina e qualche volta anche l'umana. Pertanto con ogni impegno s'affatichino nel custodire la purità della mente e del corpo, mentre in un solo delitto s'inchiudono tante colpe.

" 2. Affinchè poi possano guardarsi da qualunque diabolica frode, stabiliamo sopratutto e li esortiamo per le viscere di Gesù Cristo, che mai perdano di vista i salutevoli consigli, che il N. S. P. Agostino dà loro nella Regola per custodire il pudore. Perciò comandiamo, che quando vanno per la strada stiano uniti; e giunti che siano dove s'erano incamminati, stiano pure inviolabilmente insieme; acciocchè

temendo l'uno della testimonianza dell'altro, siano entrambi custodi scambievolmente della loro pudicizia. Nell'andare o nel fermarsi niente facciano che non ispiri pudore o disdica alla loro santità. Ritraggano sempre gli sguardi dalle vanità del secolo e tenganli dimessi; acciò non cadano in persone di diverso sesso e ne restino allacciati. Le quali benchè non sia loro proibito di vedere, è però colpevole il desiderare o di voler essere da esse desiderato. Non dicano nè pensino d'aver l'animo pudico se impudichi abbiano gli sguardi e quà e là liberamente vagabondi; perciocchè un occhio impudico è nunzio di animo impudico. Sempre siano caste e pure le loro parole; i gesti non incomposti o sbrigliati; gli orecchi non ascoltino discorsi oziosi, buffoneschi ed inonesti; ma tengano i sensi ad ogni loro atto composti, in guisa che esprimano ovunque l'interiore purità della loro mente. Con massimo studio evitino la conversazione e la dimestichezza delle donne; nè sotto pretesto di pietà pratichino neppure colle piissime, troppo di sè e di esse presumendo, le quali perciò evitino nè visitino, se non rarissime volte e speditamente; anzi allora solamente quando il ri-

chiegga la necessità. L'agire diversamente si persuadano che non è decente nè può farsi senza grave pericolo. Niuno dei religiosi componga, legga, canti o ritenga presso di sè canzoni profane, poemetti impuri o libretti amorosi o che sappiano di petulanza, sotto qualunque pretesto; sotto pena di *colpa più grave*. Niuno dica parole lubriche, equivoche o racconti, vanissime favole di romanzi; in caso contrario sia punito dal Prelato secondo che merita. Di più comandiamo severissimamente che si evitino, quali idoli di Babilonia, le tresche femminili, i giuochi scenici e gli altri spettacoli piacevoli e futili del secolo.

Capo 11.

Del Voto della Redenzione. (1)

" 1. A più dei suddetti tre voti essenziali, che sono comuni a tutte le Religioni, l'Ordine nostro s'addossò il quarto, della Redenzione degli schiavi; in forza del quale in modo tale dirige tutta la Redenzione sensibile al lucro e

(1) Di questo voto così parlano le N. Costituzioni nella dist. 3, cap. 4.

libertà spirituale delle anime, che per redimerle dai pericoli di rinnegare la fede e dalla eterna dannazione, assoggetta tutti i suoi religiosi alle catene, al sangue ed anche alla morte.

" 2. Ma poichè questa carità dell'Ordine ha più bisogno di esposizione che di leggi; perciò, affinchè i religiosi sappiano qual sia la natura e la qualità di questo voto, dichiariamo esser esso una volontaria ed assoluta promessa di redimere gli schiavi dai vincoli dell'anima e del corpo, tanto coll'oro e coll'argento, quanto col dare se stesso in pegno (se fossse necessario) per la salvezza delle anime loro e liberarli dal pericolo di rinnegare la fede.

" 3. Da questa dichiarazione adunque s'intende in primo luogo, che i nostri religiosi sono còsì astretti alla redenzione degli schiavi cristiani, che non solo devono essere sempre disposti ad eseguirla in effetto, se siano mandati dall'Ordine, ma anche a questuare ed a fare tutte le altre cose (se a ciò vengano destinati dai Prelati), senza le quali non si possa effettuare la Redenzione, imperocchè chi si obbliga al fine è obbligato ancora a mettere in pratica i mezzi necessarii per conseguirlo. Sap-

piano perciò che in queste cose devono con tutto rigore ubbidire ai Prelati; senza che sia necessario si servano nello ingiungerle del formale precetto; ma basta la pura e semplice dichiarazione della loro volontà; poichè cade in materia, che altrimenti obbliga in forza di questo quarto voto.

" 4. Dichiariamo inoltre d'essere esso voto essenziale; poichè costituisce inseparabilmente il nostro Ordine nella sua specie e sostanza, in forza della primitiva instituzione; la quale il nostro S. Patriarca Pietro Nolasco volle espressamente avesse obbligo di voto, e per tale si intendesse da tutto l'Ordine; nello stesso modo in cui l'hanno sempre professato i padri nostri e l'hanno confermato coi fatti.

" 5. Nè pensino che le parole: *se fosse necessario* tolgano ad esso il rigore di voto assoluto o costituiscano in qualche modo un voto condizionato, che dia loro un qualunque appiglio per sottrarsi all'obbligo del voto assoluto. Imperocchè, siccome in forza di quelle parole, assolutamente votiamo l'Instituto di redimere e gli atti tutti necessariamente presupposti alla consegna in pegno di noi medesimi; nella stessa guisa assolutamente promettiamo, in os-

sequio della fede, di dar noi stessi per liberare gli schiavi, che trovansi nel pericolo di rinnegarla. Per mettere ciò in pratica nessuna condizione si frappone, che possa ritardare il voto; ma deve subito eseguirsi sempre che la loro fede sia in pericolo ed il solo mezzo per redimerli sia la consegna di noi stessi. Quindi i nostri religiosi non prendano le parole suddette come una condizione, ma nel senso di una espressione e dichiarazione, che il voto dell'Ordine, oltre alla redenzione assoluta degli schiavi, tende anche assolutamente a quella carità perfettissima, in forza della quale i nostri religiosi, col dar se stessi, redimano le anime dalla necessità e dal pericolo di rinnegare la fede; e ciò eseguiscano sempre e dappertutto senza condizione alcuna.

" 6. Dichiariamo inoltre, che in forza della natura stessa di questo voto conviene sommamente, che i nostri religiosi siano sempre ossequenti alla fede e si esercitino nei suoi atti; facendo spesso di essa esplicita professione acciò avvenendo il caso, in cui debbano mettere in pratica il voto, che fecero con tanto eroismo, di dar per essa se stessi e la loro vita, il facciano senza paura; che anzi l'affron-

tino con coraggio e francamente. Nel tempo poi, che stanno in pegno tra gl'infedeli od attendono alla Redenzione se siano interrogati sulla loro fede o (ciò che più spesso avviene) siano indotti a negarla o costretti a soffrire per essa, e per l'adempimento del loro uffizio, prigionia e tribolazioni, dovranno pensare a qual felice sorte Dio siasi degnato di chiamarli, costituendoli difensori della fede e della sua dilezione.

" 7. Finalmente comandiamo che preghino con fervore per gli schiavi, tanto vivi che defunti; acciò quelli che non possono redimere coll'oro e coll'argento, s'ingegnino almeno di sciogliere dai vincoli colle orazioni, o di suffragarli nel Purgatorio. "

Il voto della Redenzione, come è detto di sopra, nel numero 2, ha più bisogno d'esposizione che di leggi; converrà perciò svolgerlo in ogni sua parte, coll'esporre quali ne siano la natura, l'eccellenza e gli obblighi che c'impone; e tanto più sarà ciò opportuno, perchè, essendo tutto proprio del nostro Ordine, trovasi raramente trattato anche dagli autori, che parlano diffusamente degli altri voti. A tal uopo ci è sembrato utile riprodurre con giunte

quello, che, servendoci di mature discussioni fondate su comprovati documenti, ne abbiamo scritto nel *Compendio dello Stato religioso* in forma di dialogo; che è mezzo acconcio assai per rendere facile ed alla portata comune l'intelligenza di materie anche più astruse.

Del voto della Redenzione.

D. Qual è il quarto voto essenziale dell'Ordine nostro?

M. È il voto della Redenzione.

D. Che cosa è il voto della Redenzione?

M. È una promessa volontaria ed assoluta di redimere gli schiavi dai legami dell'anima e del corpo, tanto coll'oro e coll'argento, quanto col dare se stesso in pegno (se fosse necessario) per la salvezza delle anime e per il pericolo di rinnegare la fede.

D. Quante parti tiene questo voto?

M. Due parti: la prima, che è di redimere; la seconda, di darsi in pegno, se fosse necessario, per la redenzione degli schiavi.

D. Perchè la prima non è espressa nella formola della professione?

M. Perchè è implicitamente contenuta e come presupposta alla seconda, che è estensiva

e sussidiaria della prima; poichè contiene di darsi in pegno, in mancanza dei mezzi comuni ed ordinarii per effettuare la compra e riscatto degli schiavi.

D. Perchè si dice essenziale questo voto?

M. Perchè costituisce il nostro Ordine, a differenza di qualunque altro, nella sua specie e sostanza in forza della sua primiera istituzione; la quale per comando della Vergine SS.ma il nostro Patriarca S. Pietro Nolasco volle espressamente, che avesse forza di strettissimo voto; e per tale si dovesse intendere da tutto l'Ordine; come infatti l'hanno sempre professato i nostri Religiosi, e confermato coi fatti.

D. Come si può dire essere questo voto essenziale al nostro Ordine, e che l'abbiano sempre professato i nostri religiosi, se per ben 370 anni in circa, incominciando dalla Fondazione, non trovasi espresso nella formola della professione?

M. Sebbene sia più che certo che per tanto tempo non vi si trova espresso, come consta dalla collezione delle prime fatta l'anno 1272, e delle seconde nel 1327, colle quali si regolò quasi tutto l'Ordine fino al 1588, questo non

fa che non si professasse fin dalla fondazione dell'Ordine implicitamente, il che non deve sembrare strano o singolare. Potrebbesi ciò provare con mille esempii, se la cosa non fosse da se stessa bastantemente chiara. Addurremo non ostante quello dell'inclito Ordine dei Predicatori, il quale altro voto non esprime nella formola della sua professione, che quello dell'obbedienza, il quale, secondo S. Tommaso, contiene in sè gli altri voti. Quindi è chiaro, che professando i nostri antichi, obbedienza ai superiori secondo le Costituzioni; e contenendosi nelle medesime il voto della Redenzione, implicitamente ne professavano anche il voto, sebbene non espresso nella di lei formola.

D. Non facendosi menzione nella vigente formola della professione, che di stare in pegno presso i Saraceni per la redenzione degli schiavi cristiani, non siamo dunque tenuti, anche se fosse necessario, a dar la vita pei medesimi?

M. Siamo anche a questo strettamente obbligati; poichè, sebbene nella professione non si esprima tutta la materia ed obbligo del voto di redimere; nonostante, promettendo noi quello che sta espresso nelle leggi e Costituzioni dell'Ordine, ne deriva che siamo anche tenuti a

dare per la redenzione degli schiavi la vita, come le medesime leggi prescrivono.

D. Perchè si dice nella definizione del suddetto voto *dai legami dell'anima?*

M. Perchè in tal modo il nostro Ordine dirige la redenzione sensibile al lucro e libertà spirituale delle anime, che, tendendo sempre ad una carità perfettissima, assoggetta i suoi religiosi alle catene, al sangue ed alla stessa morte per redimerle dal pericolo di rinnegare la fede e dalla dannazione eterna; essendo questo il principale scopo del voto della Redenzione.

D. Vi si aggiunge la condizione *se fosse necessario*, dunque questo voto non è assoluto, ma condizionato, almeno nella seconda sua parte?

M. Sebbene sia vero che la condizione s'indica colla particola *se,* non ostante però questa non sempre dinota ciò che nel voto è propriamente condizione, e lo distingue dall'assoluto in frase teologica; può molte volte esservi, ed esservi solamente per determinare e modificare la materia, tempo ed occasione, alla quale tende il voto; senzachè per questo sia condizionato. In tal modo succede nel nostro voto, cioè di redimere colla consegna di noi

stessi in pegno, quando sia necessario per la redenzione d'uno schiavo, che sia in pericolo. Si trova in questo il significato e tutta la materia del voto senza condizione alcuna, che lo ponga in classe diversa dal voto assoluto, sebbene colla determinazione e modificazione della materia, occasione e tempo, ai quali si riferisce; in guisa che siccome il voto nella sua prima parte, che è di redimere, non è condizionato, sebbene non sempre vi siano mezzi per far la Redenzione e siano incerte la materia, l'occasione ed il tempo; così non è condizionato nella sua seconda parte, sebbene non sempre occorrano schiavi in pericolo e vi sia bisogno di consegnarsi in pegno pel loro riscatto. Inoltre anche l'istituto di redimere sarebbe condizionato; poichè non può esercitarsi senz'esservi schiavi; e sebbene vi siano, se non si trovi chi voglia venderli. In questa seconda parte del voto vi si aggiunge (*se fosse necessario*); poichè avendo danari per comprare lo schiavo, sarebbe un'azione disordinata ed imprudente, che il redentore per riservare il danaro impegnasse la sua persona. Questo ci persuade e fa vedere che vi si mette il *se*, non per sospendere l'obbligo, come avviene nel voto

condizionato, ma per modificare e determinare la materia ed il quando, per non commettere un'azione disordinata ed aliena dal voto. Lo prova ancora ciò, che supposto lo schiavo nel pericolo, e supposta la necessità d'impegnarsi per il suo riscatto, entra subito ed è dovuta l'esecuzione, senza che per effettuarla s'aspetti condizione alcuna.

D. In qual necessità degli schiavi ci obbliga il voto ad impegnarci per la redenzione dei medesimi?

M. Il voto del nostro Ordine ci obbliga a darci in pegno per la redenzione di quello schiavo, il cui rischio di mancare alla fede è tale, che lo costituisce in grave necessità spirituale, sebbene non sia estrema; nella quale, non solo i Mercedarii, ma qualunque cristiano è obbligato, per comune precetto della carità, ad esporsi anche al pericolo di perdere la vita e soffrire qualunque incommodo per la salvezza spirituale del suo prossimo; come lo prova San Tommaso (Op. 18, de *Perf. vit. spir.* c. 14). Che noi siamo obbligati ad impegnarci nella semplice grave necessità spirituale dello schiavo pericolante, resta evidentemente provato dalla natura stessa del voto, il quale, acciò non sia

inutile e vacuo, deve operare qualche cosa, e però tendere in una carità maggiore di quello sia a tutti comune; ma a tutti è comune di dover esporsi al pericolo di morire per la necessità estrema della salute spirituale del prossimo; dunque sarà proprio e speciale di chi professa questo voto di dar la vita per la sola grave necessità, senza aspettare l'estrema.

D. Qual cosa si esigge per conoscere questa grave necessità?

M. Basta la sola ragionevole e prudenziale temenza, che uno schiavo sia per rinnegare la fede, se non si redime; nè si richiede una morale certezza, la quale suppone un'estrema necessità.

D. Questo voto consisterebbe forse nel consegnarsi persona per persona; cioè in un puro ed assoluto cambiamento del redentore per lo schiavo; oppure nel darsi il redentore come pegno in potere dei Saraceni, finchè non si paghi il convenuto prezzo dello schiavo redento?

M. In questo secondo modo e non altrimenti deve intendersi il voto; poichè questa è stata sempre l'intelligenza della consegna di noi stessi, che professiamo; e tale e non di modo diverso è stata sempre la pratica: questo è

che trovasi scritto costantemente nelle nostre costituzioni ed istruzioni antiche e moderne; senza che si trovi un'espressione, che dinoti una consegna nuda ed assoluta di persona per persona. Negli stessi termini si dichiara questa parte del voto nella formola della professione; essendo più che certo che, parlando di quel caso preciso di consegnarsi il Religioso per la redenzione degli schiavi, non si sarebbe taciuta la pura ed assoluta commutazione. Lo stesso dimostra l'esempio di S. Pietro Nolasco, di S. Pietro Pascasio, di S. Serapione, di S. Raimondo, di S. Pietro Armengaudo; come risulta da varii documenti e dai rispettivi uffizii, compreso quello della Vergine SS.ma della Mercede. Lo stesso affermano i Sommi Pontefici Bonifacio VIII, e Paolo V. Altronde questa promessa sarebbe inutile e senza effetto per il fine della Redenzione, supposto che l'ingordigia maomettana non vuole il cambio d'un cristiano per l'altro, ma di venderlo per averne il prezzo.

D. Come deve intendersi questo voto di darsi in pegno per la liberazione degli schiavi?

M. Il darsi in pegno in questo caso altro non è, che un sostituirsi il P. Redentore in

luogo dello schiavo; è un addossarsi tutto il peso della di lui cattività, fino a pagarsi il convenuto prezzo: è un sottomettersi all'arbitrio e crudeltà dei Saraceni, tollerando con pazienza e per carità tutti i possibili maltrattamenti, ed anche la stessa morte, senza che il redentore schiavo si riservi alcun dritto o ragione; non essendo questo voto in modo alcuno allegerito dall'indennità, della quale secondo le leggi comuni, godono le cose impegnate in altra mano. Tanto significano le parole darsi in pegno sotto il potere dei Saraceni, secondo l'uniforme intelligenza di tutto l'Ordine, come lo dichiarò il S. Pontefice Callisto III.

D. Sarebbero obbligati i nostri religiosi a redimere uno schiavo, che non fosse cristiano?

M. Non avrebbero obbligo: perchè in tal caso mancherebbe il fine primario del voto, che è quello di redimere le anime dal pericolo di rinnegare la fede e dell'apostasia; e perchè altro non si promette nella professione, che di star in pegno in potere dei Saraceni, se la necessità lo esigga, per la redenzione degli schiavi cristiani.

D. A più di darsi in pegno per la libera-

zione dello schiavo cristiano, ad altro obbliga questo voto?

M. Obbliga ancora, non solo a raccogliere le limosine, se lo comandi il superiore; ma anche a fare qualunque altra cosa venga imposta, senza la quale non possa effettuarsi la redenzione.

D. E se ciò non si potesse?

M. Devesi allora almeno pregare con fervore per gli medesimi schiavi, acciò vengano da Dio aiutati a soffrire con rassegnazione le loro pene o, se defunti, siano suffragati nel purgatorio.

D. Per peccare gravemente contro questo voto si richiederà che il Prelato comandi sotto pena d'ubbidienza?

M. Ciò non si richiede; ma basta solo che non si eseguisca qualunque suo benchè leggiero comando; poichè cade in materia, che obbliga d'altra parte in ragione del voto.

D. Lo scopo dell'Ordine della Mercede è ora venuto meno coll'abolizione della schiavitù dei cristiani presso i Saraceni; sarà perciò esso Ordine divenuto inutile?

M. Bisogna aver presente che lo scopo principale, che si prefigge l'Ordine della Mercede

nella redenzione degli schiavi cristiani è, come si è detto, la salvezza delle anime; e che la redenzione dei corpi è il mezzo cui si astringono i suoi allievi con voto solenne per conseguirla. Mancato questo mezzo coll'abolizione della schiavitù, non perciò desistettero essi dal procurare la salute delle anime con altri mezzi; con quelli specialmente, che somministra loro lo Stato religioso, che professano coi voti solenni di ubbidienza, povertà e castità come gli altri Regolari. E che sia così si rende manifesto dall'impegno in cui perdurano di santificare se stessi coll'osservanza dei voti; e di giovare al prossimo colle preghiere, colle sacre funzioni, coll'amministrazione dei sacramenti, col prestare aiuto nelle parrocchie e col reggerle ancora secondo il bisogno, colla predicazione, coll'insegnamento; coll'esercizio in somma della vita attiva e contemplativa, propria del loro Instituto. Che anzi, per compensare sempre meglio l'utilità somma, che proveniva ai fedeli dall'esercizio del quarto voto, è stata riattivata ed estesa a tutto l'Ordine l'opera delle Missioni (1), per disposizione del-

(1) Benedetto XIV con Breve dato in Roma il 24 maggio 1741 eresse in Collegi di Missionari i conventi

l'attuale Maestro Generale Valenzuela, riconosciuto anche dal regio governo; e nei conventi particolari si è dato mano ad altre opere spi-

---

dell'Ordine della B. V. della Mercede, che fin dai primordii di esso erano destinati per le Missioni, ed approvò gli statuti ed ordinazioni da osservarsi da tutti e singoli i Padri Missionari dei Collegi e Seminari eretti e da eriggersi in detto Ordine per le Missioni; nel qual Breve così leggesi: " Fra gli altri Ordini di sacri operai instituiti nella Chiesa cattolica è senza dubbio l'Ordine della B. V. della Mercede, i cui alunni non possono avere carità maggiore di quella di dare la vita per i loro simili, che deve ripromettersi dalla paterna nostra carità e dalla benevolenza della Sede Apostolica una speciale predilezione e meritate lodi, acciò proseguono con sempre maggior lena a ben meritare dei loro prossimi, parte liberandoli dalla immane tirannia dei turchi, parte instruendoli nei misteri della Fede cattolica, parte confermandoli nella medesima. „

Enumera quindi i conventi eretti nelle Provincie della Spagna dal Generale dell'Ordine Mesquia in collegi e seminari per le Missioni " con frutto abbondantissimo delle anime, come attestano, dandone grazie al Principe dei pastori N. S. G. Cristo, i Vescovi e Parrochi della Spagna. „ Seguono gli statuti per i detti Collegi e Seminari delle Missioni eretti e da erigersi nell'Ordine della Mercede, e la loro approvazione della S. Sede. (V. *Const. Ord. d. Mer.* cit. p. 294).

rituali e temporali di pubblico vantaggio. Siane ad esempio la fondazione del grandioso pubblico collegio per l'istruzione ed educazione della gioventù nel convento di S. Giacomo del Chilì, eseguita anch'essa per risoluzione del prelodato Maestro Generale; e la questua nei varii paesi di Sardegna, che, ad imitazione di quella per la redenzione, si addossarono spontaneamente i Mercedarii dell'isola, per la fabbrica dell'ospedale della capitale; e, questa finita, per altre pie opere di beneficenza: il che fecero col consenso del Vicario Generale dell'Ordine Miguel e col gradimento ed autorizzazione del re di Sardegna Carlo Alberto, dell'Arcivescovo di Cagliari e degli altri Ordinarii dell'isola. Per i quali motivi hanno avuto l'onore i Mercedarii di essere fatti segno agl'improperii e persecuzioni dei tristi, come gli altri Ordini religiosi, e di essere a parte dell'elogio, che l'immortale Pio IX facea dei Regolari, chiamandoli sceltissimi soldati di Cristo, che furono sempre di grandissimo aiuto, ornamento e difesa della società civile e cristiana.

D. Ma almeno il voto della redenzione non sarà a sole parole od inutile dopo l'abolizione della schiavitù?

M. No fermamente; perchè l'obbligazione del voto consiste specialmente nella volontà di chi lo fa e nell'intenzione di adempirlo: ora i Mercedarii fanno sempre il quarto voto di redimere gli schiavi cristiani dal potere dei Saraceni, con piena libertà e col fermo proposito di eseguirlo allorquando se ne presenti il bisogno; e se non mandano ad effetto questo atto eroico di carità è per motivi affatto indipendenti dalla loro volontà; non è dunque di sole parole il quarto voto. Ma neppure è inutile; poichè anche di fatto lo adempiono nel miglior modo possibile. Chi promette, dice S. Tommaso, in quanto si obbliga a dare, già dà in qualche maniera: come dicesi che uno fa una data cosa quando è causa di essa; perchè l'effetto virtualmente contiensi nella causa; ed è perciò che non solo a colui che dà, ma eziandio a chi promette si rendono grazie.

Pertanto sebbene sia vero che i Mercedarii non possono al presente fare il sacrifizio dei loro beni, pene, travagli, libertà e vita a pro degli schiavi cristiani, come facevano costantemente prima dell'abolizione della schiavitù, non per questo è lecito l'inferire che sia di-

ventato inutile il voto della redenzione ; bensì che sia venuta meno la materia per eseguirlo, come è patente a tutti.

Anche nei voti emessi nelle altre Religioni manca spesso la materia per metterli in pratica ; non perciò può inferirsi che gli uni si risolvano in vane espressioni e siano le altre di niun vantaggio.

II.

FONDAZIONE DELL'ORDINE DELLA MERCEDE

La celestiale e reale origine del nostro Ordine è invittamente provata dall'Uffizio della Discesa della SS. V. Maria della Mercede per fondarlo, dagli Uffizii del N. Patriarca S. Pietro Nolasco e di S. Raimondo di Pegnafort, dalle asserzioni di molti Pontefici, di Sovrani, di autori degni di fede e da inconcussi documenti, i quali affermano in sostanza che mentre Pietro Nolasco, uomo insigne per ricchezze e santa vita stava, nella notte del 1° Agosto 1218 in Barcellona profondamente assorto nell'escogitare i mezzi più acconci a dar soccorso ai molti cristiani gementi sotto la dura schiavitù dei mori, la stessa SS. Vergine gli si diè a vedere, con placido sembiante e vestita di bianco, e gli disse che sarebbe cosa accettissima a lei ed al suo Figliuolo Unige-

nito se in onore suo si instituisse un Ordine religioso, il cui scopo fosse di liberare gli schiavi oppressi dalla tirannia dei Turchi. Dalla qual visione confortato il Nolasco e godendone sommamente vieppiù s'infervorò nel santo proposito di spezzar le catene di quelli infelici.

Rivelazione consimile fu fatta nella stessa notte dalla Madre di Dio al Re Giacomo I di Aragona ed al Canonico di Barcellona D. Raimondo di Pegnafort, confessore d'entrambi, i quali comunicatasi a vicenda la mattina appresso la celeste rivelazione, esultanti ne ringraziarono la Regina del Cielo e risolsero di metterla in pratica coll'istituire un Ordine in onore della stessa Vergine Madre, sotto l'invocazione di Maria V. della Mercede della redenzione degli schiavi. Fatto partecipe il Vescovo di Barcellona D. Berengario di Palaziolo della celeste visione e della presa risoluzione, di comune accordo stabilirono che il 10 dello stesso mese, giorno sacro a S. Lorenzo Martire, fosse destinato all'esecuzione del comando della Vergine benedetta con la Fondazione del nuovo Ordine in modo solennissimo nella Cattedrale di Barcellona dedicata alla S. Croce.

Immenso popolo si riunì in tal giorno nella Capitale della Catalogna, attrattovi da ogni parte della Spagna dalla singolarità del celeste favore e dalla straordinaria funzione, con a capo molti Vescovi ed altri distinti ecclesiastici, Principi, Conti, Nobili Cavalieri e Ministri di Corte, che in poco d'ora rimpierono la vasta Chiesa.

All'ora stabilitasi, si recò il Sovrano circondato da nobilissimo corteggio, con D. Raimondo di Pegnafort alla destra e Pietro Nolasco alla sinistra. Sedutosi il Re in maestoso soglio, incominciò il Prelato Pontificale Solenne, e dopo il Vangelo salì in pulpito D. Raimondo di Pegnafort, che con commovente ed eloquente sermone notificò al popolo la celeste rivelazione e comando; ed esaltò la misericordia mostrata dalla Madre di Dio verso i poveri schiavi, per la redenzione dei quali fondavasi in quel momento l'Ordine religioso da essa stabilito sotto il titolo di N. S. della Mercede o della Misericordia.

Inginocchiatosi allora il Nolasco ai piedi del Vescovo, fu vestito del s. abito di color bianco ordinato dalla stessa Vergine in questo modo: porse D. Raimondo al Re lo sca-

polare del quale tenendo il Re col Vescovo la parte anteriore, e la posteriore D. Raimondo, tutti e tre assieme ne indossarono il Nolasco, come riferisce l'*Anonimo* del 1323, nel libro esaminato ed approvato nel Processo per la Canonizzazione di S. Maria di Cervellione.

Tosto il re collocò sullo scapolare del Nolasco le sue regali insegne, le quali volle fossero sormontate dalla Croce bianca in campo colorato della Cattedrale, che offrì il Vescovo in memoria di essere stata instituita in essa la nostra santa Religione, e diede facoltà al Nolasco ed ai di lui Religiosi di portarle in perpetuo a decoro dell'Ordine novello ed in onore di Dio e della sua Real Maestà.

Nell'istante fece il Nolasco la professione dei quattro voti anticamente permessa al primo ingresso nella Religione. Professo che egli fu, e costituito supremo capo dell'Ordine, ufficio prima conferitogli dalla stessa SS. Vergine, e nominato Maestro Generale (titolo questo che davasi dai Papi e dai re alle autorità supreme degli Ordini militari), vestì dell'abito di religiosi Cavalieri laici a presenza del Sovrano i suoi tredici primi compagni nominati a ciò disposti: D. Guglielmo di Bas, D. Bernardo di

Corbera, D. Arnaldo di Carcassona, D. Raimondo di Montoliu, D. Raimondo di Moncada, D. Pietro Gualmo di Cerveglione, D. Domenico Dos ò Dosso, D. Raimondo di Ullestret, D. Hugo di Mataplana, D. Guglielmo di Sangiuliano, D. Bernardo di Scorna, D. Ponzio di Solanes e D. Raimondo di Blanes.

Fu allora che il Re, col dar principio alla nostra Religione, le concesse eziandio la privativa della Redenzione degli schiavi in tutta la corona d'Aragona e le donò per abitazione parte del suo palazzo, una volta ospedale dei pellegrini, coll'annesso Oratorio, il quale è perciò la culla del nostro Ordine. Illustrolla eziandio coll'onorifico titolo di Militare, come prova ampiamente il Ribera nel suo libro: *Milicia Mercenaria.*

Molte altre grazie e privilegii ebbe in seguito la nostra Religione da esso, dai successori, da altri Sovrani e dai S. Pontefici, che sarebbe lungo l'annoverare: dei quali si può avere un saggio nelle molte Indulgenze contenute nel Catalogo delle Indulgenze, che si suol dare ai Confratelli della Mercede, e nell'Elenco dei privilegii reali annesso alla patente degli Operai ed Obrieri che loro spedivasi in Sardegna dai Commendatori dei rispet-

tivi conventi, e può vedersi nel nostro Opuscolo: *Della Statua miracolosa della Vergine di Bonaria*, Cagliari, 1868, pag. 78.

Singolare predilezione mostrò sempre la celeste nostra Fondatrice al suo Ordine con frequenti colloquii col Nolasco, con ripetute apparizioni ai suoi figliuoli, colle prodigiose sue imagini nelle loro chiese e colle innumerevoli grazie impetrate in loro vantaggio dal suo Unigenito: tra le quali è consolantissima quella, di cui parla il Neyla nella sua opera: *Gloriosa fecundidad de Maria*. Narra in essa, a pag. 460, di aver udito dalla bocca stessa del gran servo di Dio P. M. Fr. Giovanni Molina mercedario, in uno dei frequenti discorsi, che egli solea fare ai suoi religiosi sull'amore materno, che la Regina del Cielo avea pei suoi figliuoli i religiosi della Mercede, le parole seguenti: " Era sì grande la sollecitudine con cui li assisteva ed assiste, per conseguire la loro spirituale salvezza, che giunse ad aver ottenuto in forza della sua pietosa e potente intercessione che nessuno del nostro Ordine si fosse fin allora dannato; e che ciò sapeva bene per la rivelazione fatta dalla stessa Regina ad un suo servo. "

Aggiunge il Neyla, che dalle circostanze può ben conghietturarsi, che la rivelazione fu fatta al Molina medesimo, e che la tacesse per umiltà e prudenza. Infatti era il Molina religioso penitente e dotato del dono di profezia, e morì in fama di santità il 20 Dicembre 1652, in Saragozza, dopo aver rivelato il tempo della sua morte, che fu accompagnata da varii prodigii, come attestano i nostri storici.

A favori sì straordinarii non mostrossi ingrato l'Ordine della Mercede; che anzi si studiò di corrispondere ampiamente coi suoi 7 Santi canonizzati, e col numero di oltre 1500 SS. Martiri (e tra questi più di 120 nel nuovo mondo), numero che raccolse da varii autori l'esatto P. Vidondo, Redentore, Qualificatore del S. Ufficio e Procuratore Generale della Curia Romana, nel suo libro: *Espejo Catolico*, dato alla luce nel 1658, pag. 199. " Nel qual " numero non entrano, egli dice, i tanti reli- " giosi particolari e Conventi, che in diverse " Provincie furono dagli eretici e dai turchi " decollati, arsi e crocifissi, o per non aver " potuto consegnar loro nel tempo stabilito " il pattuito prezzo degli schiavi redenti, od " in odio dei cattolici. „ V. anche *Ribera*,

Real Patronato, pag. 608. Dal Vidondo in poi può anche ragionevolmente asserirsi che gli uni e gli altri saranno stati non pochi. Nè son qui da tacersi i più che 80 confessori di riconosciuta santità, e le molte religiose di cui si scrisse la santa vita, ed i molti predicatori e missionari, che sparsero i loro sudori nei paesi colti e nelle inospiti regioni d'Europa, d'Africa e d'America a benefizio dei fedeli ed alla conversione d'innumerevoli idolatri.

Erano mercedari infatti il P. Giovanni Solarzano, compagno di Cristoforo Colombo, che piantò la prima croce nell'isola di Cuba; il P. Bartolomeo Olmedo, uomo di santa vita ed Apostolo del Messico; il P. Michele Orense, che piantò la prima croce nel Perù, e vi convertì moltissimi; il P. Antonio Rendon, che col sacerdote secolare Bartolomeo Rodrigo fu il primo predicatore del Vangelo nel Chilì, e col P. Carrea accompagnò la prima spedizione di Diego di Almagra e quella di Valdivia; il P. Agostino Guevara, apostolo dei Chonos e Chilotes e molti altri ancora, i quali scoperta che fu l'America, seguitando le bandiere dei conquistatori, procuravano di sottoporre gl'indigeni al soave giogo della legge di Cristo.

Pugnarono i mercedari contro i turchi, come cavalieri laici, con S. Luigi alla conquista di Terrasanta, e col loro S. Fondatore a quella di Valenza, Maiorca, Siviglia e Murcia (*Ribera, Milicia*, § 32 e 56); e coi re di Spagna alla cacciata dei Mori.

Illustrossi anche l'Ordine della Mercede, e si rese benemerito della Società e della Chiesa coi suoi 16 Cardinali, 5 Patriarchi ed oltre 400 tra Arcivescovi e Vescovi, coi suoi Primati, Nunzii Apostolici, Vicerè, Ambasciatori, Consultori di s. Congregazioni, Consiglieri di Re, Capi di Cortes e Parlamenti, Gran Cancellieri di Università, Predicatori di Corte e Cappellani Regii; coi suoi 1000 scrittori in circa in diversi rami dell'umano sapere, coi molti professori, che si resero illustri nelle celebri Università di Salamanca, Alcalà, Parigi, Tolosa, Montpellier, Roma, Napoli, Palermo, nel nostro ed in altri Ordini religiosi, in Collegi Pontificii o Regii ed in Seminarii di varie Diocesi; e tutto ciò, nonostante la poca estensione dell'Ordine nostro in paragone di altri, e l'impegno sempre mostrato di eseguire il comando del nostro santo Fondatore, (riferito dal Ribera: *Real Patronato*, pag. 83) „ il quale, come

scrive il citato *Anonimo*, intento come era alla Redenzione, vendeva tutto il suo; e comandò che venissero occultate le virtù dei suoi religiosi, che si seppellissero occultamente i santi loro corpi in luogo lontano dalla frequenza degli uomini; acciò i religiosi, invaniti dalla gloria di sì preclare gesta, non s'intiepidissero nella loro sollecitudine per gli schiavi.

Ma, non men che in altre opere, si rese benefico il nostro Ordine nell'adempimento costante del suo quarto voto colla redenzione di schiavi cristiani dal potere dei Saraceni, il cui numero difficilmente si può stabilire, ma che certamente fu grandissimo. In prova leggasi nel citato nostro opuscolo a pag. 73 la seguente valevolissima testimonianza riferita dal giornale l'*Armonia* N. 64, 17 Marzo 1863:
" L'opera della redenzione degli schiavi. Mon-
" signor Pavy, Vescovo di Algeri, in un di-
" scorso testè pronunziato nella chiesa di S. Giu-
" seppe a Marsiglia, diede importanti ragguagli
" statistici sull'opera della redenzione degli
" schiavi negli stati barbari. Da notizie da lui
" attinte negli archivi dei diversi consolati
" cristiani risulta, che il numero degli schiavi
" riscattati dai Padri dell'Ordine della Mercede

“ e dai Trinitari, dalla fondazione di questi “ due ordini sino alla conquista di Algeri nel “ 1830, ossia nello spazio di cinque secoli e “ mezzo, ammonta a un milione e quattro- “ cento mila. Le somme impiegate a tal fine “ da queste due opere formano un totale di “ quattro miliardi ed ottocento milioni. „ (I quali darebbero in media L. it. 3428,57 per ciascun schiavo). Il qual numero di redenti può sembrare esagerato a chi non rifletta a quanta preponderanza ed audacia per terra e per mare giungesse in quei tempi nefasti la mussulmana efferatezza ed ingordigia; ed a chi non conosca come noi le rovine da loro accumulati nella Sardegna, specialmente nel litorale tuttora visibili negli avanzi di molte chiese, conventi e villagii intieri, le cui popolazioni o furono fatte schiave dai turchi nelle loro secolari scorrerie, o ripararono nell'interno per sfuggirle. Siane ad es. la memoranda invasione di Carloforte nell'isola di S. Pietro, separata dalla Sardegna da un non largo canale, avvenuta nel cuor della notte del 2 settembre 1798; in cui i turchi capitanati da un rinnegato fecero schiavi 830 popolani d'ogni età e sesso, e devastarono, ruppero, profanarono e vilipesero

quanto non poterono rapire. Furono quelli infelici stivati seminudi nella sentina delle navi, a supplimento di zavorra. Nè meno orribile fu il loro viaggio a piedi, a capo scoperto, sotto un sole cocentissimo, dal luogo di sbarco sino alla fortezza di Tunisi, ove attendeansi dalla ferocia mussulmana crudeli trattamenti ed onte senza numero. Durò la loro schiavitù ben 5 anni, dalla quale furono redenti colla somma di L. 654,664 (enorme per la dissanguata Sardegna) raggranellate colle oblazioni spontanee, colle rendite della Chiesa e colle copiose questue dei PP. della Mercede: dai quali, rimpatriati appena furono condotti processionalmente alla Cattedrale accompagnate dalle più notabili persone del paese, per rendere solenni grazie all'Altissimo della ottenuta liberazione. La parte maggiore delle redenzioni sovra menzionate da Monsignor Pavy, ci pare che si dovrebbe assegnare ai Mercedari, se si consideri che i Trinitari fondati quattro lustri appena prima di loro non emettono il voto, di rimanere in pegno a costo della vita per la liberazione degli schiavi, ma solamente sono tenuti a mettere a parte il terzo delle loro entrate per redimerli; e che i Mercedari soli

ebbero nella loro fondazione la privativa di redimerli, esclusi cogli altri, anche i Trinitari, e di questuare per essi nel regno di Aragona, la quàl privativa si estese poi a tutti gli immensi possedimenti spagnuoli.

Nè alla sola Africa si limitarono le redenzioni fatte dai Mercedari, ma nella stessa Spagna dovettero per necessità essere copiosissime. Dominava infatti il Saraceno nell'anno, in cui fondavasi il nostro Ordine, e tenea oppressi sotto il ferreo suo giogo i regni di Siviglia, Granata, Jaen, Cordova, Murcia, Valenza, e le isole di Maiorca e Minorca; innumerevoli perciò dovettero essere gli infelici ditenuti in ischiavitù.

Che se nel 1311, in che i predetti regni, fuorchè quello di Granata, erano liberi dai Saraceni, stavano in questo più di 30,000 schiavi, (Ribera, *Milicia Mercenaria*, p. 3,) che cosa sarà stato quando tutti i predetti regni gemevano sotto la loro barbarie? Stato sì deplorabile persisteva anche nel 1386, come si ha da un R. Privilegio del re D. Pietro III che leggesi nel real Registro *Gratiarum*, attestato dall'Arcivescovo Turritano Fr. Giacomo, da D. Ramon Vescovo di Elnas e da altri ivi

nominati, in cui dicesi: " mise in chiaro l'e-
" sperienza, che da molto tempo in quà più
" frequentemente del solito molti cristiani sono
" fatti schiavi dagl'infedeli agareni; e con a-
" stuzia e colla forza sono indotti a farsi mao-
" mettani, od a consumare la loro vita in
" crudele schiavitù. „

Opere sì preclare, quali sono le sovra menzionate, doveano essere per necessità frutto di savia legislazione; l'origine della quale può vedersi nel precedente *Compendio dello Stato religioso*, Capo 6. *Della Regola e delle Costituzioni*, pag. 31.

III.

REGOLA DEL N. S. P. AGOSTINO

VESCOVO DI BONA E DOTTORE ESIMIO DELLA CHIESA

Capo 1.

Dell'amor di Dio e del prossimo, dell'unione dei cuori, e della comunione delle cose.

1. Avanti ogni altra cosa, fratelli carissimi, si ami Iddio, e poi il prossimo: perchè questi sono i principali precetti datici da Dio. Eccovi dunque le cose, che ordiniamo doversi osservare da voi, che vivete nel Chiostro.

2. La prima, e per questa appunto vi siete insieme adunati, si è, che viviate nel Monastero con santa concordia, e che abbiate un'anima sola, e un sol cuore in Dio.

3. Nessuna cosa si chiami da voi propria, ma tutte le cose vi siano comuni. Si distribuisca a ciascun di voi dal Superiore vitto e vestito, non a tutti ugualmente, perchè non

tutti siete vegeti allo stesso modo, ma a ciascuno piuttosto secondo il proprio bisogno; come si legge negli atti degli Apostoli, che era loro ogni cosa comune, e si distribuiva ad ognuno secondo il bisogno particolare.

4. Coloro, i quali avevano qualche cosa nel secolo, all'entrar in Monastero la mettano di buona voglia in comune. Quelli poi, che nulla avevano, non cerchino nel Monastero ciò, che fuori non potevano avere. Si conceda però alla loro debolezza quanto sarà di bisogno, tuttochè per la loro povertà al secolo mancassero delle cose necessarie. Ma questi poi non ripongano la loro sorte nell'aver quivi trovato quel vitto e vestito, che fuori non potevano avere.

Capo 2.

Dell'umiltà.

1. Nè s'insuperbiscano vedendosi aggregati a quelli, cui non ardivan d'accostarsi nel secolo; ma tengano il cuore al cielo, e non ambiscano le vanità della terra, onde non comincino i Monasteri ad esser utili al profitto spirituale dei ricchi, non dei poveri, se ivi si umiliano i ricchi, e vi si gonfiano i poveri.

2. Ma quelli pure a vicenda, cui sembrava esser qualche cosa nel secolo, non abbiano a fastidio i loro fratelli, che da bassa condizione sono passati a questa santa società; anzi preferiscano di gloriarsi nella società dei poveri fratelli più che nella dignità dei ricchi parenti. Nè insuperbiscano per aver portato alla comunità qualche cosa delle loro sostanze, nè s'invaniscano per averle lasciate al Monastero più di quello, che se le godessero nel secolo: perchè se ogni altro vizio porta a commettere azioni cattive, la superbia insidia anche alle buone per farle perire. E che giova dar via il suo con dispensarlo ai poveri, se poi la misera anima diventa più superba per aver disprezzato le ricchezze, di quel che lo fosse mentre le possedeva?

3. Vivete dunque unanimi e concordi, ed in voi stessi onorate scambievolmente Iddio, di cui siete fatti vivi tempii.

Capo 3.

Dell'orazione e del divino offizio.

1. Siate diligenti nel far le orazioni all'ore, ed ai tempi stabiliti. Nell'Oratorio nessuno

faccia altro fuor di quello, per cui è stato fatto, e d'onde ne ha preso il nome; affinchè volendo taluno anche fuori dell'ore determinate farvi orazione, permettendoglielo il tempo, non ne sia impedito da chi volesse ivi far qualche altra cosa.

2. Quando pregate Iddio o con salmi, o con inni, ruminate in cuore ciò, che proferite colla bocca. E non cantate se non ciò, che leggete doversi cantare; sicchè quello, che non è scritto per il canto, non si canti.

Capo 4.

Del digiuno e della refezione spirituale e corporale.

1. Domate la vostra carne coi digiuni e colle astinenze sì nel mangiare, come nel bere, per quanto la salute ve lo permette. Quando poi alcuno non può digiunare, non prenda però cibo veruno fuor dell'ora di pasto, se non quando è ammalato.

2. Quando vi portate alla mensa, finchè indi non vi alziate, sentite senza mormorìo o contesa quanto secondo l'uso vi si legge; onde non la gola soltanto abbia il suo alimentto, ma anche le orecchie si pascano della parola di Dio.

Capo 5.

Della cura degl'infermi.

1. Qualora avvenga di doversi usare qualche distinzione nel vitto per certe deboli e delicate complessioni, non dee ciò esser grave o sembrare ingiusto agli altri, i quali per abito o temperamento son più robusti. Nè perciò questi stimino quelli più fortunati, mentre usano cibi loro non concessi; ma si rallegrino anzì seco stessi, potendo colle lor forze far ciò, che altri non ponno.

2. E se a quelli, che sono passati da un educazione più delicata al Monastero, si usa qualche particolarità nei cibi, nelle vesti, nei letti, e nelle coperte più di quello, che si costuma coi più vigorosi, e perciò appunto più felici, questi debbono considerare, quanto quelli si siano abbassati passando dalla lor vita del secolo a questa del Chiostro, benchè non siano ancora potuti arrivare alla frugalità degli altri, che hanno più forte temperamento.

3. Nè debbono pretendere di aver tutti quel trattamento, che a taluno si accorda per tolleranza, non già a titolo d'onore: onde non succeda poi quel detestabil disordine, che nel

Monastero, ove i ricchi, per quanto possono, cercano di rendersi laboriosi, ivi i poveri diventino delicati.

4. Certamente siccome gl'infermi debbono mangiar meno per non gravarsi, così dopo la malattia debbono essere trattati in maniera da potersi presto ristabilire, benchè venissero dalla più umile povertà del secolo, avendo la recente malattia apportato loro quel bisogno, che certi ricchi provano per consuetudine. Ma però ricuperato che abbiano le primiere forze, tornino al loro più felice modo di vivere, il quale ai Religiosi tanto più è conveniente, quanto han meno bisogni; e guariti non si lascino adescare dalla golosità di quei cibi, che il bisogno accordò al loro ristabilimento, anzi stimino più ricchi quelli, che saranno più forti in sopportar l'astinenza: perchè è meglio aver meno bisogni, che aver più cose.

Capo 6.

Dell'abito e della compostezza dell'uomo esteriore.

1. Non sia vistoso il vostro abito, nè affettiate di piacere colle vesti, ma coi costumi.

2. Quando uscite in pubblico, andate accompagnati; e quando sarete giunti al luogo de-

terminato, non vi separate dal vostro compagno. Nel camminare, nello stare, nel modo di vestire, e in tutti i vostri atteggiamenti non fate cosa, che offenda l'altrui sguardo, ma tutto corrisponda alla santità del vostro stato.

3. Ancorchè vi occorra di veder qualche donna, non fissate mai gli occhi in alcuna. Non vi è già proibito quando camminate di veder donne, ma la colpa sta nel desiderarle, o voler essere da loro desiderato con impuro affetto. Nè solo col tatto e coll'affetto s'insinua vicendevolmente ne' cuori la rea concupiscienza, ma cogli sguardi ancora. Nè state poi a dire di aver l'animo ben intenzionato e casto, se avrete gli occhi lascivi; perchè l'occhio impudico è messaggiere d'un cuore non meno impudico. E quando due cuori impudici anche senza parlare si comunicano con vicendevoli sguardi, e secondo l'appetito carnale si compiacciono del reciproco ardore, fugge allora la castità dai costumi, ancorchè il corpo resti intatto dalla sozza disonestà. Nemmeno dee credere chi fissa gli occhi in donna, o si compiace di essere così da lei fissato, di non essere da altri scoperto. È scoperto sicuramente, e anche da quelli, dai quali si lusinga appunto di non esser veduto.

4. Ma ancorchè non si sappia, nè sia da alcuno veduto, come potrà nascondersi a quel supremo osservatore, cui nulla può esser celato? Forse perciò si dovrà credere che non vegga, perchè nella sua infinita oculatezza tuttavia pazienta? Tema dunque il Religioso, che fa professione di santità, di spiacer à Dio, per non piacere impuramente a qualche donna; e per porre un freno al suo sguardo lascivo pensi, che Iddio tutto osserva. Sì, tema; perchè in questa materia si commenda il timore trovandosi scritto, che è in abbominazione al Signore chi fissa lo sguardo.

5. Quando dunque vi troverete assieme in Chiesa, o dovunque siano donne, badate di non mettere a cimento la vostra, o l'altrui pudicizia; che così Iddio, il quale abita in voi, in premio della vostra vigilanza e modestia vi preserverà dalle vostre spontanee cadute.

Capo 7.

Della correzione fraterna, e della pena contro i disobbedienti e contumaci.

1. Qualora poi abbiate scoperto in alcuno de' vostri fratelli questa sfrenatezza di occhi, di cui vi parlo, non mancate di presto am-

monirlo, affinchè non si avanzino questi cattivi principî, ma siano tosto corretti. Se poi dopo l'ammonizione egli sarà veduto di bel nuovo, o in qualsivoglia altro giorno inciampare nello stesso mancamento, allora chiunque lo avrà veduto ricadere, lo manifesti come persona già ferita nell'anima, onde esserne guarito. Deesi però far prima osservare a due o tre altri la mancanza, affinchè mediante la loro deposizione il delinquente possa essere convinto e castigato con competente severità.

2. Nè vi credeste rei di malevolenza per tale indicazione. Sareste anzi rei lasciando perire i vostri fratelli col vostro tacere, ove possiate correggerli con rilevarne i difetti. Imperocchè quando un vostro fratello per paura del taglio volesse occultare una ferita, che ha nel corpo, non sareste voi crudeli in tacerla, e pietosi nel palesarla? Quanto più dunque sarete obbligati a manifestarne la spirituale ferita, acciocchè non arrivi a impudridirsi maggiormente nel cuore?

3. Ma se poi ammonito avrà trascurato di emendarsi, prima di chiamare i testimoni opportuni a convincerlo in caso di negativa, si dee darne avviso al Superiore per tentare di

ridurlo al dovere con una correzione segreta, senza divulgarne la colpa. Ma se lo negherà, allora si dovranno chiamar gli altri, affinchè alla presenza di tutti, non da un sol testimonio, ma da due o tre possa esser convinto.

4. Convinto, che egli sia, come parrà più spediente al detto Superiore o al Superiore maggiore, al cui arbitrio principalmente si rapporta l'affare, dovrà soggiacere alla pena, che gli verrà imposta per sua emenda. Che se ricuserà di farla, e non se ne andrà via da sè, sia scacciato dalla vostra compagnia. Questo non si fa per impulso di crudeltà, ma di compassione, affinchè egli colla sua pestifera infezione non abbia poi ad esser di fatal rovina a moltissimi altri.

5. Quanto vi ho detto del non fissare lo sguardo, sia pure diligentemente e fedelmente osservato nell'investigare, proibire, accusare, convincere, o punire ogni altra colpa, usando carità col prossimo, e odiandone i vizi.

6. Chiunque poi sarà giunto a tal disordine di ricevere di soppiatto biglietti e regali, se spontaneamente confesserà il suo errore, gli si perdoni e si preghi per lui. Ma se sarà colto in fallo e convinto, sia a discrezione del Su-

perior maggiore, o del Superiore locale, gravemente punito.

Capo 8.

Della cura delle cose comuni.

1. Tenete riposte in comune le vostre vesti sotto la cura di un custode, o di due, o di quanti possono essere bastanti a spolverarle, perchè non si guastino dalle tignuole. E siccome siete pasciuti da una stessa dispensa, così vestitevi di un comune vestiario. Quando secondo la convenienza dei tempi vi si dà qualche panno o veste, se nulla osta, non v importi, se a ciascuno tocca ciò, che dimise, o quello già da altri portato; purchè a ciascuno di voi non sia negato ciò, che il bisogno di ciascuno richiede.

2. Che se perciò nascessero tra voi contese e mormorazioni, e taluno si lagnasse di aver ricevuto cose peggiori di quelle di prima, e che di lui si faccia poco conto per non esser provveduto di vesti, come qualche altro fratello, dovete quindi argomentare voi stessi, che state litigando per gli abiti del corpo, quanto vi manchi di quel santo abito inte-

riore del cuore. Però se si ammette alla vostra debolezza di ripigliarvi le stesse vesti, che avevate deposte, riponete ad ogni modo nel luogo stabilito quanto lasciate sotto la cura dei custodi comuni. Così nessuno faccia lavori per se stesso in particolare, ma tutte le vostre operazioni siano fatte a comun benefizio, e con maggior impegno e prontezza, che se le facesse ciascuno per se medesimo.

3. Imperciocchè la carità, di cui sta scritto, che non cerca i propri vantaggi, mostra quindi di preferire il comune al proprio bene, non già il proprio al comune. E però quanto avrete più cura della roba comune, che della vostra, tanto più vi accorgerete del vostro spirituale avanzamento, facendo così fra i transitori bisogni spiccar sopra tutto quella carità, che eternamente dura.

4. Quindi ne siegue, che se taluno donasse a' suoi figli o ad altri suoi parenti religiosi vesti o qualunque altra cosa benchè stimata necessaria, non si riceva di nascosto; ma passi in poter del Superiore, affinchè riposta in comune diasi poi a chi ne avrà bisogno.

5. Che se alcuno avrà celato la roba a lui data, sia condannato come reo di furto.

Capo 9.

Del lavamento delle vesti, de' bagni e di altro bisognevole ai Religiosi.

1. Le vostre vesti si lavino secondo la disposizione del Superiore o da voi stessi o dai lavandai, avvertendo di non contrar macchie nell'anima per l'ambizione di troppa mondezza nelle stesse vesti.

2. Non si neghi l'uso de' bagni, quando il bisogno di qualche infermità lo richiede: ma ciò si faccia senza contrasto e col consiglio del medico, di modo che, anche non volendolo, l'infermo al comando del Superiore si sottometta, e faccia quanto dee farsi per la salute. Se poi l'infermo lo vuole, ma non è per avventura spediente, non si condiscenda al suo volere: perchè talora, benchè dannoso, si crede giovevole ciò, che piace. Nel caso poi, che il male non si manifesti, e tuttavia il Religioso dica di sentirsi male, gli si presti certa fede. Però trattandosi di rimedi piacevoli, quando non costi della loro efficacia e bisogno, si dee prima consultare il medico.

3. Non vadano i Religiosi ai bagni o dovunque occorrerà loro di andare, meno di due

o tre in compagnia; e quegli, che avrà bisogno di portarsi in qualche luogo, vi dovrà andare con quelli, che dal Superiore gli saranno assegnati per compagni.

4. Si commetta a qualcuno la cura degli ammalati, dei convalescenti, e di coloro, che soffrono qualche male benchè senza febbre, affinchè egli si faccia poi dare dalla dispensa quanto conoscerà esser necessario a ciascuno degli stessi ammalati.

5. Tanto quelli, che presiedono alla dispensa, quanto coloro, ai quali viene affidata la cura delle vesti o dei libri, servano senza risentimenti i loro fratelli.

6. Si dimandino ogni giorno i libri all'ora stabilita; e non si diano a chi li chiederà fuor d'ora.

7. I custodi delle vesti siano solleciti a dare vesti e calze a chi le domanda, quando ne abbiano bisogno.

Capo 10.

Del chieder perdono e del rimettere le offese.

1. Non vi siano fra voi contese, o almeno finitele al più presto, affinchè l'ira non cresca

in odio, d'una festuca ne faccia un trave, e renda poi l'anima micidiale: perchè si legge nella Scrittura, che è omicida chi odia il suo fratello.

2. Chiunque avrà offeso altrui con ingiurie, con maldicenze, o anche con rinfacciar difetti, si ricordi di riparar al più presto l'offesa con una debita soddisfazione; e così l'offeso sia altrettanto pronto a condonarla senza più contrastare. Se poi siansi vicendevolmonte oltraggiati, dovranno anche vicendevolmente condonarsi i debiti dell'offesa e dell'emenda. Iddio lo faccia in grazia delle vostre orazioni, che quanto più frequenti, tanto dovrete farle più pure.

3. Egli è poi migliore quegli, che sebbene pronto alla collera, è tuttavia sollecito ad umiliarsi all'offeso, di colui, il quale quanto è tardo a sdegnarsi, tanto più è restio a chiedere perdono. Chi non vuol perdonare al proprio fratello, non isperi di essere esaudito nella sua preghiera: chi poi non vuole mai domandare perdono, o non lo domanda di cuore, non istà bene nel monastero, benchè non ne sia scacciato. Guardatevi pertanto dalle pungenti parole. Che se vi uscissero di bocca, non vi

rincresca di trarne indi il rimedio, ond'ebbero origine le ferite.

4. Quando poi la necessità della regolare disciplina nel reprimere la scostumatezza spingesse voi Superiore a qualche durezza, tuttochè conosciate di aver ecceduto nel modo della riprensione, non si pretende da voi, che domandiate perdono ai vostri sudditi, per non avvilire la vostra autorità con troppo umiliarvi a chi dee starvi soggetto: deesi però chiederne perdono al sovrano padrone di tutti, il quale ben sa, con quanto affetto siano da voi amati quegli stessi, che da voi sono forse più del giusto ripresi. Non sia però tra voi carnale, ma bensì spirituale l'affetto.

Capo 11.

Dell' ubbidienza.

1. Si obbedisca al Superiore come a proprio padre, e molto più al Superior maggiore, il quale tiene di voi tutti la cura.

2. Affinchè dunque tutte queste cose siano da voi osservate, e se alcuna sarà stata meno osservata, non vi si passi sopra con negligenza, ma si procuri di emendarla e correggerla, sarà

speciale incombenza del Superiore locale, massime occorrendogli cose, ove non arrivi il suo potere o la sua forza,di darne avviso al Superior maggiore, che ha sopra di voi maggiore autorità.

3. Non si stimi poi felice il vostro Superiore per la potestà del comando; ma riponga piuttosto la sua felicità nel servire con amorevolezza i suoi religiosi.

4. Riscuota pur egli alla vostra presenza il dovuto onore; ma insieme fra il timore dei suoi pesi e pericoli si umili ai vostri piedi dinanzi a Dio. Dia a tutti se stesso per modello del ben operare. Corregga gl'inquieti, consoli i pusillanimi, accolga amorosamente i deboli e gl'infermi, ed usi pazienza con tutti. Sia amante della disciplina regolare, e l'imponga temendo agli altri. E sebbene il farsi temere, come il farsi amare siano cose necessarie in un Superiore, egli però più si studi di essere da voi amato, che temuto, pensando sempre di dover per voi rendere conto a Dio. Per la qual cosa prestandogli voi maggior obbidienza non solo mostrerete compassione per l'anima vostra, ma per quella ancora del Superiore; poichè quanto è egli tra voi in

posto più eminente, altrettanto si trova in più grave pericolo.

Capo 12.

Dell'osservanza e della frequente meditazione della regola.

1. Il Signore vi conceda la forza di osservare tutte queste cose, come invaghiti della spirituale bellezza, e come spiranti dalla vostra buona condotta il buon odore di Gesù Cristo, non già come schiavi sotto la legge, ma come figliuoli sotto la grazia.

2. Affinchè finalmente possiate in questa Regola come in uno specchio mirarvi, vi sia letta una volta la settimana, onde non trasandar qualche cosa per dimenticanza. E qualora vi ritroverete di aver seguito quanto vi sta scritto, ringraziatene Dio datore d'ogni bene. Ove poi chiunque di voi scorga di aver mancato in qualche punto, si penta del suo trascorso, e sia più cauto per l'avvenire, pregando il Signore, che gli sia perdonato il debito della colpa, e che non abbia a soccombere a qualche nuova tentazione. Così sia.

Termina la Regola del N. S. P. Agostino Vescovo di Bona e Dottor Esimio della Chiesa.

IV.

BRANI DELLA COSTITUZIONE TRADOTTI

NECESSARI A SAPERSI DAI GIOVANI MERCEDARI



Dist. I. - Capo 1.

Dell'Uffizio divino.

" 1. Udito appena il primo segno di ciaschedun' ora, per soddisfare alle quali sette volte tra giorno e notte, ci uniamo nel Signore, si preparino i religiosi; e prima che termini il secondo tutti si portino in coro, quasi correndo con umiltà e devozione dietro l' olezzo del Signore; dove secondo la qualità dell'Ora o della festività con riverenza compiano all'uffizio divino. Che se per caso qualcuno dei chierici non ordinato *in sacris* non vi fosse presente, comandiamo che lo reciti privatamente.

" 2. Ogni giorno in tutte le case dell'Or-

dine si canti la Messa conventuale secondo il rito; alla quale tutti dovranno intervenire. Che se qualcheduno dei chierici o dei laici vi mancasse ne ascolti inviolabilmente una privata.

" 3. Nella messa conventuale e nella privata, oltre le comuni e particolari commemorazioni, sempre che il rito lo permetta, si dica l'orazione per il Papa, per il felice stato della Chiesa, per il Re e per gli schiavi cristiani.

" 4. Tutti i sacerdoti del nostro Ordine celebrino con gravità e modestia la S. Messa; e trattino colle loro mani il Verbo di vita con tal riverenza da far risplendere la sublimità del Sacramento e la loro pietà, religione e fede.

" 5. Nella Messa mettano il tempo che sarà conveniente, acciò non arrechino tedio agli ascoltanti colla prolissità; nè colla fretta siano loro causa di tiepidezza. Nelle solenni impieghino il tempo richiesto dalla solennità; nelle private mezz'ora per lo meno.

" 6. Il sacerdote prima della celebrazione consideri per un po' di tempo la gran sublimità d'un tanto Sacramento, e si umili pensando alla propria viltà; così disposto e non altrimenti osi cibarsi di quel Pane e bere di quel Calice. Dopo la celebrazione, ommesso

ogni altro pensiere di sè, impieghi nel rendere grazie all'Autore di sì gran mistero il tempo conveniente.

" 7. L'uffizio del coro e dell'altare, non solo nelle cose essenziali, ma anche nelle cerimonie e nei riti, si celebri in tutto secondo le romane regole: dove però quelle niente prescrivono, si osservi la rubrica del nostro rituale.

Capo 2.

In qual modo e tempo si debba soddisfare a ciascuna Ora canonica.

" 4. Il modo di recitare e cantare le Ore canoniche sia sempre divoto e grave, con pausa e silenzio alla metà e fine di ciascun versetto conforme alla solennità, acciocchè non arrechi tedio il menomo prolungamento della voce, ma la uniformità della desinenza ne aumenti la devozione ed il profitto. La voce sia parimenti unisona ed accompagnata più che sia possibile dall'attenzione della mente; affinchè sia più grata a Dio e di maggior vantaggio la recita del divino uffizio.

Capo 3.

Dell'orazione mentale.

" 1. Poichè l'orazione mentale è il fondamento ed indivisibile compagna di tutta la vita spirituale colla di cui scorta ci avanziamo di virtù in virtù, finchè non arriviamo all'apice della perfezione; strettamente comandiamo a tutti i religiosi dell'Ordine nostro, che preghino mentalmente due volte al giorno, per lo meno, mezz'ora, se non più ogni volta, di mattina cioè e di sera: memori del profetico detto: *L'anima mia te brami nella notte; e col mio spirito e col mio cuore mi volgerò a te dal principio del giorno.*

" 2. In questo santo ed utile esercizio camminino adunque i religiosi per la battuta via dei santi, avuto riguardo allo stato e bisogni particolari; ed abbiano presente che l'ordinaria causa per cui molti poco o niente s'avanzano in essa, consiste nel cattivo metodo della preparazione, principio, progresso e conclusione della meditazione. Il quale dissipamento d'orazione bramando noi di rimuovere, abbiamo giudicato necessario di dar loro, almeno di volo alcune ammonizioni che dovranno sempre

osservare a fine di praticare quelli atti debitamente.

“ 3. Pertanto facciano attenzione alla differenza che passa tra la preparazione prossima e la rimota; e non mettano minor impegno nell'una che nell'altra. In quanto alla prima (la quale come precedente disposizione deve anteporsi per ricavar frutto dall'orazione) mettansi frequentemente alla presenza divina, allontanino affatto da sè le cattive azioni, i vani ragionamenti, i pensieri mondani, i disordinati affetti e tutte le altre cose che fomentar possano le distrazioni. In quanto alla seconda, avvicinandosi il tempo dell' orazione esaminino bene la loro coscienza, indaghino di qual bene spirituale maggiormente abbisognino, eccitino gli affetti e pensieri più efficaci a fine di poterlo meglio conseguire; eleggano a tal'uopo la materia più atta, la ponderino con qualche opportuna lettura, dirigendola tutta in prudenza, ed in quanto possono a questo fine: così e non altrimenti si accostino con riverenza al luogo dell'orazione.

“ 4. Al principiare dell'orazione, fatto il segno della croce, considerino con viva fede che trovansi alla presenza di Dio, esistente dentro

ed intorno ad essi per essenza, presenza e potenza; il quale penetra gl'intimi sensi del loro cuore, conosce l'opera che intraprendono, e a tal uopo è pronto ad aiutarli. Poi lo adorino come presente, facciano l'atto di contrizione, e gli dimandino la grazia di ben pregare: indi passino colla dovuta rassegnazione alla purificazione dell'intenzione; ed affidandosi totalmente nella divina volontà, si protestino di nient'altro intendere in tale esercizio, se non che d'uniformarsi ad essa, ed il loro maggiore spirituale profitto.

" 5. Nel progresso dell'orazione sempre l'intelletto illumini la volontà, acciò nella meditazione s'accenda il fuoco dell'amor divino. Quindi, incominciando dalle considerazioni della preparata materia, ne percorrano tutte le cause, effetti e circostanze; ora discorrendo, ora ponderando, finchè non giungano ad eccitare qualche divoto affetto, nel quale lascino che la volontà si fermi tutto il tempo che esso farà impressione nell'animo loro; per niente frattanto solleciti di quello che rimanga a meditare. Estinto che sia o intiepidito quel fervore, passino ad altre considerazioni o discorsive o ponderative, valevoli a nuovamente eccitarlo.

Nei quali atti, quasi in un'aureo circolo vadano agirandosi, e tutto diriggano a ben eseguire l'opera incominciata ed allapratica delle virtù.

" 6. Quando l'orazione è per finire, la conchiudano con tre atti. Il primo sia di rendimento di grazie, che nasca in certa guisa dalle cose meditate, e particolarmente dai favori ricevuti dalla divina bontà nel corso dell'orazione: aggiunto quello generale della creazione, redenzione e delle altre grazie compartite tanto a sè, quanto a tutta la Chiesa. Il secondo sia l'atto di oblazione col quale offrano all'Eterno Padre, con perfetta rassegnazione al divin volere, se stessi e le loro opere, unitamente ai meriti di Gesù Cristo, della nostra Madre SSma e dei santi tutti. Il terzo finalmente sia di dimanda di quelle cose che sono necessarie per la loro salute eterna, per la conservazione ed incremento della santa Chiesa, per il di lei supremo Pastore e Signore e pei Prelati tutti; pei Re e Principi, pei Prelati e Redentori dell'Ordine nostro, e di lui benefattori; e specialissimamente per gli schiavi cristiani gementi sotto il potere dei Saraceni o che sono in pericolo di rinnegare la fede; e finalmente per le anime

dei Religiosi e schiavi ditenuti in Purgatorio; interponendovi anche l'intercessione della Beata Vergine, degli Angeli e dei Santi.

" 7. Al qual metodo di pregare adempirassi mattina e sera nel modo seguente: Primieramente quando i Religiosi avanti di Prima si riuniranno in coro, ivi genuflessi invochino umilmente l'aiuto dello Spirito Santo dicendo l'antifona: *Veni sancte Spiritus* ecc. Quindi, per mezz'ora almeno, restino pregando; lo stesso facciano dopo Compieta, premessa la detta preghiera. Alla fine, dopo fatto segno dal Prelato, il cantore incominci l'antifona: *Conceptio tua* col versetto ed orazione come nel rituale.

" 8. Nei tempi indicati siano obbligati i Religiosi tutti, niuno eccettuato, neanche il Maestro Generale, ad intervenire alla orazione mentale, se non si presenti qualche grave impedimento o causa ragionevole, cui raramente si accondiscenda. Quelli però che si trovassero in tal'ora giornalmente altrove, non esclusi quei che viaggiano, preghino mentalmente anch'essi due volte al giorno, appropriandosi quel davidico detto: *In qualunque luogo del suo impero benedici il Signore, o anima mia.*

Capo 5.

Dell' ossequio che prestiamo alla B. V. Maria.

" 1. ... Ordiniamo che l'Uffizio parvo della B. V. Maria si reciti in coro prima o dopo le ore canoniche dai Religiosi chierici e novizii, coll'assistenza del loro Maestro, ai quali, sebbene non comandiamo che si unisca tutta la comunità, raccomandiamo però a tutti nel Signore, o che si accompagnino a loro, o che almeno lo recitino privatamente.

" 2. Il sabato dopo Prima si canti inviolabilmente con solennità in tutti i conventi la Messa della B. V. secondo il rito romano, giusta l'antica usanza dell'Ordine, alla quale rigorosamente vogliamo che intervengano tutti i Religiosi, non eccettuato neanche il Maestro Generale. Nello stesso giorno dopo Compieta si portino tutti i suddetti processionalmente in Chiesa, precedendo la croce cogli accoliti, e seguendo il sacerdote col piviale bianco, ed ivi cantino davanti alla B. V. Maria la *Salve Regina*, finita la quale, incomincino i cantori l'antifona: *Conceptio tua*, che continuerà il coro procedendo collo stesso ordine sino alla cappella della B. Vergine, in cui, giusta l'an-

tica consuetudine dell'Ordine, si conchiuderà col verso ed orazione. Che se il luogo non fosse atto per la processione, si lasci, e si continui e finisca l'antifona ove si è incominciata.

" 7. Finalmente stabiliamo che tutti i Religiosi abbiano nelle loro celle l'imagine della BB. V. Maria, quale salutino nell'entrare e nell'uscire colla bocca, col cuore e con un inchino: lo stesso facciano ovunque nei chiostri e nel convento loro si presenti; così convenendo a figliuoli e servi fedeli: che anzi per dovere siamo tenuti a venerare l'ombra medesima di Signora sì egregia e Madre piissima, sotto la cui protezione troviamo rifugio.

Capo 6.

Delle Ore dei Fratelli laici.

" 1. Acciò i laici, che astringiamo a vita attiva, godano allo stesso tempo anche dei vantaggi della contemplativa, stabiliamo che innanzi di Prima e dopo Compieta intervengano inviolabilmente cogli altri all'orazione mentale.

" 2. Inoltre, affinchè partecipino in qualche maniera del frutto delle Ore canoniche, che gli

iniziati negli Ordini sacri ed i chierici percepiscono giornalmente, ordiniamo che anch'essi lo recitino a loro modo, come segue: incomincino il mattutino dicendo un *Pater*, *Ave* e *Credo*; poi *Domine labia* ecc., *Deus in adiutorum* ecc., *Gloria Patri* ecc.; ed in luogo dei notturni e lodi recitino quindici *Pater* ed *Ave* e conchiudano col dire: *Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster. Per Dominum nostrum* ecc., *Benedicamus Domino* ecc. Le altre Ore incomincino col *Pater*, *Ave* (aggiungendo a Prima *Credo*) e *Deus in adjutorium* ecc. In luogo delle singole ore recitino per ciascuna dieci *Pater*, *Ave*, e le finiscano come il mattutino. Alla fine della Compieta conchiudano tutto il loro uffizio dicendo come i chierici *Pater*, *Ave* e *Credo*.

" 3. Questo è quanto vogliamo corrisponda nell'uffizio maggiore: inoltre acciò la loro preghiera corrisponda anche all'uffizio parvo della B. Vergine, strettamente comandiamo ai medesimi che recitino ogni giorno la terza parte del Rosario, che incomincieranno e termineranno come il mattutino dell'uffizio divino; acciò ritenga anch'esso qualche forma d'uffizio.

Capo 7.

Della frequenza dei Sacramenti.

" 2. I Religiosi non sacerdcti, tanto chierici che laici e terziari dell' Ordine nostro d'ambi i sessi, che vivono nel chiostro, premessa umilmente la sagramentale Confessione, ed altri esercizii di pietà, per i quali intendiamo per lo meno la disciplina comune nei noviziati e privata nei laici, s'accostino in comunità alla S. Eucaristia in tutti i giorni di domenica, non occorrendo prossima ad essa, prima o dopo, alcuna delle seguenti solennità, nelle quali comandiamo loro di comunicarsi; nelle feste cioè di N. S. Gesù Cristo, della BB.ma Madre e Fondatrice nostra, ancorchè non siano di precetto; in entrambe le feste di S. Michele Arcangelo, di S. Giovanni Battista, dei Santi Apostoli ed Evangelisti, di S. Giuseppe, del nostro Padre S. Pietro Nolasco e degli altri Santi dell'Ordine e loro festività: inoltre nel giorno di tutti i Santi della Chiesa e dell'Ordine; e finalmente nei giorni di Assoluzione al popolo. Le quali comunioni da tutti quei che non sono sacerdoti si facciano nei nostri conventi unitamente ai novizii ed ai laici.

Capo 8.

Della Chiesa, di lei santità e culto.

“ 1. Poichè la casa di Dio chiamasi casa di orazione, e perciò le conviene la santità, strettamente comandiamo ai ministri di lei ad invigilare che non vi si tengano ragionamenti, specialmente nel tempo degli uffizii. Proibiamo pertanto nelle chiese (se non si facesse coll'espressa licenza del Prelato), le visite di donne e discorsi politici comunque necessarii ed onesti, anche al vespro. E quand'anche fosse lecito di ciò fare decentemente col detto permesso; non ostante assolutamente proibiamo che tai colloqui si tengano nei luoghi destinati alle confessioni; acciò sedili così santi non abbiano a vergognarsi di cose ancorchè decenti.

“ 2. Facciamo noto inoltre a tutti i Religiosi, che, giusta il decreto del SS. N. S. Innocenzo XI, giammai apprestino o permettano si appresti da altri, nella chiesa, di lei cappelle, sagrestia o chiostri, cibo o bevanda ai secolari sotto qualunque pretesto o di urgenza o di eminenza di persona.

“ 4. In quanto si appartiene al culto della chiesa, sia sommamente sollecito il sagre-

stano (1), che risplenda del debito ed onesto ornamento; e, comprese le cappelle, la faccia spazzare con frequenza. Gli altari siano ogni giorno mondati dalla polvere. Maneggi gli ornamenti tutti non alla rinfusa, ma religiosamente e col riguardo dovuto alle cose a Dio consagrate. Non tolleri che le biancherie si sporchino di soverchio, ma siano lavate con frequenza, specialmente i corporali secondo l'usanza. Se siano lacere abbia cura di rappezzarle, nè lasci che si logorino del tutto.

" 5. Faccia diligenza perchè arda di giorno e di notte la lampada davanti al SS. Sacramento; che se si estinguesse per incuria di lui incorra la pena di grave colpa.

" 6. Il SS. Sacramento si rinnovi in primavera ogni settimana od in privato o solennemente, secondo la consuetudine dei conventi;

---

(1) Se il sagrestano non fosse sacerdote, il Prelato ne destini uno che lo sia, abbia le chiavi del sacrario e ne tenga cura. (*Cerem. Ord. d. M.* cap. 4, n. 1).

Quando la comunità attendesse a qualche ufficio nell'altare maggiore, faccia in modo che non si celebrino messe negli altari laterali; affinchè non sia costretto il coro ad inginocchiarsi all'elevazione. (Ib. n. 7).

nell'inverno non sia lecito di protrarne la rinnovazione oltre due settimane.

" 7. L'Olio santo si rinnovi ogni anno a suo tempo, ed il vasetto in cui si ripone sia decente per materia e per arte. Il sacrario del SS. Sacramento sia debitamente tenuto con entro il corporale.

Capo 9.

Della morte e sepoltura dei Religiosi.

" 1. Quando l'ammalato è in pericolo di vita, faccia il superiore che sia munito dei sacramenti non ancora ricevuti e destini due Religiosi di spirito e dottrina i quali stiano presso di lui e lo aiutino a morire santamente, alternandoli con altri, se vi fosse bisogno.

" 2. All'incominciar dell'agonia si suoni la tabella per tutto il convento, acciò tutti i Religiosi si riuniscano nella di lui cella, ove fattagli dal Commendatore la raccomandazione dell'anima, si canti ripetutamente il *Credo* sino all'ultimo respiro.

" 3. Spirato che sia si canti il Responsorio: *Subvenite Sancti Dei*, e venga tosto vestito dell'abito regolare, come gli altri religiosi; se

non vi fosse bisogno di prima lavarlo; e così vestito di abito e cappa, gli si leghino le mani sul petto con un nastro bianco, e col crocifisso tra i pollici. Si trasporti quindi ad ora conveniente al Capitolo, alla Sacristia o ad altro luogo consueto, ove si collochi sovra un panno disteso in terra con cerei accesi d'ambi i lati, ed ai piedi un vaso d'acqua benedetta sino all'ora della sepoltura. Frattanto i Religiosi sacerdoti o chierici destinati dal Prelato stiano d'attorno al cadavere e gli rendano gli estremi ufficii di pietà colla divota recita del Salterio.

" 4. Venuto il tempo di portarlo alla chiesa od ove dovrà seppellirsi, tutti i Religiosi, senza eccezione, vi si trovino presenti per fargli i suffragii dal nostro rituale prescritti.

" 5. Che se un Religioso morisse fuori del convento, il Prelato metta ogni diligenza perchè sia seppellito in qualche chiesa dell'Ordine, acciocchè quelli che la carità riunì in vita neppure dopo la morte stiano disgiunti: che se ciò fosse difficile, venga seppellito, come in deposito, nella più vicina parrocchia o convento.

" 6. Se qualche Religioso morisse proprietario (il che Dio non permetta) o colpevole d'altro delitto, cui i sagri canoni negano la

sepoltura ecclesiastica,
campo colla forma e
dist. 5, cap. 7.

CAPO

Dei suffragii

" 3. Per ciò che sp
ligiosi della casa in cui
di vita, stabiliamo: se
scun sacerdote debba
suffragio; i chierici ed
tutto il Salterio nel
noviziato coll'assistenza
impediti dovranno ade
ciò che proibiamo stre
tato. Ai laici e terziar
viamo l'intero rosario
aggiungiamo che per
alla morte od alla av
di guadagnare ed app
funto le indulgenze c
regolari che visitino
in essa divotamente.

" 4. Questi medesi
si facciano in tutto l'

astica, venga seppellito nel
rma e nei casi indicati nella

Capo 10.

suffragii dei defunti.

che spetta a ciascuno dei Re-
in cui il loro confratello passò
mo: se fosse conventuale, cia-
debba dire tre messe in di lui
erici ed i novizii non impediti
nel coro o nell'oratorio del
ssistenza del loro Maestro; gli
nno adempirvi fuori del coro:
mo strettamente venga commu-
terziarii d'ambi i sessi prescri-
rosario della B. V. ai quali
he per tre giorni consecutivi
alla avutane notizia, procurino
ed applicare all'anima del de-
enze concesse da Paolo V ai
sitino la loro chiesa pregando
nente.
medesimi suffragi vogliamo che
tutto l'ordine per i Maestri Ge-

Prospetto dei doveri dei Cantori e dei Versicolarii di settimana nell'Uffizio divino c

	ANTIFONE si raccomandano dai Cantori di settimana	SALMI si principiano	INNI, MAGNIFICA NEDICTUS, NUN MITTIS E TE DE si principiano
UFFIZIO DI 1ª E 2ª CLASSE	La 1, antifona del Vespro, del 1. notturno, di Laudi, *Magnificat* e *Benedictus* a chi fa l' Uffizio, dai due cant., se fosse il Prelato. Di *Nunc dimittis* all'ebdomadario. Le altre ai sacerdoti più anziani dei due Cori alternativamente, incominciando dal Coro destro, detto anche primo Coro, e Coro dell'ebdomada. Le riassumono due Cantori.	Cantati dai due Cantori insieme. Recitati dai due Versicolari insieme.	Cantati dai due C e Celebrante insie mezzo al Coro. Ques fosse il Prelato, st suo stallo, cui si av ranno i Cantori. Recitati dai due Ve lari e Celebrante ins come sopra.
DOPPIO, E DEI DEFUNTI DOPPIO	Di *Magnificat*, *Benedictus* e *Nunc dimittis* all'ebdomadario. Le altre ai sacerdoti più anziani... come sopra. Le riassume un Cantore.	Cantati dal Cantore della parte, in cui si è incominciata l'antifona. Recitati dal Versicolario id.	Cantati dai due C insieme. Recitati dai due colari insieme.
SEMIDOPPIO	Di *Magnificat*, *Benedictus* e *Nunc dimittis* all'ebdomadario. Le altre ai Chierici più anziani.... come sopra. Le riassume un Cantore.	Cantati dal Cantore della parte, in cui si è incominciata l'antifona. Recitati dal Versicolario id.	Cantati dal Canto Coro destro. Recitati dal Vers rio id.
SEMPLICE E FERIALE, PARVO DELLA MADONNA, E SEMPLICE DEI DEFUNTI	Di *Magnificat*, *Benedictus* e *Nunc dimittis* all'ebdomadario. Le altre, nell' Uffizio *cantato* intonano i Versicolarii dei due Cori alternativamente... come sopra: nell'Uffizio *recitato* le raccomanda il Versicolario al Chierico prossimo alternativamente... come sopra. Le riassume un Cantore.	Cantati dal Cantore della parte, in cui si è incominciata l'antifona Recitati dal Versicolario id.	Cantati dal Canto Coro destro. Recitati dal Vers rio id., al suo pos piedi.
ORE MINORI	Di *Nunc dimittis* all'ebdomadario. Dell' altra dicesi il principio dal Versicolario del Coro sinistro: nei classici, doppi e semidoppi in mezzo al Coro; nei semplici al posto proprio. L'Antifona della Madonna dopo Compieta; nei classici e doppi, si principia in mezzo al Coro, in piedi dai due Cantori, uniti, se cantata; dai due Versicolari, se recitata. Nei semidoppi si fa lo stesso dal Cantore o Versicolario dell'ebdomada. Id. nei semplici ecc. al suo posto.	Nei classici, doppi e semidoppi si incomincia il 1. Salmo in mezzo al Coro dal Cantore del Coro destro, se cantato; dal Versicolario id. se recitato, e si prosegue cogli altri salmi al posto. Nei semplici ecc. anche il primo s' incomincia al posto.	Nei classici, doppi midoppi s'incomincia mezzo al Coro dal C del Coro destro, se tati; dal Versicolario, recitati, e si prose al posto. Nei sempli s' incominciano anc posto.

…NIFICAT, BE-…S, NUNC DI-… TE DEUM …ncipiano	VERSICOLI E RESPONSORI BREVI si dicono	BENEDICAMUS DOMINO E REQUIESCANT IN PACE si dicono	ANNOTAZIONI
…i due Cantori …te insieme in …oro. Questi, se …elato, starà al …ui si avvicine- …tori. …ai due Versico- …rante insieme ,	Cantati o recitati dai due Versicolari insieme.	Cantati da quattro Cantori insieme. Recitati dai due Cantori e da due Versicolari insieme. Id. nelle feste di Gesù Cristo e della SS. Vergine.	I Cantori di settimana possono chiamare per aiutarli altri due cantori, come si fa pel *Venite exultemus*, quando si canta in quattro (Cerim. Ord. p. 71). Questi Cantori assunti sogliono essere i Versicolari. È regola generale che avendo detto il suddito un'antifona non si raccomanda la seguente al Prelato (Ib. p. 73). Tutto ciò che i Versicolari avranno da cantare o recitare, è regola generale che lo facciano in mezzo al Coro, se non fosse notato che stiano al loro posto (Ib. p. 79). Quando l'Uffizio non è cantato faranno i Versicolari ciò che si è detto dei Cantori di settimana nel capo 19 (Ib. p. 81) Se ne eccettua, per consuetudine, la raccomandazione delle antifone. Chi fa l'Uffizio starà alla parte dell'ebdomada: se poi fosse il Prelato non cambierà di posto (p. 78-96).
…ai due Cantori …lai due Versi-…ne.	Cantati o recitati dai due Versicolari insieme.	Cantati dai due Cantori insieme. Recitati dai due Versicolari insieme.	
…al Cantore del … …dal Versicola-…	Cantati o recitati dal Versicolario del Coro destro. Al Vespro dai due Versicolari insieme.	Cantati dal Cantore del Core destro. Recitati dal Versicolario id.	
…al Cantore del … …dal Versicola-… suo posto, in	Cantati o recitati dal Versicolario del Core destro, al posto, in piedi: in ginocchio quando è indicato nel Breviario.	Cantati dal Cantore del Core destro. Recitati dal Versicolario id. al loro posto, in piedi.	
…ici, doppi e se-…ncominciano in …oro dal Cantore …estro, se can-…rsicolario, id. se … si proseguono …ei semplici ecc. …ano anche al	Cantati o recitati, nei classici e doppi dai due Versicolari insieme; nei semidoppii dal Versicolario del Coro destro in mezzo al Core. Nei semplici ecc. da questo al suo posto. Il medesimo dice in mezzo al Coro: *Iube domne* ecc. e la lezione br. *Fratres sobrii estote* nei classici, doppi e semidoppii: nei semplici ecc. al suo posto. Chi ha detto la Calenda dice anche il capitolo in mezzo al Coro conforme al Breviario		

nerali che morissero in qu
averlo occupato; lo stesso
gretario generale deceduti n
che pei definitori ed elettori
rissero andando al Capitolo.

" 5. Agli stessi suffragi
ciascuna provincia per quei c
Provinciali e di quei che in
hanno le immunità di Padri
Esprovinciali; ed anche per
tore nei conventi affidati alla s
per i Religiosi non conventual
ciascuna casa della provincia
una messa solenne con in fin
responsorio. I singoli sacerdot
desima siano astretti ad una
i chierici ai sette salmi peniten
i terziarii alla terza parte del
tre gli uni e gli altri alla pre
nostra chiesa. Per i nostri R
alla dignità vescovile, arcives
qualunque si facciano gli stes
spetterebbero loro in forza de
se morissero nell'Ordine.

" 12. .....I chierici ed i laic
i nostri Religiosi defunti il fru

in quell'ufficio o dopo
esso per il socio e se-
duti nell'ufficio; ed an-
ettori generali che mo-
itolo.
fragi saranno tenuti in
quei che sono o furono
he in detta costituzione
Padri di Provincia o di
e per l'attuale Visita-
ti alla sua visita. Inoltre
ventuali, anche novizii,
ovincia sarà tenuta ad
in fine un notturno e
acerdoti della casa me-
d una messa recitata;
penitenziali; i laici ed
te del Rosario; ed inol-
lla predetta visita della
stri Religiosi innalzati
arcivescovile od altra
gli stessi suffragii che
rza della costituzione
.
d i laici applichino per
i il frutto delle comu-

nioni e delle buone opere che faranno nell'Avvento e nella Quaresima: quelli inoltre reciteranno ogni mese un notturno dell'uffizio dei morti; questi la terza parte del Rosario. Le quali cose adempia ciascuno inviolabilmente, nè mai le tralasci per qualunque sutterfugio od indulgenza.

Dist. III. - Capo 5.

Del silenzio.

" 1. Nell'affrettarci che facciamo a parlare delle osservanze della vita regolare, la prima di cui ci occorre a trattare è il silenzio; perchè, secondo il profeta, è il vero custode della giustizia; e come dice S. Giacomo, è in forza del silenzio che diventiamo religiosi, perciocchè sarà vana la religione di colui che non frena la sua lingua.

" 2. Osservino dunque sempre i nostri Religiosi il silenzio nella chiesa, nel coro, nel dormitorio, nel refettorio e nel chiostro. Dopo compieta però comandiamo si faccia silenzio da per tutto dal segno che se ne darà: nell'inverno alle ore otto; nell'estate alle nove (1); e dal pranzo sino al vespro.

(1) Quest'ora non può fissarsi per tutti i climi e paesi; ma dovrà starsi alla consuetudine.

" 3. Nelle dette ore non appena dato il segno colla campana conventuale, ingiungiamo che tutti si ritirino nelle proprie celle, nelle quali si astengano affatto non solo dalle parole, ma da qualunque atto ancora che possa disturbarlo; e raccolti in Dio ed in se stessi facciano l'esame di coscienza in tutto quanto hanno nel giorno fatto male o con negligenza; e se rintraccieranno cose degne di pentimento ne dimandino perdono al Signore. Così e non altrimenti osino mettersi a riposo.

" 4. Se il Religioso in refettorio avrà bisogno di qualche cosa chieggala con un segno o con poche parole e sommesse in modo che non ne abbia impedimento la voce del lettore ed il pascolo della mente. Gli ammalati poi e giacenti a letto, e gli ospiti nell'ospizio non siano tenuti al silenzio; però nelle ore ad esso destinate parlino tra loro a voce bassa e moderata; acciò non siano di disturbo coi loro colloquii a quei che stanno in silenzio.

" 5. I Religiosi che viaggiano osservino a tavola il silenzio od almeno evitino i discorsi tumultuosi. Quel che sarà maggiore o più degno nell'Ordine potrà favellare, se gli talenta, e concederne agli altri il permesso; che se vi

fossero convitati Vescovi od altre persone ragguardevoli serbino con essi religiosamente il silenzio, che non si azzarderanno di rompere se non abbiano dispensa dei medesimi. Il Maestro poi o chi ne fa le veci, potrà dispensare il silenzio a tutti quei che seco pranzano; il Provinciale, il di lui Vicario ed il Visitatore a due soli, ed il Commendatore ad un solo fuori del refettorio. I Religiosi nella confessione delle colpe si accusino umilmente della frazione del silenzio, e vengano puniti secondo il merito a talento dei Commendatori.

Capo 6.

Delle discipline.

" 4. Nei mercoledì e venerdì di Quaresima e nei venerdì dell'Avvento, terminata la Compieta, tutti i Religiosi si riuniscano nella chiesa o nel coro, ove si diano in comune la disciplina, recitando nel mentre il Prelato, od il suo Vicario, alternativamente cogli altri religiosi, il Salmo *Miserere* una o due volte, secondo l'uso dei conventi coi versetti, ed orazione da dirsi dal Prelato. Che se i Religiosi oltre queste volessero darsi altre discipline, purchè

lo facciano con prudenza e discrezione, non solo le riputiamo degne di lode, ma anche le raccomandiamo come vantaggiose.

Capo 7.

Dei digiuni.

" 1. . . . Dal giorno di Pasqua sino a tutto il primo lunedì dopo la festa di tutti i Santi, e dal giorno di Natale sino a tutta la domenica di Quinquagesima stabiliamo che i nostri Religiosi si cibino due volte al giorno, eccettuati i giorni delle Rogazioni, i venerdì, la vigilia di Pentecoste, i digiuni dei Quattro Tempi e quelli che fossero stabiliti dalla Chiesa, dal nostro Ordine nelle diocesi o nei paesi.

" 2. Inoltre dal primo lunedì dopo tutti i Santi *inclusive* sino al giorno di Natale; e parimenti dal lunedì dopo Quinquagesima *inclusive* sino alla Pasqua di Risurrezione osservino il digiuno: e, secondo la consuetudine della chiesa, pranzino dopo il vespro in Quaresima; negli altri giorni dopo Nona, eccettuate però le domeniche in tutti e due i tempi.

" 3. Oltre questi digiuni ed altri fra l'anno comandati dalla Chiesa, dovrà digiunarsi nei

giorni delle Rogazioni e nel venerdì, quello eccettuato in cui cadesse il giorno di Natale. Inoltre nelle vigilie delle feste della BB. V. Maria, tanto dell'Ordine quanto della Chiesa, nella vigilia del S. P. N. Pietro Nolasco, e finalmente in quei giorni, nei quali fossero prescritti i digiuni dalla consuetudine o dalle costituzioni di luoghi o diocesi diversi.

" 4. In quanto riguarda la qualità del vitto disponiamo assolutamente che in Quaresima si astengano i nostri religiosi dai latticinii ed altri cibi in essa proibiti. Negli altri giorni di digiuni prescritti nell'anno dalla Chiesa o nelle diocesi e luoghi da qualche legge o consuetudine; nel lunedì e martedì di Quinquagesima, in cui comincia la nostra quaresima; ed anche in tutto l'Avvento dell'Ordine, ed in tutti i venerdì dell'anno usino cibo quaresimale, fuorchè nel tempo pasquale, ed ove non possano comodamente aversi dei pesci. La quale eccezione non estendiamo a quelle provincie, regioni e luoghi, ove per legge o per consuetudine si usa dai secolari cibo quaresimale in qualcuno dei predetti digiuni.

" 5. Ai Religiosi che viaggiano comandiamo di osservare sempre, per quanto è loro possi-

bile, i digiuni prescritti dalla Chiesa o da legge e consuetudine speciale, e di usare cibi quadragesimali. Negli altri digiuni, fuorchè in quei dell'Avvento dell'Ordine, tolleriamo che si cibino due volte al giorno, però di cibi quaresimali.

" 6. Quando il giorno del S. P. N. Pietro Nolasco od altra festa principale cadrà in venerdì concediamo che il Prelato possa dispensare il digiuno; come altresì coi deboli od occupati in qualche grave lavoro o nello studio.

" 7. Permettiamo e lodiamo che dai Religiosi si facciano in refettorio mortificazioni pubbliche e volontarie; con ciò che siano prudenti e colla benedizione del Prelato. Finalmente nel Venerdì Santo si digiunerà sempre inviolabilmente in pane ed acqua. „

Capo 9.

Del cibo.

2. Nessuno dei Religiosi che stanno in convento, eccettuati i servitori, il lettore, ed i custodi della casa manchi alla prima mensa senza licenza: gli altri mangino alla seconda non essendo permessa la terza tavola. Inco-

minciata che sia la prima nessuno entri in refettorio senza licenza del Prelato o di chi presiede. Uno non mandi cibo all'altro eccetto il Prelato o con sua licenza: però delle cose date potrà farne parte ai collaterali.

4. I Religiosi non comincino a mangiare nel refettorio prima che il Prelato ne dia il segno: nè si alzino da tavola prima che sia finito il pranzo o la cena e dato il segno. Che se il Prelato od il di lui vicario mancasse si faccia il segno dal sacerdote più degno dal lato dell'eddomada. Se qualcuno avesse bisogno d'uscire prima degli altri ne chieda licenza dal Superiore o dal preside.

5. Mentre i Religiosi si cibano il lettore ristori la loro mente con qualche lettura spirituale ed utile; acciò non la gola soltanto abbia il suo alimento, ma le orecchie ancora si pascano della parola di Dio. Quel che dovrà leggersi venga stabilito dal Prelato o dalla consuetudine: però ogni venerdì si legga immancabilmente la Regola di S. Agostino. Sia la lettura continuata, frammezzata da pause frequenti, non troppo lunghe nè brevi; ma sufficienti a trarre il respiro: Finita la refezione, al segno del Prelato dica il lettore: *Tu*

autem Domine, e si faccia il ringraziamento giusta il rito della Chiesa, e colle cerimonie prescritte nel nostro Cerimoniale.

7. Nei luoghi ove abbiamo convento non sia lecito ai Religiosi di mangiare fuori senza la licenza del Prelato, che vogliamo conceda raramente.

Capo 10.

Del vestito.

1. I nostri Religiosi sempre e dovunque usino vesti di lana ed affatto bianche in onore della purità della BB. ed Imm. V. M. Madre nostra, ed in segno dell'interno candore d'anima che professiamo di avere nei nostri costumi. Portino sopra la carne tonache di lana e non di lino, se non lo dispensasse il Prelato a motivo di salute cagionevole. Le altre vesti interiori, purchè siano sempre ed affatto bianche, possono essere di lana, di lino, o di pelle. Alle quali concediamo si sovragiunga una tonaca di lana che arrivi sino al ginocchio per decenza.

2. La tonaca superiore sia rotonda, non aperta nel davanti, e lunga sino alle piante dei

piedi. Lo scapolare sia alquanto più corto; la cappa uguale alla tonaca. Il cappuccio comandiamo a tutti che oltrepassi poco o quasi niente la metà del petto; la punta posteriore appena la cintura: la parte che copre il capo sia proporzionata al resto e stia comodamente su di esso e sugli omeri, in guisa che non cada a destra od a sinistra per la grandezza.

3. Il Religioso che userà vesti in qualunque modo profane, e tanto all'interno, quanto all'esterno non affatto bianche, o che per materia, forma od arte sappiano di secolo, o siano contrarie a queste costituzioni, soggiaccia alla reclusione per sei mesi ed alla pena di *colpa più grave.*

4. Tutti i nostri Religiosi quando escono da casa od in cappa o in scapolare vadano insigniti dello scudo o stemma dell'Ordine sotto pena di *colpa grave.* Cingano la tonaca superiore sotto lo scapolare con una cintura nera di pelle, che giammai scambino in altra di lana, lino, ricamata od in qualunque modo lavorata con ricercatezza; ma sia semplice, e lunga quanto lo scapolare.

Capo 11.

Dei letti.

1. Affinchè nè si cerchino delizie nei letti comandiamo a tutti i Religiosi che giammai dormano ignudi, ma colla tonaca (interna). Possono usare due lenzuola che niente abbiano di mondano, ma siano conformi alla povertà religiosa.

2. Ciascun Religioso abbia la propria cella nel dormitorio e dorma in letto separato sotto pena di *colpa più grave*, che il Prelato giammai diminuirà. Usi coperte di lana e dorma su materassi pieni di fieno, paglia ed al più di lana o sopra altri più vili e duri giacigli. Del resto fuori del convento potranno riposare ne letti loro apprestati acciò non siano di peso agli ospiti.

3...... In ultimo assolutamente proibiamo colla presente costituzione sotto pena di *colpa più grave* da non perdonarsi che nessun Religioso osi pernottare fuori del convento ove ne abbiamo, sotto qualunque ragione o pretesto.

Dist. IV. - Capo 5.

Dell' istruzione dei Novizii.

" 4. Nei conventi destinati a casa di noviziato, sia l'abitazione dei novizii segregata da quella degli altri religiosi; nella quale dovranno stare anche i chierici sino al sacerdozio, ma in dormitorii separati, senza che abbiano coi novizii commercio alcuno, e siccome chierici e novizii sono divisi dagli altri della comunità, così siano tra loro nel noviziato medesimo, in quanto il permettano lo spazio e le sostanze del convento. Nei dormitorii sì degli uni che degli altri, siano celle sufficienti; acciò non sia necessario che due convivano nella medesima e si mettano in una due letti; ma in ciascuna stia un solo acciò meglio possano darsi al silenzio ed alla solitudine, e praticare con maggior libertà le cose di spirito.

" 6. Il noviziato stia sempre chiuso, e ne abbia la chiave il Maestro solamente od il compagno; ad esso solo od al Prelato sia permesso di concederne l'ingresso ad altri; e chi l'ottenesse se volesse parlare con un novizio, lo faccia presente il Maestro e non altrimenti.

" 12. Il Maestro gli animi spessissimo al

culto e divozione della B. V. Maria e gli ecciti ad amarla tanto che niente dicano, pensino o facciano che ad essa non si riferisca, niente gusti loro senza Maria, niente con Maria dispiaccia, e ogni cosa nel nome di Lei intraprendano ed eseguiscano. Colui che mancasse in coro all'uffizio parvo della Madonna lo reciti inviolabilmente in privato. Tanto i novizii che i professi recitino dopo cena nell'oratorio con somma divozione la terza parte del Rosario colle Litanie Lauretane. Facciano poi brevemente, ad arbitrio del Maestro, l'esame di coscienza, e benedicano se stessi ed il dormitorio prima d'andare a letto.

" 13. Ogni venerdì od in altro giorno della settimana si accusino in capitolo delle colpe al Maestro. Il quale corregga a parole ed a fatti quei che troverà negligenti in palese, o caduti in qualche colpa regolare, non con acerbità, ma con mitezza; per indurli all'ammenda piuttosto colla bontà che col rigore. Qualche volta, anche senza motivo, provi con mortificazioni tanto i novizii quanto i professi, ed anche li faccia disporre a ricevere il gastigo, per conoscere la loro prontezza ad obbedire.

" 14. Il novizio se ne stia sempre nella propria cella, nè passi ad altra senza licenza del maestro. Dappertutto abbia gli occhi bassi. S'inchini umilmente davanti a chi gli dà o toglie qualche cosa; lo rimprovera o loda, sia d'animo ugualmente sereno nelle cose prospere ed avverse; non osi contendere per cosa alcuna; nè difendere ostinatamente sè od altri. Se avesse dato scandalo al suo fratello gli si prostri ai suoi piedi, finchè non gli comandi d'alzarsi.

" 15. Mai permetta il Maestro che il novizio parli coi secolari e rarissimamente coi parenti, e non prima che abbia da lui ottenuto il permesso. Coi Religiosi del convento non abbia famigliarità alcuna, nè si trattenga o parli con essi fosse anche brevemente; ma passi dinanzi a loro cogli occhi bassi ed in silenzio, niente chiedendo o rispondendo a quei che gli dessero motivo di parlare. Molto più si guardi d'entrare nelle loro celle anche chiamato fuorchè dal Prelato.

" 16. Escano dal noviziato sempre accompagnati e non altrimenti. Nella stessa guisa devono comportarsi anche i professi per quanto è possibile. Non scrivano, mandino o ricevano lettere senza che prima lo permetta e le legga

il Maestro. In refettorio o fuori niente diano, mandino o ricevano (fuorchè dal solo Prelato) senza il permesso del maestro; che avrà cura di provvederli del bisognevole secondo la possibilità del convento.

" 17. Si diano con frequenza discipline come richiederà il fervore della loro divozione ed il bisogno spirituale; sempre però con prudenza, discrezione e consiglio del Maestro. Oltre le discipline comuni stabilite dalla Costituzione, tutto il noviziato unito altra ne faccia la vigilia della comunione....

" 19. I novizii tanto chierici che laici stiano nel noviziato sino alla professione; e non escano, sotto qualunque colore o pretesto, per servire o di passaggio o stabilmente i Religiosi di qualsiasi grado o condizione, fosse anche il Prelato; nè esercitino soli fuori del noviziato ufficio alcuno del convento; ma solo in due o più. Non si dia loro facoltà di uscire dal convento se non a qualche atto comune ed accompagnati sempre dal Prelato o dal Maestro.

" 20. Se qualche novizio rompesse la clausura ed oltrepassasse il recinto del convento, anche per breve tempo o senza dimettere l'abito, con qualunque intenzione lo faccia, fosse

anche con animo di ritornare, non venga riammesso, se non si penta grandemente ed incominci di bel nuovo l'anno di prova contando dall'ora del ritorno e della riaccettazione all'Ordine.

Capo 8.

Del governo dei Professi.

1. Affinchè l'adolescenza dei Religiosi non trascorra dopo la professione senza un equo e severo governo, nè siano lasciati a loro balia nelle proprie celle, stabiliamo che i nostri professi siano soggetti al Maestro dei novizi sino al sacerdozio; nel qual tempo stiano bensì nel noviziato, ma separati dalla convivenza dei novizii in dormitorio e celle diverse, per quanto sia possibile. Donde non escano senza la licenza del Maestro, o del socio, che dovrà dirigere la loro vita ed istruirli, unitamente ai novizii, nella virtù, nel timor di Dio e nella disciplina regolare. Nel Coro non permettiamo che siedano a tutte le Ore, ma nel recitare o nel cantare stiano in piedi come i novizii.

2. Similmente, volendo provvedere all'educazione dei fratelli laici, stabiliamo che per

sette anni dalla professione siano soggetti al Maestro dei novizii, il quale, per quanto gli sarà possibile, ne abbia cura, e l'istruisca nella disciplina regolare, e specialmente nel catechismo, che spesso spiegherà loro nel modo adatto a persone rozze ed illetterate.

Dist. V. — Capo 1.

Delle colpe regolari e loro pene in generale.

I. All'udire in questo luogo il nome di colpa si guardino bene i Religiosi d'intendere sempre per ciò colpa essenziale o teologica, tanto mortale che veniale; imperocchè il nome di colpa nel presente luogo se si consideri come pura trasgressione della semplice Costituzione o Regola si deve prendere solamente per colpa legale, in quanto che riguarda la pena della legge, alla quale noi tutti anche senza vera colpa siamo soggetti. Altre cose poi possiamo trasgredire, che per la loro qualità e materia appartengono a colpa essenziale.

2. Queste colpe si dividono in quattro generi: cioè in lieve, grave, più grave e gravissima. Chiamiamo lieve quella la quale si commette per malizia o leggiera, o veniale,

od è soltanto una pura trasgressione regolare procedente da sola inavvertenza o fragilità, e senza veruna speciale malizia. Le altre però o le chiamiamo gravi per la sola gravità di materia ordinate sémplicemente dalla sola Regola o dalle Costituzioni, ancorchè non siavi la malizia e la vera ragione di colpa: oppure le chiamiamo più gravi o gravissime in ragione dell'aggiuntovi precetto, disprezzo, o grave malizia, secondo che più o meno deriva dalla legge divina od ecclesiastica.

3. E sebbene a questi quattro generi di colpa si riduca ogni trasgressione della Regola, Costituzioni, voti e precetto qualunque: per ciò che la materia o per se stessa o per le circostanze sia sempre leggiera, grave, più grave o gravissima: non tutte però ma solo alcune ne annoveriamo immediatamente nei suddetti generi; non solo perchè vogliamo che queste s'evitino con più diligenza, ma specialmente perchè i Prelati a somiglianza di queste infliggano per le altre colpe le pene, dove non sono tassate dalla legge: ed abbisognando proibirle sotto pena di grave, più grave o gravissima colpa, abbiano il modello negli esempi, dai quali apprendano le proibizioni e le pene da prudentemente imporsi.

4. Finalmente acciò si formi un giusto giudizio intorno alle pene delle colpe di sotto numerande, e generalmente intorno a tutte le altre pene che sparse trovansi nelle nostre Costituzioni, o da imporsi dai Prelati, e s'infliggano ai delinquenti di dritto o per prudenza, stabiliamo e dichiariamo che nessuno nell'Ordine soggiaccia a veruna delle pene, o nelle Costituzioni, od in altro luogo tassate (salvo che sia sotto pena di scomunica *latae sententiae*), finchè non siavi la dichiarazione del Prelato.

Capo 2.

Della colpa leggiera.

1. Quando trattiamo delle piccole mancanze che si fanno o con nessuna o con poca malizia, non intendiamo di tutte assoggettarle a castigo, ma quelle che più interessano la regolare osservanza, e vogliamo che più s'evitino. Ond'è leggiera colpa se qualcuno appena fatto il segno, subito lasciato un tutto, sollecitamente non si porti in Coro per lodare divotamente il Signore. Se sbagliasse in Coro leggendo o cantando, e subito non si prostrasse

umilmente alla presenza di tutti. Se non attento all'Uffizio divino dimostrasse qualche distrazione di mente con occhi vaghi, ed incomposti movimenti. Se rompesse il silenzio, o facesse qualche strepito in Chiesa, refettorio, o dormitorio; od ivi ridesse o desse agli altri religiosi motivo da ridere. Se non avesse sufficientemente riveduto le lezioni, ed altre cose che dovea leggere o cantare in Coro.

2. Parimenti è colpa leggiera, se questuando per la redenzione, o conversando comunque coi secolari, avesse detto o commesso cose oziose. Se non intervenisse a tempo al Capitolo la vigilia di Natale, acciò annunziati i principii della nostra redenzione renda grazie a Dio Redentore con tutto se stesso. Se stando sonnacchioso in Coro si lasciasse scorgere per non temperante e divoto.

3. Inoltre è lieve colpa se qualcuno non trattasse diligentemente e con riverenza gli arredi e libri dell'Altare o della Chiesa. Se avesse senza licenza del Prelato preso qualche piccola cosa delle concesse ad uso ad altro religioso. Se avesse rotto o perduto qualche utensile. Se avesse versato qualche poco di cibo, o bevande, o ne avesse gustato senza la

benedizione. Se venisse in Convento un po' più tardi dell'ora che deve. Se qualche volta mancasse al pasto comune. Se trasgredisse qualche comune leggiero comando.

4. Finalmente incorrerebbe in colpa leggiera chi non collocasse in ordine a suo luogo le proprie vesti, o libri, o se ne servisse con negligenza. Se dicesse qualche leggiera bugia. Se scrivesse o ricevesse lettere senza licenza del Prelato. Se si lamentasse del vitto e vestito.

5. Di queste ed altre simili colpe s'accusino i Religiosi nel Capitolo: e quando ne dimandano umilmente perdono, si metta in pena dal Prelato qualche salmo, che reciteranno in ginocchio o di baciar la terra, od i piedi dei Religiosi. Chi però di quelle non s'accusasse subisca una pena maggiore secondo l'arbitrio del Superiore. Sappiano che tutti quei che adempiranno a quest'atto d'umiltà conseguiranno le indulgenze concesse da Paolo V.

Capo 3.

Della colpa grave.

1. È colpa grave se qualcuno fuor di modo contendesse con altri sul proprio parere. Se un

Religioso coll'altro avesse risse dentro o fuori del Monastero. Se uno dicesse all'altro una non grave contumelia. Se uno inveisse contro l'altro con disordinate parole. Se violasse i digiuni dell'Ordine senza giusto motivo. Se non concorresse alle discipline comuni. Se mancasse con frequenza all'orazione mentale. Se non intervenisse al Capitolo quotidiano. Se avesse in uso di non osservare il silenzio.

2. Inoltre stabiliamo che sia grave colpa se qualcuno prendesse cose a sè concesse o date senza licenza del Prelato. Se nascondesse cose dategli di poco momento. Se dirigesse immodestamente gli occhi alle vanità del secolo. Se presumesse di prendere per sè con propria autorità vesti, od altra cosa di uguale o maggior rilievo delle concesse ad uso ad altro Religioso.

3. Oltre a ciò è grave colpa, se qualcuno dicesse o negasse qualche cosa con giuramento senza necessità. Se proferisse qualche discorso immodesto, vano, o scorretto o (ciò che è più grave) l'avesse in uso. Se fosse scoperto d'aver detto maliziosamente qualche leggiera bugia. Se avesse detto o fatto qualche cosa della quale s'offendono giustamente, non però gravemente, i Religiosi. Se si portasse negligentemente nel-

l'ufficio a cui è preposto, come sono i Commendatori, Procuratori, Chiavari, od altri qualunque che adempiano con poca sollecitudine all'officio loro affidato. Se un Religioso rinfacciasse all'altro una colpa passata (lieve cioè, o grave) per la quale avesse già soddisfatto. Se avesse parlato con donna o sospetta, od in luogo sospetto.

4. Inoltre ordiniamo che venga punito come reo di colpa grave chi sortito dal Monastero con licenza del Prelato, ritardasse oltre il termine assegnatogli. Se al ritorno non prendesse immantinente la benedizione dal Prelato. Se non indossasse la tonaca inferiore di lana senza dispensa del Prelato, e le vesti di lana, ed affatto bianche anche viaggiando. Se nel viaggio o dovunque fuor di casa non portasse lo stemma o scudo dell'Ordine. Se conversasse od avesse famigliarità coi fuggiaschi od apostati, allorchè fanno penitenza. Se ov'è Convento dell'Ordine, avesse osato pernottare fuori di quello.

5. Di più sia colpa grave, e da punirsi severissimamente, se qualcuno fosse stato scoperto d'avere giuocato pubblicamente alla palla, pubblicamente o privatamente ai dadi, alle

carte, od altri giuochi di sorte, proibiti dalla legge, o comunque profani.

6. Chiamiamo ancora colpa grave, se qualcuno quasi per sollievo avesse palesato ai genitori, parenti, od amici, molestia, ingiuria, od altro danno qualunque cagionatogli dai Religiosi. Se avesse sottoscritto dimande o lettere che per gli affari dei Conventi si mandano ai Superiori, se prima non siano state lette in pieno Capitolo, ed ivi sottoscritte publicamente da tutti. Se difendesse ostinatamente qualcuna di queste colpe gravi o leggiere, in sè, od in altri.

7. Per queste dunque e simili colpe chi dimanderà perdono senz'esserne accusato dopo ricevuta una correzione, od anche una disciplina, se piacerà al Prelato secondo la qualità della colpa, digiuni per tre giorni a pane ed acqua. Accusato però ed ostinato nel negare, se venga altrimenti convinto sia punito dal Prelato con maggior rigore secondo la durezza del suo cuore.

Capo 4.

Della colpa più grave.

1. A colpa più grave riduciamo i seguenti delitti: primo se qualcuno commettesse un pec

cato mortale. Se fosse scoperto o ladro domestico od ubbriaco. Se rinfacciasse qualche cosa turpe od indecente contro il padre, maggiori, o stirpe di qualche religioso, o riferisse queste stesse cose nel Tribunale dell'Ordine senza poterle provare colla testimonianza dei nostri Religiosi. Se dei beni a sè dati o concessi ad uso, celasse al Prelato qualche cosa in materia grave. Se temerariamente violasse i digiuni instituiti dalla Chiesa, luoghi, o Diocesi. Se osasse aprire, leggere, o nascondere lettere di chiunque a sè non dirette, se non fosse il Prelato di quello a cui sono indirizzate. Se nella curia secolare facesse testimonianza con giuramento per causa altrui senza licenza del Prelato; e massimamente se ciò facesse prezzolato, per odio, o per amore. Se trascurasse il precetto d'ubbidienza imposto dal Prelato o dalle Costituzioni. Se violasse il voto di castità.

2. A questa colpa riduciamo ancora: se qualcuno per testardagine o manifesta ribellione fosse disubbidiente al suo Prelato, o avesse presunto con temerario ardimento di disputare ostinatamente col medesimo. Se avesse percorso gravemente. Se per sfuggire l'ubbidienza

da intimarsi od intimata a sè o ad altro, o per essere destinato ad un Convento, o cambiato di residenza, o per impetrare officio, dignità, o grado, o per ottenere qualunque cosa dai Prelati dell'Ordine procurasse per sè o per altri protezioni fuori dell'Ordine.

3. Dello stesso genere sono inoltre: se il Prelato non provvedesse opportunamente quelle cose che il medico ordinasse ai Religiosi ammalati, o fossero necessarie alla loro salute: se qualcuno senza voce od officio intervenisse al Capitolo generale o provinciale senza special licenza in iscritto del Generale, o del Provinciale rispettivo. Se scrivendo al Capitolo per avvertirlo di quelle cose che convenissero allo stato dell'Ordine o di qualche Convento fosse convinto di non aver scritto il vero. Se il Commendatore rendendo ragione nel Capitolo della casa affidatagli ingannasse il Definitorio con falsi rapporti. Se qualcuno permettesse l'ingresso nella Clausura alle donne, o le medesime introducesse o permettesse d'introdurre. Se sortisse dal Convento senza licenza del Prelato.

4. Inoltre è colpa più grave: se qualcuno dissipasse i beni dell'Ordine alla sua cura af-

fidati. Se appellasse ad altro Giudice dagli Statuti, Ordini, correzioni dell'Ordine, o dall'ubbidienza del Commendatore, od anche ricusasse i legittimi ed ordinari Prelati. Se procurasse fuori della via di dritto esenzione dall'ubbidienza o correzioni dell'Ordine. Se difamasse in qualche cosa od un Religioso o l'Ordine nostro presso qualunque persona. Se avesse o portasse armi offensive. Se incorresse sapendolo nella sentenza di scomunica giustamente fulminata.

5. Chi dunque avesse commesso le suddette colpe, se di quelle accusato spontaneamente le confessasse, e dimandando perdono piangesse amaramente la grandezza della sua scelleraggine, venga castigato secondo la qualità del suo pentimento e delitto: ed incarcerato per due mesi soffra in ogni venerdì la pena del digiuno a pane ed acqua in refettorio sulla nuda terra; gli altri giorni però si cibi come gli altri Religiosi: che se inconfesso e renitente venga legittimamente convinto s'accresca più severamente la predetta pena a discrezione del Prelato.

6. Se però gli venga diminuita dal Prelato la pena del carcere, e concessa la comune so-

cietà, compisca non ostante immancabilmente alla detta astinenza finchè siano terminati i due mesi, e sia frattanto l'ultimo del Convento, acciò colui che in forza della colpa commessa non ha avuto vergogna di farsi membro del demonio rimanga per qualche tempo (acciò si converta) segregato dall'ovile di Cristo: e s'umili in modo che come viene separato dal consorzio dei suoi fratelli, così si conosca indegno della compagnia degli Angeli. Egli però nel mentre che sconta questa pena non eserciti officio alcuno finchè non siano passati i due mesi, ed in niun'altro atto abbia voce se non che nell'accusare se stesso: compiti i due mesi e scontata la pena suddetta venga ristabilito nello stato primitivo.

7. Ma poichè a più dei suddetti delitti alcuni altri sono da annoverarsi nel genere della colpa più grave i quali per la loro speciale malizia meritano speciali pene oltre le accennate; perciò abbiamo determinato aggiungervi anche i seguenti. Se qualcuno palesasse o pubblicasse i fatti del nostro Ordine, castighi, ed altre cose che la prudenza vuole che si tacciano, dichiariamo d'aver commesso *colpa più grave*, ed oltre la pena comune discacciamo

per sempre questo traditore dell'Ordine da tutti i congressi ed elezioni del medesimo. Se scarcerasse un'altro Religioso o gli apprestasse degli strumenti per rompere i vincoli od il carcere lo facciamo reo delle stesse colpe, e soggetto alle pene stesse che meritava lo scarcerato. Se avesse fatto qualche congiura finchè vive sia inabile a qualunque amministrazione spirituale e temporale dell'Ordine. Se si servisse dei sigilli delle Provincie o dell'Ordine per falsificare lettere del Generale o dei Provinciali sia privato in perpetuo di qualunque voce attiva e passiva, nè più possano servirgli per venire onorato quelle lettere delle quali ha temerariamente abusato. Se finalmente avesse esercitato l'usura, mercanteggiato, o negoziato appiù della scomunica, sospensione, ed altre pene di dritto, dichiariamo che debba incorrere le pene di colpa più grave, e l'assoggettiamo inoltre ad altre pene ad arbitrio del Prelato secondo la qualità del delitto.

Capo 5.

Della colpa gravissima.

1. Prima di tutto è gravissima colpa l'incorrigibilità di colui, che non teme di com-

mettere le colpe, e ne porta con indifferenza le pene, oppure dal più volte ripetuto castigo prudentemente si conosce non cavarne profitto. Inoltre è gravissima colpa se qualcuno mettesse le mani addosso al Prelato. Se con diabolica temerità introducesse donne dentro la Clausura per fine cattivo e disonesto, o fosse scoperto d'avere ivi praticato cose disoneste con qualcuna, od essere stato ad altri d'aiuto. Se palesasse ai secolari od altre qualunque persone i secreti e risoluzioni dei Capitoli, da cui derivi danno, infamia, o scissura dell'Ordine. Se questuando per la redenzione avesse presunto di predicare ai popoli indulgenze dei Romani Pontefici non ottenute dall'Ordine.

2. Il Religioso che avesse commesso i predetti delitti od altri qualunque dal Prelato (quando vi sarà bisogno) annoverati in questo genere, venga rinchiuso in carcere per lo spazio di sei mesi o più, stretto da catene secondo il merito del delitto, e prudenza dei Prelati: donde incatenato ogni mercoledì e venerdì venga estratto così incatenato e condotto al pranzo conventuale, ove alla presenza dei Religiosi digiuni a pane ed acqua in mezzo al refettorio, e riceva la condegna flagellazione. Se fosse

chierico, gli venga tosata la testa a guisa d'un laico: ed in tal modo rimanga per tutto il tempo in cui farà la penitenza. Se però fosse sacerdote, e per qualche motivo speciale gli venisse condonata in parte la pena delle catene e del carcere, sia però sospeso dal celebrare, e dall'esercizio degli Ordini Sacri per tutto il tempo in questa nostra Costituzione assegnato per pagare il fio del suo delitto. Scarcerato però di qualunque condizione egli sia per due mesi vada dentro al Monastero senza cappuccio e scapolare. Ai chierici ed ai laici aggiungiamo, che nei predetti due mesi siano gli ultimi nel Convento.

5. Ma poichè in queste ancora come nelle colpe più gravi, oltre i riferiti delitti ve ne sono altri più enormi, che per la loro grandezza hanno pene maggiori tassate dalla legge, o ne esiggono dall'Ordine delle più severe, per questo motivo stabiliamo essere colpa gravissima se qualcuno tentasse di falsificare Bolle o scritture pontificie, o fossesi servito delle medesime falsificate. Come anche se avesse coniato falsa moneta, o l'avesse fraudolentemente messa in corso nella popolazione. E per abbracciare in una parola più delitti di tal

genere; diciamo colpa gravissima qualunque delitto, che vien punito nel secolo con pena capitale come anche quello che per diritto comune o delle nostre Costituzioni è meritevole della galera.

4. A quelli adunque che avessero commesso tali cose, dopo convinti debitamente e formalmente, e pria di tutto già puniti coi suddetti gastighi, assegniamo la pena della stessa galera per il tempo da stabilirsi dai Prelati, secondo il grado e qualità del delitto; la quale infliggerà giuridicamente il Maestro Generale, oppure il Provinciale con due Definitori o Prelati; non per essere con questo il reo espulso dall'Ordine, ma spogliato solo dell'abito. Il condannato in tal guisa, trascorso che sia il tempo della sua penitenza, è tenuto di far ritorno all'Ordine, e presentarsi ai suoi Prelati, i quali sono obbligati di riceverlo ed assegnargli la conventualità: acciò vestito tra i Religiosi dell'abito comune goda del comune consorzio. Vogliamo bensì che sia l'ultimo tra di loro in antichità, e stretto da irregolarità perpetua d'infamia la quale contrasse per il suo delitto o pena, e così irremissibilmente che possa solo venirgli rimessa con autorità Apostolica.

5. Colui che verrà in tal modo condannato alla galera, se prima della sentenza definitiva avesse già soddisfatto alla pena del carcere ed altre di sopra assegnate per le gravissime colpe; non ostante sia ditenuto in carcere, finchè quella sia proferita dal Prelato nella forma accennata.

Capo 6.

Del delitto d'apostata, o fuggiasco.

1. Abbiamo stabilito di specialmente provvedere contro gli scellerati di tal fatta ed altri seguenti, a fine di mostrare la speciale enormità dei loro delitti, e con quanta severità debbano punirsi, poichè prostituiscono la professione religiosa. Perciò chiunque dimentico della sua vocazione, cadesse nell'apostasia, od abbandonasse temerariamente l'abito, od anche ritenutolo fuggisse dall'Ordine, sappia d'essere nell'atto medesimo scomunicato: nella quale scomunica fin da questo istante lo dichiariamo incorso.

2. Appiù di questa pena aggiungiamo loro le pene di *gravissima colpa* di sopra tassate da applicarsi però con distinzione secondo la

diversità dei delitti e delle loro circostanze. Del rimanente chi temerariamente abbandonasse l'abito appiù di tutto il suddetto sia anche l'ultimo nel Convento, e non riabbia la propria antichità finchè non abbia avuto dispensa dal Maéstro Generale dell'Ordine, o dal Provinciale, con ciò però che la dispensa non si conceda se non due anni dopo il ritorno all'Ordine, toltone inviolabilmente tutto il tempo dell'apostasia nel quale ne rimase profugo e separato.

3. Che se apostatasse o fuggisse per la seconda volta si duplichi la detta pena, e l'istesso facciasi per ciascuna delle volte che tali cose commettesse. Se però rientrato in se stesso facesse ritorno alla Religione, e dimandasse a piedi del Prelato umilmente perdono, lo ricevano benignamente qual prodigo che fa ritorno alla casa paterna, e si portino con quello più dolcemente, nè lo assoggettino con tutto rigore alle predette pene, ma le mitighino secondo la di lui umiliazione, lagrime, e pentimento, ed anche in ragione della gravità della colpa.

4. Per mettere riparo pertanto per quanto sia possibile a questo male dell'Ordine, ed agli

stessi di lui disertori: comandiamo ai Prelati tutti che se sapessero esservi vagando apostati o fuggitivi del nostr'Ordine diligentemente li ricerchino ed inseguano o per se stessi, o per mezzo dei Religiosi loro sudditi, e dovunque li prendano, li riconducano all'Ordine. Il Prelato tenga legato nel carcere del suo Convento quello che prendesse, e lo faccia trasferire in altro carcere dell'Ordine per esservi più sicuramente custodito, e frattanto ne renda consapevole il Provinciale, acciò gli assegni un Convento, ove secondo i decreti del SS.mo Urbano VIII debba fare la penitenza e scontar le pene.

5. Essendo l'apostata d'altra Provincia, lo denunzii al Maestro Generale, e Provinciale di cui quello è suddito acciò provvedano a qual Convento assegnarlo e come in quello condurlo allo stesso fine di far la penitenza. Se però i Prelati ricevessero altrimenti gli apostati e fuggitivi, od essendo loro noti non li ricercassero con perfetta sollecitudine, come si disse, sappiano che all'istante incorrono pene gravissime severissimamente fulminate dalla S. Congregazione del Concilio Tridentino con autorità del SS.mo Urbano VIII, tanto della privazione

degli officii attuali, quanto della voce attiva e passiva, e perpetua inabilità ai medesimi, e con riserva al SS.mo.

6. Se qualcuno fugisse con donna o seco portasse beni dell'Ordine o tolti per forza, o trafugati, sia punito come colui che sia stato due volte disertore dell'Ordine.

7. Chi oltrepassando il recinto del Monastero, ed allontanandosi effettivamente da quello avesse intrapreso una vera apostasia o fuga, e poco dopo facesse ritorno, benchè la brevità del tempo nè tolga la vera apostasia o fuga, nè l'esser'incorso nella scomunica, e perciò stimiamo venga da quella assoluto; non vogliamo però che venga tanto gravemente punito quanto gli altri, nè incorra le pene di gravissima colpa, ma di più grave; le quali potrà ancora mitigare il Prelato, secondo la brevità dell'assenza, e l'umiltà e lagrime di colui che fa ritorno.

8. Ed acciocchè questi ed altri delitti non rimangano impuniti per mancanza di processo o silenzio del Prelato, strettamente comandiamo a tutti i Prelati, anche al Maestro Generale, che contro i delittuosi di tal fatta, come anche proprietarii, incorregibili, ed altri qualunque che commettessero colpa più grave, o gravis-

sima, con somma diligenza costruiscano e portino a compimento i processi e cause fino a sentenza definitiva, secondo la forma prescritta ai regolari: finite che siano abbiano cura di custodirle nell'archivio comune di ciascuna Provincia sino alla morte del deliquente. Il che non tanto ordiniamo acciò i predetti delitti regolarmente ed equamente vengano di fatto puniti secondo le leggi, ma anche affinchè dopo la loro punizione se il gastigato commetta nuovi delitti, o ricada nei già puniti possa constare della di lui incorreggibilità, e se debbasi inoltre procedere all'espulsione, o debbasi più gravemente punire per causa della ricaduta. Dopo la morte però del deliquente tutti i detti processi siano abbruciati.

9. Per la qual cosa vogliamo che nè il Provinciale nè il Maestro dell'ordine possano assolvere dal delitto tali criminosi, o sospendere i loro processi e cause, ma portino, e facciano portare le medesime sino a sentenza difinitiva, e conchiudere formalmente e debitamente pei predetti fini e custodia dei processi. Che se il Generale o Provinciale non obbedissero a questo comando vengano corretti nel prossimo seguente capitolo.

10. Quei che secondo la forma dei regolari fossero stati giuridicamente convinti di triplice apostasia o fuga, quando abbia già preceduto per la prima e la seconda la dovuta correzione, incontanente per la terza fuga od apostasia subiscano la sentenza del carcere per tre anni.

11. Comandiamo ai Religiosi, che cogli apostati e fugitivi, nel mentre che nelle nostre case fanno penitenza, non facciano famigliarità alcuna.

12. Finalmente chi apostatasse una volta non sia più ammesso ad officio alcuno od amministrazione temporale o spirituale, se dopo quattro anni dal ritorno all'Ordine non avesse avuto dispensa dal Provinciale, o Maestro Generale.

Capo 7.

Del delitto di proprietà.

1. Acciò il vizio della proprietà che è la radice e l'origine di tutti i mali venga svelto dal cuore dei Religiosi, ed in vece divengano amanti della povertà evangelica, comandiamo a tutti i Commendatori sotto pena della privazione dell'ufficio per sei mesi, che nel giorno

sopra determinato in questa nostra Costituzione per rassegnare al Prelato l'inventario delle cose concesse ad uso, congregato il Capitolo, ammoniscano caldamente i loro Religiosi della perfetta rinunzia delle cose temporali, e ad essi fulminino od intimino la sentenza di scomunica portata dalla nostra costituzione, e le altre pene di dritto comune stabilite contro questa esecrabile malizia della proprietà, la quale prudentemente loro espongano ed essere sacrilegio, ed inchiudere vera deformità di furto.

2. Se qualcuno venisse convinto di proprietà apiù delle pene di più grave colpa e della sentenza di scomunica maggiore di sopra impostagli, lo dichiariamo inoltre, giusta i decreti del Concilio Tridentino, privato di voce attiva e passiva per un biennio. I danari poi od altro bene qualunque di colui che fosse stato convinto di questo delitto li ritiri il Commendatore, e subito ne ammonisca il Maestro Generale, ed il Provinciale acciò ne dispongano con prudenza ed equità, fatta attenzione al dritto della casa, o di qualunque altro cui appartengano per giustizia.

3. Il Religioso inoltre che esercitasse per sè o per mezzo d'altri la mercatanzia, od usura,

ed anche colui che furtivamente o comunque ingiustamente alienasse i beni e le cose del Convento e dell'Ordine, lo dichiariamo nella presente Costituzione come vero proprietario, ed assoggettiamo alle pene di questo stesso delitto.

4. Chi poi (ciò che Dio non permetta) morisse proprietario, come compagno di Giuda venga privato della sepoltura ecclesiastica, e seppellito nel campo.

Capo 8.

Delle appellazioni e fraudolenti rifiuti.

1. Essendo l'umana natura per sua condizione inclinata e facile al male, e molti che immemori del loro stato e professione ansiosamente vanno accattando litigii e discordie coll'occasione d'appellare, acciò sotto il velo di lamenti, suppliche, ed appelli abbiano scampo di vagare, e sotto il manto di santità consumino i beni dell'Ordine in usi abbominevoli, in danno della Religione, ed in offesa di Dio: colla presente Costituzione in virtù dello Spirito Santo, e sotto pena di scomunica comandiamo, che niuno in Capitolo o

fuori, di qualunque dignità, stato e condizione nell'Ordine, osi appellare dagli statuti, ordini, correzioni od obbedienza del Maestro Generale Provinciale, Definitorio, o Prelato qualunque ad altro Giudice, (salva sempre l'autorità Apostolica) o per via di supplica o di lamento qualunque ardisca di non uniformarsi al loro giudizio.

2. Vogliamo che il trasgressore di questa disposizione incorra la pena di *colpa più grave* senza speranza di perdono: che se vi si ricusasse da questo momento lo dichiariamo scomunicato *ipso facto*. Inoltre comandiamo che venga rinchiuso in carcere, rimanga privato in perpetuo d'ogni amministrazione spirituale e temporale. Dalla qual pena può solo dispensarlo il Generale da per se stesso, od il Provinciale col Definitorio, previa la correzione e validi segni di pentimento.

3. Che se arrivasse a tal demenza ed audacia di ricorrere ai Tribunali secolari o sotto qualunque pretesto o ricercato colore ai medesimi Tribunali portasse le cause dell'Ordine e la loro appellazione, chiunque egli sia, ed insignito di qualunque condizione, dignità, o grado sappia d'esser incorso nella sentenza di

scomunica severissimamente fulminata da Clemente VIII, contro simili audaci, e riservata al solo Romano Pontefice, fuorchè nel caso di morte, inoltre nella privazione perpetua d'ambe le voci, officii, e dignità, ed all'inabilità alle medesime *ipso facto*, e senza alcuna dichiarazione. Le quali pene incorrono parimenti tutti quelli che direttamente od indirettamente favoriscono e consigliano l'accennato ricorso.

4. Similmente ancora comandiamo, che niuno dei nostri Religiosi possa ricusare nelle sue cause giudiziali i Prelati legittimi ed ordinarii dell'Ordine, se non vi fosse una giusta e gravissima ragione che è tenuto provare colui che rifiuta: la quale non avrà alcun valore finchè non si giudichi ragionevole da due Padri da eleggersi dal Superiore immediato del Prelato rigettato. Le prove devono darsi dal ricusante nel termine stabilito dai Padri suddetti. Nel mentre però finchè non si verifichi la giustizia della ricusa sospendano le cause del Prelato ricusato che presso di loro si trattano. Che se il ricusante non potesse addurre la prova rimanga privato di voce attiva e passiva per dieci anni; e per un biennio faccia penitenza della sua leggerezza e temerità colla pena di reclusione e di *colpa più grave*.

Capo 9.

Di quei che impetrano favori e lettere di intercessione per estorcere onori.

1. Dovendo noi schivare sommamente nelle elezioni degli ufficii e collazioni di dignità dell'Ordine che questi non s'estorquano dai Religiosi con estranee protezioni, preghiere, e lettere di potenti, d'onde l'Ordine ed il di lui regime ne venga turbato, od oppressa la giustizia, od i Prelati messi alle strette restino dubbiosi nel partito da prendere, oppure non dando retta alle protezioni eccitino lo sdegno degli intercessori contro di sè o dell'Ordine: perciò sotto precetto di formale ubbidienza ordiniamo e comandiamo, che niuno dei Religiosi dell'Ordine nostro in modo alcuno impetri, o si sforzi d'impetrare da persona fuori di quello che soprasti per qualunque dignità, grado, o preminenza, nè da niuna comunità di popolo, o di città, o da qualunque siasi Senato, Congregazione, o ceto, per sè, o per altro, od altri, preghiere, o lettere d'intercessione, minaccievoli, d'ammonizione, di raccomandazione, od altre qualunque dirette al Maestro Generale, Provinciale, Capitolo, od a di lui Definitori,

od in qualunque modo all'Ordine, per ottenere qualsiasi dignità, ufficio, grado, prelatura, amministrazione, benefizio, od altro qualsiasi onore.

2. Se qualcuno poi procurasse od anche ottenesse per tal via qualche cosa delle predette tanto in genere quanto in specie, non che chi avesse dato mano per impetrare i detti favori o lettere, od avesse partecipato in qualunque modo della impetrazione di quelle, od anche chi fossési d'esse servito spontaneamente offertegli, e non cercate, apiù della pena di colpa più grave, resti privato di voce attiva e passiva, e di tutti gli onori, gradi, ed officii ottenuti e sia in perpetua inabilità ai medesimi: le quali pene dichiariamo che s'incorreranno *ipso facto*. A tutti i Prelati poi comandiamo che mai le modifichino per cagione alcuna, nè in verun modo s'adattino alle predette lettere, o protezioni.

3. Che se qualche Religioso non per le predette cose ma per qualunque altra grazia, come conventualità, studio, impunità da colpa, o simili servirassi delle surriferite protezioni dalle quali venga turbato il regime dei Prelati od il regolare andamento della vita religiosa, soggiaccia alle pene di *colpa più grave* senza dispenza alcuna anche del Maestro Generale.

Capo 10.

Della colpa e pena degli incorreggibili.

1. In qual modo gli scellerati di tal fatta debbano provarsi e conoscersi assai chiaramente ci viene insegnato e dal dritto comune e specialmente dai decreti della Sacra Congregazione del Concilio dati in luce con autorità del S. P. Urbano VIII, acciocchè non solo la regolare disciplina prenda debitamente e canonicamente vendetta di quelli, ma anche perchè o li separi con giusta sentenza per qualche tempo dalla comune società acciò facciano penitenza, o gli scacci da sè per sempre perchè non infettino la greggia del Signore.

2. Quando qualcuno pertanto a cagione della sua testardaggine e durezza giustamente dev'essere scacciato dall'Ordine, ciò non facciasi se giusta il disposto dal dritto comune non si reputi veramente incorreggibile, e secondo i detti Decreti della Sacra Congregazione del Concilio, non venga provato in carcere per un'anno con digiuni e penitenze: trascorso il quale se non è divenuto migliore, che anzi s'è ricaduto negli stessi, simili, o nuovi delitti, allora qual putrido membro venga separato

dal corpo della Religione acciò non l'infetti maggiormente. Facciasi però con sentenza del solo Maestro dell'Ordine e col consenso ed assenso di sei Padri dei più gravi della Religione i quali giusta la concessione d'Alessandro VII stabiliamo debbano essere nelle singole Provincie di tutto l'Ordine quattro Definitori provinciali, e due Definitori generali, ed in difetto di questi due Elettori generali della stessa Provincia, di modo che in qualunque Provincia trovisi il Generale nella medesima coi predetti Padri e Definitori ed Elettori di lei, possa proferire la sentenza di qualunque Religioso dell'Ordine.

3. Sulle suddette cose però devonsi legalmente e canonicamente avere le prove in questo modo. Se qualcuno mancasse nei casi infradicendi farassi legittimamente il processo secondo la forma stabilita pei regolari, e punirassi con sentenza. Che se di nuovo cadesse nello stesso, simile, o più grave delitto fatto di bel nuovo il processo venga punito con altra sentenza, ed allo stesso tempo s'ammonisca che s'emendi da simili delitti sotto le pene dovute agli incorreggibili. Se finalmente nei predetti delitti ricadrà la terza volta, costrutto altro processo

e proferita la sentenza verrà condannato alle pene stabilite contro gl'incorregibili, e specialmente al carcere per un anno.

4. Ed acciò siano chiari i delitti della ripetuta caduta nei quali, e finalmente dell'incorriggibilità il reo debba esser convinto e perciò di bel nuovo scacciarsi, stabiliamo essere specialmente i seguenti: cioè l'apostasia o fuga, la ruberia o dissipamento dei beni della redenzione o dell'Ordine, le frequenti dispute e risse cogli altri Religiosi con grave e violenta percossa, e specialmente se queste cose, come anche se o congiura o sedizione si pratichino contro i Prelati: il causare o fomentare divisioni o partiti nei Conventi, quasi a foggia di soldati la violazione della clausura; peccato carnale commesso con qualunque complice; falsa accusa o falsa testimonianza; falsificazione di lettere Apostoliche, od anche dei Superiori dell'Ordine; rapina e furto; ubbriachezza; ingresso nei Monasteri di monache; avvelenamento od altro genere di delitti ed enormi scelleraggini spesso commesse e non emendate con gastighi.

5. Appena che per questi delitti sarà stato debitamente scacciato il Religioso, il Maestro

Generale dell'Ordine notificherà la sentenza proferita contro il medesimo al Diocesano del luogo e vestitolo d'abito chiericale l'assoggetterà alla di lui giurisdizione ed obbedienza: ammonirà però l'espulso sulle cose seguenti: 1. che per l'espulsione non vengono sciolti i voti fatti nella professione, ma solo sospesi in ciò che non comporta lo stato dell'espulso, e però resta obbligato a quelle cose che ad esso stato non ripugnano: 2. se fosse ordinato *in sacris*, rimane sospeso dall'esercizio degli Ordini, ma obbligato alla recita dell'uffizio divino: 3. essere tenuto in coscienza ad emendarsi e cambiar vita acciò si renda degno di misericordia, e di venire nuovamente ammesso all'Ordine.

Capo 11.

Dell'assoluzione dell'apostata o di qualunque scomunicato.

1. Quando si assolverà un'apostata od altro qualunque scomunicato da questa censura: stia esso umilmente inginocchiato davanti al Prelato o di chi delegherà per farne le veci, col dorso nudo e lo scapolare sopra il capo e la

faccia: il Prelato poi o chi assolve abbia in mani le verghe od altro flagello, col quale deve percuoterlo; e nel mentre che egli col convento recitano alternativamente il Salmo *Miserere mei*, lo batta nella spalla nuda alla fine d'ogni versetto; terminato il quale dicasi: Kyrie eleison ecc.

2. Dopo le orazioni riceva il giuramento dal predetto Religioso, che sarà obbediente ai precetti della Chiesa, all'Ordine ed a tutti i di lui superiori. Dicasi poi il *Confiteor* e la formola dell'assoluzione. Finalmente il Prelato gl'imponga la penitenza che crederà opportuna. Che se non sia stato scomunicato per delitto pubblico, si faccia quanto si è detto privatamente.

Capo 12.

Della carcerazione del delinquente.

1. La pena del carcere essendo frequente nelle nostre Costituzioni, con tanta maggior rarità dovrà applicarsi quanto essa è più severa: dichiariamo perciò ai Religiosi che nell'infliggerla mai sia disgiunta dal dovere della misericordia e dell'umanità.

2. Si stabiliscano pertanto in ciascuna Provincia a spese comuni da esigersi dal Provinciale dai suoi conventi, carceri con ogni genere di vincoli, nei quali i Religiosi scellerati stiano detenuti legati ed in ceppi, o solamente chiusi, secondo la gravità del delitto. Sulla qualità poi del luogo s'abbia più riguardo alla sicurezza che alla durezza. Sia rischiarato da luce sufficiente acciò possa il carcerato di giorno recitare l'uffizio divino e leggere libri spirituali coi quali possa passare il tempo con frutto. Ingiungiamo perciò ai Prelati, che facciano provvedere il carcerato del Breviario, se è tenuto alla recita dell'uffizio divino e dei detti libri spirituali o di vite dei Santi e l'avvertano a trattenersi nel leggerli e che non omettano che l'uffizio divino.

3. Inoltre comandiamo loro che li visitino almeno una volta la settimana, li consolino, e li rincorino a trar profitto dalla penitenza ed a soffrire con pazienza, gratitudine e con frutto i travagli e pene inflitte. Che se non possano eseguire in persona le visite anzidette ne diano l'incombenza a qualcuno dei Religiosi più gravi, di molta carità e prudenza.

4. Sia anche attento il Prelato che niente loro

manchi del necessario alla vita e non soffrano penuria di cibo e dibevanda; e nè in ciò nè in altra cosa siano trattati troppo miseramente; il letto sia loro apparecchiato con cura non maggiore di quella che corrisponde alla loro penitenza o delitto, ma come conviene alla misericordia ed esigge l'amor fraterno.

5. Principalmente però soggiungiamo al Prelato che, attento al debito ufficio della carità, abbia cura acciò il carcerato si confessi nei tempi stabiliti. In riguardo poi alla Messa nei giorni festivi ordiniamo che, ove possa ascoltarla senza timore o pericolo in niun modo venga privato del suo frutto.

Capo 13.

Della modificazione delle pene.

1. Il Generale in tutto l'Ordine, il Provinciale nella sua Provincia, ed il Commendatore nel suo Convento hanno facoltà di dichiarare, eseguire e modificare le pene suddette, semprechè non venga loro ristretta dal dritto comune, o dalle nostre Costituzioni.

2. Raccomandiamo però loro nel Signore che non per solo arbitrio e con troppa fa-

cilità, ma sempre per giusti motivi condonino o modifichino le pene nè prima che il delinquente ne abbia scontata la parte maggiore, e dato segni chiari di correzione e pentimento.

4. Abbiano ancora presente i Superiori nel correggere la qualità delle persone, commutando più facilmente le pene, quanto più il reo sia di condizione elevata; non solo perchè in questi la pena si rende sempre più grave quant'è maggiore la dignità, ma anche perchè conviene ai Religiosi tutti che non cadono disonorati con pene vili, questi astri della Religione, e perchè manifestando i loro delitti si farebbe più male collo scandalo, che bene corregendoli. Con essi dunque, quando mancano, consigliamo ai Superiori che commutino le pene disonoranti con altre convenienti alla loro dignità.

Dist. VI. - Capo 4.

Dell' ufficio e doveri del lettore.

5. Comandiamo assolutamente a tutti i lettori, che a norma degli antichi decreti dell'Ordine, spesso rinnovati nei Capitoli generali, sempre in tutto e per tutto insegnino la dot-

trina di S. Tommaso, secondo il senso ed interpretazione dei Tomisti; dalla quale se si allontaneranno, il Provinciale *ipso facto*, li deponga dalla lettura.

Capo 9.

Delle Confessioni e dei Confessori.

3. I Religiosi, conventuali siano od óspiti, dimoranti nel convento, non confessino con confessori diversi da quei destinati dal Prelato per quel convento. Fuori però, e dovunque non potranno aversi nostri confessori a sufficienza, potranno confessarsi con estranei approvati però dei rispettivi Superiori.

Capo 11.

Del Bibliotecario.

5. Comandiamo in virtù dello Spirito Santo e di Santa Ubbidienza, sotto pena di scomunica maggiore da incorrersi *ipso facto*; che niun Religioso, di qualunque qualità o condizione egli sia, possa ed osi estrarre libro alcuno o libri dalla biblioteca sotto qualunque causa od escogitabile pretesto: nè i Prelati

locali possano a ciò fare concedere facoltà alcuna sotto le stesse pene e precetto. Il solo Maestro Generale, ed il Provinciale possono concedere licenza di estrarre libri dalla biblioteca, raramente però lo permettano, e solo nel caso di necessità: su di che incarichiamo la loro coscienza.

Dist. VIII — Capo 7.

Delle cose da osservarsi nello scrutinio del Visitatore.

3. Dichiariamo a tutti i Religiosi che sono obligati di rispondere alle interrogazioni del Visitatore senza potere in modo alcuno nascondere la verità di quelle cose che abbisognano di rimedio, e che devono per legge rivelarsi. E però i delitti pubblici assieme ai loro autori publicamente diffamati devono manifestarsi sotto pena di spergiuro acciò possa ripararsi allo scandalo. Quei però che sono occulti e ridondano in danno del comune, d'un terzo, o di chi li commette, se non vengono emendati dietro una qualche fraterna ammonizione, vengano parimenti rivelati.

4. E perciò comandiamo ai Religiosi l'osser-

vanza della presente regola: cioè che potendolo lecitamente non ommettano di manifestare al Prelato come Padre e Giudice i delitti degli altri, amando piuttosto di confidarli alla discreta provvidenza del Superiore, che permettere corrompano occultamente sempre più il cuore del delittuoso.

Capo 8.

6. Non permettiamo che i secolari vivano o pernottino nei nostri Conventi. Il Religioso che di nascosto o comunque ricetterà i fuggiaschi sarà soggetto alla pena di grave colpa, e sarà cambiato di Convento.

Capo 15.

Del Maestro dei Novizii.

4. Lasciamo al libero arbitrio del Maestro dei Novizii, il governo dei novizii, e le correzioni dei loro difetti commessi, sì dentro che fuori del noviziato. In ciò egli solo sia l'arbitro e sia soggetto unicamente al Prelato ed al Commendatore. Anche i professi sottomettiamo in tutto ad esso Maestro. Il Vicario

del convento potrà solo qualche volta correggerli fuori del noviziato quando cioè convenga per pubblica mancanza, ed in assenza del Maestro dei novizii. Negli altri casi lasci sempre che questi li corregga.

Capo 18.

Dei Religiosi in viaggio ed ospiti.

3. I nostri Religiosi recitino sempre il divino uffizio quando viaggiano, e se possono, non lascino di celebrare la S. Messa, e di fare la meditazione due volte al giorno.

Se viaggiano in più d'uno, in tutto obbediscano al più degno, e siano dovunque internamente ed esternamente modesti.

6. Se qualche Religioso viaggiando dee fermarsi in luogo ove siavi Convento dell'Ordine sempre alloggi in quello, e presti al di lui Commendatore la dovuta obbedienza.

7. I nostri Religiosi ospiti niente facciano nè sortano senza licenza del Commendatore del Convento in cui si trovano, ma devono obbedirlo in tutto, anche nei gastighi se abbisognasse.

8. Niun Religioso parta dal Convento in cui ha alloggiato senza licenza di quel Prelato.

Capo 19.

Dell'ordine di sedere e del rispetto vicendevole tra i Religiosi.

L'ordine di sedere da tenersi fuori del tempo del Capitolo è dettagliatamente stabilito dal n° 1. al n° 6. Nel n° 7 leggesi: I Padri graduati od aventi qualche ufficio, appartenenti ad altra Provincia, siano sempre dopo i graduati dello stesso ordine, dignità ed ufficio della Provincia in cui trovansi.

8. Finalmente dopo tutti i sovraindicati vengono gli altri conventuali secondo l'antichità della professione, però gli ordinati precedano i non ordinati; ed i chierici tanto professi che novizii, tutti i fratelli laici. Che se accadesse che un qualche lettore non fosse sacerdote sieda immediatamente dopo i sacerdoti. (Nei ni 9, 10, 11, 12, si assegnano i posti da occuparsi nel tempo del Capitolo; e quali s'intendano per Religiosi più degni.)

13. Per ciò che riguarda il rispetto vicendevole, raccomandiamo loro caldamente che sempre si prevengano nell'onorarsi. I quadragenarii poi che per tutto questo tempo avessero servito l'Ordine lodevolmente e senza interruzione li dispensiamo dal mattutino alla mezza

notte, da Prima, e dal cantare l'Epistola ed il Vangelo. I vecchi poi e gli impotenti siano provveduti dal Prelato delle cose necessarie; ed assegni loro un compagno che ne abbia cura; acciò la canizie sia presso tutti e sempre veneranda.

14. Intorno al rispetto vicendevole tra i Religiosi, raccomandiamo loro caldamente che sempre si prevengano nel rispettarsi. Inoltre stabiliamo sotto pena di colpa grave che giammai s'usino del rispetto e cortesie all'uso del secolo, ma come per Salamone si comanda: „ Abbassa la testa dinanzi ai grandi, ed umiliati di cuore dinanzi ai seniori. „

15. Ed acciò venga in questo fissata una regola giusta la qualità delle persone dell'Ordine comandiamo che al solo Maestro Generale, ed esso mancando al Vicario Generale di tutto l'Ordine diasi il titolo di Paternità Reverendissima. Terminato però l'ufficio a niuno dei Vicari predetti, ma solamente al ex Generale permettiamo che si seguiti a dare un tal titolo. Ai Provinciali e Vicari Provinciali, ai compagni attuali del Maestro Generale concediamo il titolo di Paternità Reverenda. L'istesso titolo diamo agli ex Provinciali, agli

ex Vicari generali dell'Ordine, ed a quei che per due anni sono stati Vicari provinciali, ai compagni suddetti del Generale che per tre anni hanno occupato questo posto, come anche ai Commissari e Visitatori tanto generali che provinciali quando sono in attuale esercizio. L'istesso titolo avranno i Vicari ed ex Vicari generali delle Provincie.

16. Ai Maestri e Presentati come anche ai Lettori giubilati, che hanno tutti i meriti per essere Maestri, concendiamo il titolo di Paternità. I Commendatori inoltre, i Definitori, ed Elettori generali, i Definitori e Segretarii della Provincia, e tutti i Procuratori generali e provinciali abbiano l'istesso titolo quando sono nell'ufficio, ancorchè per altra parte non l'avessero. Tutti gli altri Religiosi ordiniamo che vengano chiamati col solo nome di Riverenza. Si guardino tutti, sotto pena di grave colpa, di non confondere indistintamente questi onori e titoli; ma diano ad ognuno ciò che è suo nell'ordine suddetto.

V.

CERIMONIALE

PARTE PRIMA

IL RELIGIOSO NEL CORO E NELL'UFFIZIO DIVINO

Nelle Costituzioni dell' Ordine nostro, Distin. I. cap. 1, n. 7 leggesi: " Tam chori quam Altaris Officium nedum in essentialibus, verum et in coerimoniis, ac ritibus, iuxta Romanas Regulas omnimode celebretur. Ubi autem illae nihil prescripserint, Rubricae nostri Ritualis observentur. "

Le cerimonie del Rituale Romano sono esposte con chiarezza e sufficiente larghezza dal Baldeschi, *Esposizione delle sacre Cerimonie*, che può consultarsi, e da altri. Quelle poi che non sono prescritte nel Rituale Romano e non si oppongono ad esso, ma solo gli si aggiungono per antiche e lodevoli con-

suetudini del nostro Ordine, trovansi nel *Ceremonial del Orden de N. S. de la Merced*, dal quale le ricaviamo compendiandole come segue:

Capo 1.

Del Coro, delle cose che devono starvi, e del Calendario.

Nel Coro ha da stare appesa una tavoletta colle parole: *Hic est chorus*, che i versicolari cambieranno alternativamente da destra a sinistra in tutti i sabati dell'anno prima del vespro, nella Quaresima però prima di Compieta. Essa serve per indicare che quello è il Coro destro, detto anche dell'ebdomada, e primo Coro, in cui avranno posto l'ebdomadario ed i principali, versicolario e cantore.

Nel Coro dovranno essere posti sufficienti per i Religiosi, un legio grande per i libri di canto, ed altro piccolo per il breviario, messale, martirologio, rituale e processionale dell'Ordine.

All'ingresso vi sarà una piletta coll'acqua benedetta, la tavola degli uffici, che vi appenderà il lettore, dopo lettala in refettorio, ed il calendario. Questo dovrà farsi dal Vica-

rio del Convento o del coro, o da chi designerà il Superiore. Che se nascessero intorno ad esso pareri diversi, si seguirà quello di colui che lo ha fatto; se non fosse chiaro lo sbaglio od il Prelato decidesse diversamente.

Capo 2.

Dell'ingresso al Coro.

Il Religioso ogni mattina al primo levarsi faccia fermo proposito di non mancar mai al Coro, se non fosse per necessità o perchè occupato nell'obbedienza. Al primo segno per l'uffizio vi si rechi tosto, senza aspettare il secondo; poichè non si fanno più segni per favorire i negligenti, ma per aver tempo di prepararsi: e nelle feste principali si fanno più prolissi per apparecchiarsi più di proposito.

Nell'entrare si segni coll'acqua benedetta, faccia genuflessione al SSmo ed inchino *ad genua* ai Padri e vada al suo posto. Nel quale inginocchiatosi verso l'altare col capo coperto e gli occhi bassi, faccia per un poco l'esame di coscienza, un atto di contrizione, preghi e proponga di star attento e divoto nel divino

uffizio; e non si alzi finchè il Prelato non faccia il segno d'incominciare.

Nessun Religioso entrerà nè uscirà dal Coro quando gli altri stanno inclinati o genuflessi, o dicendo: *Deus in adiutorium*, *Gloria Patri*, Inni, l'Orazione dell'uffizio, o nella Messa l'orazione, od il Vangelo; ma fatti gli anzidetti, genuflessione ed inchino, se ne starà da un lato finchè gli altri non finiscano. Se qualcuno entrasse principiato il primo salmo dell'Ora, starà in ginocchio al posto finchè il Prelato non gli faccia segno; si levi allora e prima di sedersi faccia inchino di capo al Prelato ed ai collaterali, i quali faranno altrettanto.

Niuno esca dal Coro, se non fosse per ragione d'ufficio, senza permesso del Prelato o del Presidente, manifestandogliene la cagione; ed al ritorno, fatta la genuflessione ed inchino indicati, si rimetta al suo posto come gli altri, senza aspettare il segno del Prelato: che se dovesse frattanto disimpegnare qualche ufficio lo raccomandi ad altri per supplirlo.

Quando interverrà al Coro senza esservi tenuto, fatta che abbia la solita preghiera al Santissimo si alzerà senza attendere il segno del Prelato; perchè non ha commesso colpa

leggiera, per la quale la nostra Costituzione dispone che si faccia penitenza.

È indizio di stare in coro con poco piacere e per forza l'uscirne con tutta fretta senza neppur pensare ai difetti commessi, chiederne perdono a Dio e fargli riverenza.

Capo 3.

Del posto da tenere in Coro.

I Religiosi staranno in coro in ordine di anzianità; in modo però che i Prelati superiori siano sempre a capo dei due Cori. Ai Religiosi di altra provincia avrà cura il Prelato di assegnare il posto dopo quei della loro qualità; se Maestri di numero, dopo i Maestri di numero della Provincia, e così di seguito, non perciò si vieta che gli altri usino loro quegli atti di cortesia che vorranno.

Per nessun caso il Religioso cederà il posto di sua anzianità, se non fosse per ubbidienza: poichè è grande sconcezza vedere i novelli tra gli anziani, ed i laici misti ai sacerdoti; ed è anche sconveniente alla gravità ed autorevolezza di una Comunità religiosa.

Se a qualcheduno sembrasse che non gli si

dia il posto voluto dalla sua anzianità, non perciò se lo tolga da sè, ma prima di portarsi al coro aggiusti la cosa col Prelato e colla parte interessata, per evitare qualunque confusione od atto indecente in luogo così santo.

Ai secolari che stessero in Coro dia il Prelato un posto corrispondente alla loro qualità: avverta però che un Religioso per lo meno ne sia a capo.

Capo 4.

Della compostezza, gravità e silenzio nel Coro.

Il Religioso deve stare in Coro con tutto raccoglimento e compostezza, facendo a tempo le cerimonie prescritte, e non guardando se non il libro o qualche imagine divota.

È cosa indecente e contraria alla monastica disciplina lo starsene in Coro cascante da un lato, il collo torto, le braccia penzoloni, i piedi disuniti, uno sull'altro, o troppo distesi; il buttarsi sulla spalliera o appoggiare i gomiti sulle braccia e sul davanti dello stallo come persona stanca; il guardare chi entra o chi sorte; lo sputare, tossire; abbassare od

alzare il sedile con strepito, ridere, sbadigliare, stirarsi, far crocchiare le dita, dormigliare o fare qualunque altra azione contraria alla buona creanza ed al rispetto dovuto alla comunità ed al luogo santo. Le quali cose sono inoltre causa di scandalo, specialmente ai giovani, e segno di animo irriverente ed indisciplinato.

È anche cosa molto indecente il portare nel coro altri libri, ancorchè di divozione, fuori del Breviario e del Diurno, il recitare le Ore che mancano, e più assai il leggere biglietti, carte o simili; donde eziandio proviene, che essendo molti in coro, pochi siano quelli che ne portano il peso. Le quali mancanze, sebbene sembrino di poca importanza, sono realmente molto gravi; e perciò il Prelato deve mostrarsi zelante nel correggerle.

Sappia il Religioso che è assolutamente proibito il parlare in coro, se non fosse per necessità inevitabile e brevemente; ed i Prelati devono castigare rigorosamente quelli, che non vi osservino il silenzio. Ed acciò la riprensione faccia effetto, siano essi i primi a custodirlo.

Quando si avverte qualche sbaglio notevole nella recita o canto si faccia notare al Supe-

riore sotto voce e senza rimarchevole movimento; acciò, specialmente i secolari, non se ne avvedano.

Se un Religioso dicesse una lezione od altro con voce fiacca o poco intelligibile, non perciò facciasi rumore, poichè tutto il coro rappresenta un corpo, ed essendo chi la dice un membro di esso, tutto il coro prende parte a quell'atto e compie ancorchè non percepisca quel che si dice.

Finalmente stiano tutti in coro come conviene a servi santi e divoti vincolati non tanto dalla convenienza, legge o paura, quanto dalla forza della divozione.

Capo 5.

Quando i Religiosi devono segnarsi nel Coro.

Il Religioso si segnerà entrando in coro; al *Deus in adiutorium;* all'*Adiutorium nostrum; Indulgentiam*, etc.; in fine di Prima; al *Dominus nos benedicat*, e di Compieta; al *Benedicat et custodiat;* all'Introito della Messa, non essendo di *Requiem;* al *Cum Sancto Spiritu* nel Gloria; alla fine del Vangelo non essendo Messa di *Requiem*; al *Vitam venturi*

saeculi nel Credo; al *Benedictus qui venit* nella Messa e quando il celebrante dà in fine la benedizione. Il segno della croce si fa nella bocca a *Domine labia;* nel petto al *Converte nos Deus;* ed al principio del Vangelo nella fronte, bocca e petto.

Capo 6.

Quando i Religiosi devono stare seduti od in piedi.

I Religiosi staranno seduti a tutti i salmi, dopochè il cantore che li intona sarà arrivato all'asterisco del primo verso del Salmo; alle lezioni, benedizioni e responsorii del mattutino, i chierici però staranno in piedi alle lezioni (Const. Dist. 4, c. 8, n. 1).

Nella messa, essendovi canto con organo, siederà tutto il coro: al *Kyrie, Gloria* e *Credo,* dopo averlo detto gli uni cogli altri più vicini al loro stallo; però si scopriranno: nel *Gloria* all'*Adoramus te; Gratias agimus tibi; Suscipe deprecationem nostram; Iesu Christe:* nel *Credo* al *Simul adoratur;* ma non si segneranno stando seduti: alle profezie ed all'epistola, al cui fine si scopriranno e diranno *Deo gratias*; eccettuate la lezione quinta di

Daniele nei Sabati dei Quattro tempi, e la fine delle lezioni del Giovedì, Venerdì e Sabato Santo: al Graduale o Tratto, *Alleluia* e Sequenza, quanto non li canta tutto il coro: all'Offertorio dopo averlo cantato; e dalla fine del *Comunio* sino al *Dominus vobiscum* per l'ultima orazione; se non vi fosse comunione, poichè tutti staranno in ginocchio finchè non finisca.

Nell'uffizio dei defunti staranno tutti seduti d'appena detta la prima antifona di ciascun notturno sino al versicolo *exclusive* e *Pater noster;* e quelli che intonano antifone, salmi e responsorii coi versicoli nel cantarli staranno in piedi.

Staranno parimenti seduti alla Calenda; però in quella di Natale genufletteranno alle parole in essa indicate; nel Capitolo quotidiano, fuorchè quando si fa la raccomandazione, o quando qualcuno dice le colpe od è ripreso dal Prelato, come si avverte a suo luogo.

Staranno tutti in piedi ai cantici evangelici *Magnificat*, *Nunc dimittis* e *Benedictus:* al Simbolo *Quicumque;* a tutti i Capitoli, Inni, Responsori brevi, Orazioni, Antifone, Assoluzioni delle lezioni ed alla benedizione della

prima lezione di ciascun notturno: alla lezione del Vangelo sino a *Et reliqua*, inclusive; e quando il N. Rmo P. Generale od il R. P. Provinciale in sua assenza dice qualche lezione; se non assistesse al coro, facendone parte, un Cardinale o Legato a Latere, poichè allora tutti staranno seduti. Il Coro starà in piedi in tutto il tempo dell'incensazione.

Quando il Prelato superiore entra in Comunità tutti si alzino, finchè non arrivi al suo posto e si sieda; se non è che siavi presente altro Prelato superiore; poichè in tal caso solo quei del Coro avanti a cui passa si toglieranno il cappuccio e chineranno il capo.

Non si permetterà che alcun Religioso stia in piedi mentre gli altri sono seduti, o viceversa.

Capo 7.

Quando i Religiosi dovranno stare a capo coperto o scoperto.

Nel Coro staranno i Religiosi a capo coperto quando siedono, se non fosse patente il SS. Sacramento, o fuori del ciborio nella pisside, od aperta la porticina di questo, e tutto

il tempo che starà nel tabernacolo denominato sepolcro. In tutte le processioni anderanno col capo coperto, se non vi si portasse il SS. Sacramento, il Lignum Crucis, le S. Spine, ecc., o si dicessero le litanie. Staranno scoperti al *Magnificat*, *Nunc dimittis* e *Benedictus*, ed alle altre cose, nelle quali è detto nel capo precedente che stiano in piedi.

Capo 8.

Quando i Religiosi dovranno stare fuori dei loro stalli.

Staranno tutti fuori dei loro stalli al *Magnificat*, *Nunc dimittis* e *Benedictus*, ai vangeli della messa e mattutino; e chi intona o dice il principio di qualche antifona: si farà lo stesso al *Gloria* e *Credo* della messa non tenendo le braccia appoggiate sui bracciuoli del sedile. Quando il N. Rmo P. Generale, od in sua assenza il R. P. Provinciale della Provincia, od il P. Commendatore, mancando entrambi, sorte dal suo stallo per dire qualche Antifona, ne usciranno anche tutti gli altri. Al mattutino, allorquando il Rmo N. P. Generale dice qualche lezione, tutti staranno fuori dello stallo; lo stesso farassi col R. P. Pro-

vinciale della Provincia, non essendo nel Coro il Rmo N. P. Generale.

Quando s'incensa il Coro tutti staranno fuori dei loro stalli.

Capo 9.

Quando i Religiosi dovranno stare rivolti all'altare.

I Religiosi staranno faccia all'altare in tutte le cose che si dicono in Coro nell'uffizio divino, eccettuati gli Inni, Salmi, Cantici ed Antifone; e sempre che fanno inchino *ad genua*, *profondo* o *prostrazione*, se non sia notato diversamente; e quando il Prelato o l'Ebdomadario dice il *Confiteor*, od ancora quando sono incensati; poichè staranno allora faccia a faccia. Staranno parimenti rivolti all'altare ed in piedi d'appena adorato il calice nella messa fino a che non sia detto il *Comunio*, eccettuate le ferie dell'Avvento, di Quaresima, dei Quattro Tempi, le Vigilie e le Messe dei defunti. Non però vi si comprendono i Quattro Tempi di Pentecoste e le Vigilie di Natale, Ascensione e Pentecoste.

Capo 10.

Dell'inchino del capo.

Questi e gli altri dei Capi 11, 12, 13 e 14 sono gli stessi inchini prescritti nella n. Costituzione, Dist. 1, con qualche schiarimento intercalato.

Inchino del capo faranno i Religiosi tutte le volte ed in qualunque luogo o tempo nomineranno o sentiranno nominare il nome di Gesù, di Maria, del Santo del giorno o del Papa; più profondamente a norma della dignità dei Santi che si nominano: essendo molti, come avviene per i ss. mm. Ciriaco, Largo e Smaragdo, si fa un inchino per tutti.

Non si farà inchino ai Santi che si nominano nelle commemorazioni comuni o nell'orazione *A cunctis.* Si farà l'inchino medesimo; nel *Gloria*, all'*Adoramus te; Gratias agimus; Suscipe deprecationem; Iesu Christe:* nel Credo a *Simul adoratur;* nell'*Humiliate capita vestra* coll'orazione, quando il sacerdote dà la benedizione in fine della messa; e quando ricevesi la pace, all'aspersione coll'acqua benedetta e all'incensazione.

Tanto colui che raccomanda l'Antifona, quanto

quello che la riceve, prima e dopo fanno questa inchinazione. Quando due o quattro uniti finiscono di cantare o di dire qualche altra cosa dell'uffizio, facciano la dovuta riverenza all'altare, indi rivolti l'uno all'altro questo inchino. Passando vicino al Prelato o approssimandosi per parlargli, prima e dopo si chini il capo. Quando finito l'uffizio si farà segno dal Prelato per uscire, tutti facciano questo inchino prima ad esso, indi tra di loro rivolto un Coro verso l'altro.

In refettorio quando qualcuno sentesi nominare nella tavola degli ufficii, o gli si danno cose necessarie o vien tolto dal servizio, abbasserà il capo senza togliersi il cappuccio. È regola generale, che stando seduti, se si presenti il caso di dover fare inchino del capo, non si leveranno per eseguirlo.

Capo 11.

Dell'inclinazione *usque ad genua.*

Questo inchino si fa generalmente sempre che si entra e si sorte dal Coro rivolta la faccia alla comunità; a tutte le orazioni di N. Signore ed all'*Ave Maria* che si premette alle

singole ore del di lei uffizio parvo, quando si separa dal maggiore; tutte le volte che dicesi *Gloria Patri*, eccettuato il primo di ciascun ora maggiore, in cui si fa inchino profondo; negli ultimi versi degli inni; al verso *Sit nomen Domini benedictum*; al *Benedicamus Patrem* del cantico *Benedicite;* alle benedizioni delle lezioni; nel *Prefatio* della Madonna alle parole *Et te in*, ed al *S. Maria et Omnes Sancti* di Prima. Sia regola generale che stando seduti non si leveranno ma solo si curveranno per farlo. Si eseguisce curvando il capo ed il corpo in guisa, che le mani poggino nelle ginocchia, tenendo un po' rialzato lo scapolare acciò non strisci per terra.

Capo 12.

Dell'inchino profondo.

Profondamente c'inchiniamo al *Pater Noster*, *Ave Maria* e *Credo* tutte le volte che si dicono, anche nel tempo in cui vi ha preci con genuflessione, eccettuato il *Pater Noster* nella Messa; ed al primo *Gloria Patri* di ciascuna Ora. È regola generale che in tutte le orazioni, nell'uffizio e nella Messa, alle quali pre-

cede *Dominus vobiscum*, detto che siasi *Oremus*, e non prima, si farà questo inchino; in cui si starà sino al *Per Dominum nostrum Iesum Christum* inclusive. Lo faremo anche all'orazione *Ecclesiae, vel pro Papa* ed a quella che il Prelato ingiungerà per qualche necessità comune; a tutte le preci e confessioni che diconsi fuori di Quaresima, Avvento, Tempora, e Vigilie, Uffizio dei defunti e salmi graduali; nel ringraziamento del refettorio, al *Retribuere* e nel capitolo quotidiano quando il Prelato dice: *Benedicite fratres.*

L'inchino profondo si fa col capo e corpo inchinati, le braccia incrociate sotto lo scapolare e le mani appoggiate sulle ginocchia tenendo lo scapolare un po' alto per non strisciare in terra.

Capo 13.

Della Genuflessione.

Per regola generale tutte le genuflessioni dovranno farsi rivolti all'altare. Genuflessione dicesi quando si curvano ambe le ginocchia, o un solo, sino a terra tenendo il corpo dritto.

Si farà genuflessione col ginocchio destro

al Santissimo nell'entrare in Coro e nel passare davanti ad esso, se chiuso nel tabernacolo; alla Croce quando transita tra i due Cori, e nel triduo della settimana santa e al *tu autem Domine* alla fine delle lezioni; con ambe le ginocchia al SS. Sacramento quando è patente o si dà con esso la benedizione, ed allora si curverà eziandio alquanto il corpo; alle preci ed alle orazioni dell'uffizio e Messa nell'Avvento, Quaresima, Tempora e Vigilie, eccettuate le nominate nel cap. 9, sino al *Benedicamus Domino* esclusive, che dicesi stando tutti in piedi; alle preci ed orazioni dell'uffizio e Messa de' defunti, ancorchè sia doppio, sino al *Requiescant in pace* in fine, che si ha da dire stando tutti in piedi.

Al *Tantum ergo; O salutaris hostia* quando il SS. Sacramento è patente, o quando si fa col medesimo processione per la chiesa. Nell'inno *Vexilla*, al *O Crux*, all' *Ave maris stella*, *Veni Creator Spiritus* e al *Veni Sancte Spiritus* si starà genuflessi finchè non finisca tutta la strofa.

Si farà lo stesso al salmo *Venite exultemus* di mattutino a quelle parole *et procidamus ante Deum*, nel *Te Deum* a tutto il verso

Te ergo quaesumus; alle parole *In nomine Iesu* sino ad *et infernorum* inclusive tutte le volte che si dicono, fuorchè nell'introito della Messa; al *Christus factus est pro nobis*; a tutto il salmo *Miserere* nei tre giorni della Settimana santa ed all'orazione *Respice quaesumus Domine*.

Quando si fa processione con litanie staranno genuflessi finchè il Coro non ripeta *S. Maria*; si alzino allora, si faccia la processione, ed al ritorno stiano in ginocchio finchè non siano finite le orazioni. Le litanie nel Sabato Santo, nella vigilia di Pentecoste ed in altra occasione qualunque si diranno in ginocchio.

Si genufletta nello stesso modo ai Salmi penitenziali colle litanie in qualunque tempo si dicano; alle preci dei Salmi graduali; alle antifone della Vergine in fine dell'uffizio, fuorchè nel tempo pasquale, e nei sabati dal Vespro sino alla Compieta della Domenica inclusive; nel tempo che le suddette antifone della Madonna diconsi in piedi, si potrà fare la genuflessione alla *Salve* ed alla *Ave Regina Coelorum*, quando non si dicono nell'uffizio; al *Pater*, *Ave*, *Credo* dopo Compieta; alla salu-

tazione angelica, che si dice tre volte al giorno, si starà in ginocchio fuorchè nel tempo pasquale, nei sabati e nelle domeniche.

Nella Calenda di Natale da *Bethlem* sino a *secundum carnem* inclusive, tutti genufletteranno.

Nell'introito della Messa a nessuna cosa si farà genuflessione.

Nella Messa maggiore s'inginocchiano al *Confiteor*, quando l'introito si canta coll'organo, tutti quei del Coro, fuorchè il N. R.mo P. Generale ed il R.do P. Provinciale nella sua provincia, che staranno in piedi: nei vangeli di S. Giovanni al *Verbum caro factum est*; dell'Epifania, al *Et procidentes adoraverunt eum*; della feria 4ª dopo la 4ª Domenica di Quaresima, al *Et procidens adoravit eum*; nel Passio, ad *Iesus autem exclamans* etc. *Iesus autem emissa voce magna* etc. *Et haec dicens expiravit*; *Et inclinato capite* etc. Al *Venite adoremus*; nell'adorazione della Croce nel Venerdì Santo; all'*Et incarnatus*, sino all'*Et homo factus est* inclusive; al *Flectamus genua*; a tutto il verso *Adiuva nos*; da detto *Sanctus* sino dopo alzato il Calice; e d'allora staranno in piedi sino dopo fatta la Comunione, se non fosse

nelle ferie d'Avvento, Quaresima, Tempora, Vigilie o nella Messa dei defunti; poichè in questa si starà in ginocchio sin dopo detto *Pax Domini*. Se ne eccettuano le vigilie di Natale, Ascensione e Pentecoste e le Tempora di Pentecoste.

Quando il suddito riceve qualche cosa dal Prelato, gli bacia la mano o lo scapolare in ginocchio dicendo: *Benedictus Dominus in donis suis*. Lo stesso farà dandogli l'obbedienza quando parte o ritorna, senza dire le parole suddette.

Genuflesso starà chi riceve l'abito o fa la professione al discorso del Prelato; quando dice *Misericordiam Dei* o *Suscipe me Domine* etc.; legge la formola della professione, ed è ammesso alla società degli altri professi. Così starà l'apostata o scomunicato quando è assolto, e quel che farà penitenza in terra a pane ed acqua; e quando dicesi il Confiteor per la conclusione del Capitolo, e le elezioni; e quando si dicono le colpe alle parole: *Pater veniam peto*. Il Maestro Generale od il Provinciale la prima volta che verranno a qualche Convento staranno genuflessi nel mentre che si dà loro la benedizione di quei che viag-

giano. La candela benedetta nella Purificazione, le Ceneri e le Palme si ricevono genuflessi.

Capo 14.

Della Prostrazione.

La prostrazione si fa stando in ginocchio colla fronte a terra. La faranno i Religiosi che sbagliano leggendo o cantando in Coro, e vi staranno finchè il Prelato non faccia segno alzarsi. Così faranno allorchè il Prelato darà loro qualche officio o comando: o nel refettorio avessero commesso alcuna sconcezza. Se qualcuno desse scandalo ad un altro starà prostrato finchè lo scandalizzato non lo faccia rialzare.

Chi veste l'abito o professa starà prostrato sino alla fine delle orazioni.

Dopo l'elezione del N. Rmo P. Generale e del R.do P. Provinciale, l'eletto nel giungere alla chiesa si prostrerà finchè non si dicano tutte le orazioni. Quando il N. R.mo P. Generale od il R.do P. Provinciale viene la prima volta a qualche convento, i Religiosi tutti staranno prostrati al Salmo *Ad te levavi*, ed orazioni della benedizione di chi viaggia. Si farà

anche prostrazione al *Confiteor* dopo il Capitolo quotidiano, e la visita del convento.

Capo 15.

Del Prelato in ordine al Coro.

Il Prelato deve assistere agli atti di Comunità per quanto glielo permettono le occupazioni dell'ufficio, specialmente al Coro in cui farà che si reciti e canti colla dovuta pausa, seconda le solennità delle feste. Sia informato degli ufficii spettanti ai singoli Religiosi, acciocchè vedendoli mancare possa riprenderli o punirli. Il Prelato presieda sempre nel Coro e negli atti di Comunità in quest'ordine: il N. R.mo P. Generale; il R.do P. Provinciale della Provincia; il Commendatore del Convento; il P. Vicario del Convento o Presidente. Mancando il primo presiede quello che segue; ed essendo tutti assenti il sacerdote più anziano farà l'ufficio di Presidente; ma non dirà: *Fidelium animae; Dominus det nobis suam pacem*, poichè in tal caso ciò spetta all'ebdomadario: dovrà però dare il segno nel Coro ed in Comunità, riprendere quei che sbagliano

e fare le altre cose che appartengono al Prelato.

Il quale farà il segno con un leggiero colpo sul braccio del sedile per cominciare l'uffizio, per uscire dal Coro dopo finito, e per levarsi al Religioso che entrerà nel Coro incominciato che sia il primo Salmo dell'Ora: entrando però prima non gli farà segno, poichè non è caduto in *colpa leggiera*. Quando qualcuno si prostra in Coro o in refettorio dopo aver sbagliato gli farà lo stesso segno per alzarsi; e lo farà anche dopo il *Pater*, *Ave* e *Credo* se dovrà dirsi, per incominciare l'uffizio.

Spetta anche al Prelato il dire a *Prima* ed a *Compieta*: *Adiutorium nostrum*, segnandosi sempre che lo dice; il *Confiteor Deo*; le benedizioni di Prima, di Compieta e dell'ultima lezione del Mattutino; il *Fidelium animae; Deus det nobis suam pacem; Divinum auxilium.* Avvertasi che il *Fidelium animae* dovrà dirsi alla fine di ciascun'Ora, fuorchè nel caso che immediatamente segua l'uffizio parvo della Madonna, o dei defunti, o le litanie, o la prima Messa di Natale.

Avrà cura che nel Coro tutto si eseguisca con molta decenza, divozione e puntualità; vi si

osservi silenzio inviolabile ed uniformità nello stare in piedi, seduti, in ginocchio, col capo coperto o scoperto ed in tutte le azioni.

Capo 16.

Del Vicario del Coro.

Il Vicario del Convento ove non siano molti Religiosi, fa da Vicario del Coro e da Maestro di cerimonie; e perciò dovrà eleggersi a tal ufficio un Religioso di buona salute, che possa sempre assistere al Coro, sappia cantare e sia anche versato nella rubrica del Messale e del Breviario. Che se per essere il Convento numeroso sembrasse bene al Prelato di nominare unVicario del Coro ed un Maestro di cerimonie, lo faccia pure, acciò si attenda con maggior puntualità al culto divino.

Il Vicario del Coro dee sapere quanto appartiene all'ufficio del Prelato perchè spetta a lui di presiedere alla Comunità quando esso è assente. Egli sia il primo a recarsi al Coro per rivedere le cose registrate. ripassare coi cantori quello che si ha da cantare ed appianare le difficoltà che si sogliono incontrare in quest'opera tanto grata al Signore. Faccia che

tutti cantino nello stesso tono corrispondente alle voci e con tale uniformità nell'incominciare, sostare alla metà del verso, e finire da sembrare una voce sola. Tenga pertanto un modo a tutti proporzionato; acciò nè per troppo accelerare si lascino indietro i tardi nel leggere, nè per cantare troppo adagio si renda gravoso l'uffizio. Lo stesso dicasi dell'uffizio recitato. Che se perciò fosse necessario cambiare alcuni da un Coro all'altro lo faccia a tempo.

Capo 17.

Della tavola degli ufficii.

Il Vicario del Convento o del Coro farà la tavola degli ufficii di tutta la settimana e dei giorni di particolare solennità, la quale si leggerà in refettorio il sabato, finito il pranzo.

Nel compilarla usi tutta la discrezione ed equità possibile, avuto riguardo all'età, forze ed incomodi di ciascuno. Lascierà al Maestro dei novizii il destinare gli ufficii che spettano al noviziato, poichè egli conosce meglio ciò che convenga ed i più atti a disimpegnarli.

Non si raccomandino le lezioni se non a quelli che sappiano dirle bene e speditamente.

Tabula Officiorum.

Dominica N.
Hebdomadarius Fr. N.
Diaconus Fr. N.
Subdiaconus Fr. N.
Acolythi Fr. N. et Fr. N.
Thuriferarius Fr. N.
Cruciferarius Fr. N.

Cantores.

In dextero Choro Fr. N.
In sinistro Fr. N.
Ad Invitatorium in duplicibus Cantores et Versicularii.
Ad Responsoria horarum Versicularii.
Lector primae lectionis Fr. N.
Secundae Fr. N.
Tertiae Fr. N.
Quartae Fr. N.
Quintae Fr. N.
Sextae Fr. N.
Septimae Fr. N.
Octavae Fr. N.
Nonae Fr. N.

Qui facit Officium.

Ad Responsoria lectionum. Qui ad lectiones.

Ad octavum Responsorium. Qui ad invitatorium.

Ad primam Missam B. V. Mariae Fr. N.

Ad tertiam et caeteras, apponendo eas cum suis numeris Fr. N. et Fr. N.

Ad ultimam Fr. N.

Acolythi pro Missis privatis Fr. N. et Fr. N.

Pulsator campanarum Nocturnus Fr. N.

Pulsator Diurnus Fr. N.

Ad dandum ventum organis Fr. N.

Ad concionem Verbi Dei R. P. Magister N. vel Praesentatus N. vel Fr. N.

Lector primae Mensae et Kalendarum Fr. N.

Lector secundae Mensae Fr. N.

Servitores secundae Mensae Fr. N. et Fr. N.

Servitores secundae Refectorarius et Fr. N.

Minister rasurae Fr. N.

Custodes infirmorum Fr. N. et Fr. N.

Receptor hospitum Fr. N.

Ad officium humilitatis omnes non Presbytheri sed praecipue Fr. N. et Fr. N.

Janitor Fr. N.

Reliqua remanent ad arbitrium Reverendi Patris Commendatoris.

Queste parole non si dicono stando presente un Prelato superiore.

Capo 18.

Dell'ebdomadario.

Fatto che sia il segno dal Prelato, come si è detto, l'ebdomadario incomincerà l'uffizio; perciò è necessario si affretti ad andare in Coro; che se succedesse di non starvi al tempo debito lo sostituisca il Sacerdote meno anziano.

Se in qualche festa principale altro Religioso venisse incaricato dell'uffizio al vespro ed al mattutino, l'ebdomadario dovrà farlo nelle altre ore.

Il luogo dell'ebdomadario nel Coro, quando è in piviale, è il primo stallo dalla parte dell'ebdomada.

Appartiene al suo ufficio incominciare nelle feste di prima e seconda classe la prima antifona del Vespro e quella di *Magnificat*; la prima del primo notturno, e quella delle lodi e del *Benedictus;* gli inni del vespro e del mattutino e lodi, ed il *Te Deum*, negli altri doppi, semidoppi, semplici e feriali incomincerà le antifone di *Magnificat*, *Benedictus* e *Nunc dimittis* e quest'ultima in qualunque giorno. Le assoluzioni e benedizioni del mattutino, Prima e Compieta le dirà l'ebdo-

madario stando in piedi a capo scoperto; se non facesse l'uffizio il N. Rmo P. Generale od il R. P. Provinciale della Provincia, i quali diranno le assoluzioni dei notturni, e le prime benedizioni delle lezioni stando in piedi; le altre seduti a capo scoperto.

Spetta all'ebdomadario dire tutti i Capitoli delle ore e le orazioni, colla differenza che quelle del vespro e mattutino le dirà in mezzo al Coro, le altre al suo posto: quando vi è incensazione a vespro e lodi dirà le orazioni nel lato dell'epistola rivolto all'altare e le mani giunte; il che dovrà osservare sempre quando dirà le orazioni senza pianeta. Tutte le orazioni delle ore dirà stando in piedi, fuorchè l'orazione *Respice quaesumus Domine* nel Giovedì, Venerdì e Sabato Santo, che dirà in ginocchio, un po' inchinato.

L'ebdomadario niuna cosa, per facile che sia, dirà a memoria, ma col libro.

Quando nelle Domeniche vi è l'*asperges*, il Sacerdote che disse l'orazione a Terza farà l'aspersione nel Coro, frattanto che l'ebdomadario asperge il popolo; avverta però che ai Prelati, prima e dopo, si deve fare inchino col capo e aspergerli singolarmente; indi agli

altri non individualmente, ma a molti in una volta: nello stesso modo farà l'ebdomadario a Compieta nel mentre che dicesi l'antifona di N. Signora.

Capo 19.

Dei Cantori.

Due saranno i cantori della settimana, dei quali il primo destro e pratico starà dalla parte dell'ebdomada negli stalli inferiori, essendovene due ordini.

Dovranno essi rivedere a tempo quello che è stato registrato dai versicolarii per cantarsi, ed anticiparsi a sortire dallo stallo per eseguirlo. Se avessero da chiamare in aiuto altri due cantori, lo facciano a tempo, coi quali stiano uniti in mezzo al Coro sino alla fine del canto. In esso si adattino alla solennità, e quando canteranno in due incominci un punto quello dell'ebdomada e tosto prosegua l'altro nell'istesso tono.

Nei doppi raccomanderanno le antifone incominciando dai sacerdoti più anziani, colla differenza che si dirà; nei semidoppii dai più anziani chierici, nei semplici e ferie le diranno

i versicolarii alternativamente. Le antifone di *Magnificat*, *Benedictus e Nunc dimittis* è regola generale che sempre si raccomanderanno all'ebdomadario.

Nelle feste di prima e seconda classe incomincerà la prima antifona di vespro, mattutino e lodi, e quelle di *Magnificat* e *Benedictus* chi fa l'uffizio; intoneranno i salmi e riassumeranno il principio di cadauna antifona due cantori, coi quali incomincerà gli Inni ed il *Te Deum* chi fa l'uffizio; le altre antifone raccomanderanno ai sacerdoti, incominciando dai più anziani. Non si raccomanderà la seconda antifona al Rmo P. Generale, facendo l'uffizio il Provinciale della Provincia, nè ad alcuno dei suddetti facendo l'uffizio il Commendatore; ed è regola generale, che avendo detto un suddito un'antifona, non si raccomanda l'altra al Prelato. Negli altri doppii incominceranno gli Inni i due cantori soli; nei semidoppii, semplici e ferie un solo; nei doppii, semidoppi, semplici e ferie un solo cantore riassumerà le antifone dopo il salmo.

Nell'uffizio dei defunti, per solenne che sia. non diranno il principio del salmo due cantori, nè riassumeranno le antifone, ma un solo. Il *Magnificat* lo diranno due, essendo doppio.

L'Invitatorio col suo salmo nei doppii e nell'uffizio dei defunti, se è doppio, si dirà da quattro cantori. I Responsori nei doppii quando si cantano li diranno due cantori, l'ottavo o nono, quattro.

Gli inni ed i primi salmi delle ore minori, essendo festa di prima e seconda classe, si intoneranno dal cantore dell'ebdomada in mezzo al Coro, nelle altre feste ed uffizi stando al posto: gli altri salmi delle Ore minori s'intoneranno dal medesimo sempre al posto sino all'asterisco.

Benedicamus Domino del vespro e mattutino nei doppi di prima e seconda classe, nelle feste di Gesù Cristo e della Vergine SSma lo diranno quattro cantori, negli altri doppii due.

Nelle ferie dell'Avvento, Quaresima e nelle vigilie incomincerà le commemorazioni comuni il cantore dell'ebdomada in ginocchio.

Intonato che abbia il celebrante l'*Asperges* o *Vidi aquam*; il cantore dell'ebdomada incomincerà la continuazione dell'antifona, e diranno i versetti nelle feste classiche due cantori; nelle altre un solo.

L'introito della Messa s'incomincerà da due cantori nei doppii; però i suoi versetti si diranno con questa distinzione: nelle feste clas-

siche da quattro cantori ed anche l'*alleluia*, col suo versetto: nei doppii e semidoppii da due cantori, e l'*alleluia* da quattro cantori nei doppii e da due nei semidoppii. Nelle feste semplici ed uffizii feriali da un cantore.

Quando la messa è *pro re gravi* si dirà come nei doppii: il *Gloria* ed il *Credo* in tutti i doppii si proseguiranno da due cantori per una o due parole; nelle altre feste ed uffizii dal cantore dell'ebdomada e si continuerà da tutto il Coro. Il *Gloria* potrà dirsi coll'organo a versi; però il *Credo* si ha da cantar tutto, specialmente nella Messa maggiore.

Il Graduale lo incomincia un cantore e prosegue tutto il Coro, eccettuato il Graduale del Giovedì Santo che si canterà come fosse Tratto.

Del Tratto due cantori diranno ciascun verso, e l'ultimo tutto il Coro, eccettuati quelli delle ferie di Quaresima, del Sabato Santo e della vigilia di Pentecoste dopo le Profezie, che si canteranno come si è detto del Graduale.

L'*Alleluia* si canterà come si è detto dell'Introito, avvertendo che il primo lo diranno i cantori, il secondo lo ripeterà il Coro.-Il verso lo dicono i cantori, indi lo canta accelerato tutto il Coro; finito il verso ripetono i cantori *Alleluia*.

Nelle feste semplici e votive *pro re gravi*, dice il primo *Alleluia* un cantore, il secondo il Coro; il verso lo incomincia il cantore e prosegue il Coro sino alla fine e ripete il cantore l'*Alleluia*.

Nel tempo pasquale dicesi il verso del secondo *Alleluia*, essendovi suono d'organo, e diranno *Alleluia* quattro, due od un cantore colla distinzione sovra notata nell'Introito; e farassi lo stesso alla fine del verso.

Sanctus, *Benedictus*, *Agnus Dei*, cominceranno due cantori nelle feste doppie, uno nelle altre feste ed uffizi: dicesi lo stesso del *Comunio* dopo comunicatosi il sacerdote, o dopo amministrata la comunione, se vi fosse; e questa antifona si canterà con maggior celerità delle altre cose della Messa.

In tutte le processioni (fuorchè nelle feriali che ogni settimana si fanno pei defunti), i due cantori vanno in mezzo alla processione per incominciar gli inni o dire i versetti delle antifone o responsorii; avvertendo che nei responsorii dei defunti il primo *Kyrie* lo dirà il Coro dell'ebdomada, il secondo l'altro Coro, il terzo tutti e due uniti; e questa è regola generale.

Quando i cantori diranno *Gloria Patri* chineranno il capo; e nell'intonare: *Ave Maris stella; Veni Creator Spiritus*, ancorchè il Coro stia in ginocchio, essi staranno in piedi nel tempo dell'intonazione: Al *Veni Sancte Spiritus* e *Adiuva nos* staranno genuflessi Coro e cantori.

I cantici evangelici *Magnificat*, *Benedictus* e *Nunc dimittis* si canteranno con maggior pausa del resto delle Ore; il *Gloria Patri* del Salmo, come anche l'ultima strofa degli inni.

Se il Prelato facendo l'uffizio fosse alla dritta, e l'ebdomada alla sinistra, non perciò l'uffizio si farà nella parte del Prelato, ma in quella dell'ebdomada; poichè il capo del corpo assiste ugualmente ai due lati. Si fa quest'osservazione in riguardo alla raccomandazione delle antifone.

Capo 20.

Dei Versicolarii.

Fatto il primo segno colla campana per l'uffizio divino, i versicolarii si porteranno in Coro e registreranno tutto ciò che si avrà da cantare.

Al loro ufficio spetta di tenere nel Coro tutto all'ordine, pulito e con decenza, non lasciar mancare l'acqua benedetta, approntare i lumi, chiudere le cortine delle finestre alla ora della meditazione. Inoltre avranno cura di mettere la tavola: *Hic est chorus* alla parte dell'ebdomada ogni sabbato prima del Vespro; in Quaresima però prima di Compieta.

I versicolarii staranno immediatamente vicini al legio, a capo scoperto (che se vi fossero accoliti vestiti vi staranno questi), volteranno i fogli del libro del canto, ed avranno in mano una bacchetta colla quale indicheranno l'antifona ed i versi dei salmi che si hanno da cantare. Se succedesse che il Coro cantasse un verso per un altro daranno colla bacchetta un colpo moderato sopra il libro. acciò si badi al verso che deve dirsi.

È regola generale che tutto ciò che avranno da cantare o recitare lo dicano in mezzo al Coro, se non fosse notato che debbano stare al posto.

È parimenti regola generale che quando l'organo suona qualche cosa, come sarebbe ripetere le antifone nel Vespro e lodi, versi dei Salmi, Inni, Cantici, ed alla Messa il *Kyrie*,

Gloria, *Credo*, offertorio od altro, i versicolarii dovranno dirle in modo che possa udirle il coro.

È ufficio dei versicolari dire cantati o recitati tutti i versicoli nel Vespro, Mattutino, Lodi, ed Uffizio dei defunti, ed in tutte le commemorazioni comuni, dire i responsori brevi coi loro versi nelle Ore minori, eccettuati i versi che appartengono all'ebdomadario.

I versi del Vespro e delle commemorazioni, sì nei doppii come nei semidoppii, si diranno stando in mezzo al Coro dai due versicolarii, conforme il seguente decreto: " *Versiculi ad Vesperas tam in duplicibus quam in semiduplicibus, et in commemorationibus semper a duobus et non ab uno tantum cantandi sunt.* S. R. C. 19 maii 1607. „

Nei semplici, feriali, ed uffizio parvo della V. SS. li dirà il versicolario della parte dell'ebdomada, al suo posto, in piedi. Nelle ferie e vigilie, nelle quali havvi genuflessione nell'uffizio, dice i versi del notturno e gl'inni il versicolario dell'ebdomada al suo posto; quelli però delle commemorazioni dei Santi ed altre comuni, dirà parimenti al suo posto in ginocchio, e si leverà in piedi per dire *Benedicamus Domino*.

Tutti i responsori brevi e versicoli nelle feste doppie si diranno dai due versicolarii in mezzo al Coro. Nei semidoppii li dirà il versicolario dell'ebdomada nel detto luogo. Nei semplici e feriali il detto versicolario al suo posto.

Al versicolario dell' ebdomada appartiene intonare le antifone prima dei Salmi a Prima, Terza, Sesta, Nona e Compieta, e nelle feste ed uffizi semplici e feriali al Vespro, quelle che toccano al suo Coro; ed al versicolario dell'altro Coro quelle che toccano al suo.

Al segno per incominciare Compieta il versicolario dell'ebdomada si porterà in mezzo al Coro, ove fatta inchinazione *ad genua*, rivolto all'ebdomadario, senza dar le spalle all'altare, dirà: *Iube Domine benedicere*, chinandosi *ad genua*, dal quale ricevuta che abbia la benedizione *Noctem quietam*, stando così inchinato, si raddrizzerà, e rivolto all'altare leggerà la lezione: *Fratres: Sobrii estote*, genuflettendo al *Tu autem Domine*, indi fatta riverenza all'altare ed al Prelato ritorni al suo posto.

Quando l'uffizio non è cantato faranno i versicolarii ciò che si è detto dei cantori al capitolo antecedente.

Nei Vespri e lodi delle feste di 1ª e 2ª

classe, essendo l'uffizio recitato, raccomanderanno i versicolarii la prima antifona di Vespro, del primo notturno, e delle lodi, e quelle di *Magnificat* e *Benedictus* a chi fa l'uffizio; incomincieranno con esso lui gl' Inni ed il *Te Deum* e diranno l'invitatorio, il verso dell'ottavo responsorio e *Benedicamus Domino* coi cantori; i Salmi incomincieranno ambidue assieme. Le altre antifone raccomanderanno ciascuno nel suo Coro, cominciando dai sacerdoti più anziani. Negli uffizi doppii, l'invitatorio e l'ottavo responsorio diranno coi due cantori: tutto il resto i versicolarii nell'ordine seguente: Gl' Inni, *Te Deum*, *Magnificat* e *Benedictus* incomincieranno uniti; i Salmi ciascuno dalla sua parte quel che gli tocca; le antifone raccomanderanno ai sacerdoti in ordine di anzianità. Quelle di *Magnificat*, *Benedictus* e *Nunc dimittis* all'ebdomadario, indi ambi incominciano il Cantico.

Nelle feste ed uffizi semidoppii dicano le antifone di Vespro e lodi i chierici, incominciando dai più antichi; il versicolario dell'ebdomada incomincili pure in mezzo al Coro. Nei semplici, feriali, uffizio parvo della V. SS. ed uffizio dei defunti semplice raccomandino

le antifone al chierico a loro più vicino, e gl'Inni incominci il versicolario dell'ebdomada stando al suo posto.

Nel matuttino dei semidoppii l'invitatorio e l'ottavo o nono responsorio si dicono dai due versicolarii in mezzo al Coro, il rimanente si dirà dal versicolario dell'ebdomada in detto luogo. Nei semplici e ferie il versicolario dell'ebdomada stando al suo posto.

Benedicamus Domino al fin del vespro e mattutino, essendo l'uffizio recitato, nelle feste di prima e seconda classe, e nelle feste di Gesù C. e della V. SS. le han da dire i due versicolarii ed i due cantori uniti in mezzo al Coro; negli altri doppii i due versicolarii nel detto luogo; nei semidoppii il versicolario dell'ebdomada in mezzo al Coro; nei semplici e ferie il detto versicolario nel suo posto; nelle ferie nelle quali avvi genuflessione alle preci, per dire *Benedicamus Domino* si leverà in piedi.

Avvertano i versicolarii che se l'antifona fosse del primo verso del Salmo devono da essa proseguirlo.

Capo 21.

Delle cose che dovrà dire tutto il Coro unito.

Chiamiamo tutto il Coro i Religiosi che sono in esso riuniti pel canto o recita delle cose appartenenti alla Messa ed all'uffizio divino.

È ufficio di tutto il Coro proseguire le antifone incominciate dai Religiosi, cui vengono raccomandate o dai cantori; ripetere i responsorii brevi; rispondere ai Capitoli, Assoluzioni, Benedizioni, Orazioni; al *Dominus vobiscum*, al *Praefatio*, *Pater noster*, *Benedicamus Domino*, *Ite missa est*, quando non vi è organo, o ad altre cose simili, secondo l'uso, che per esser molte non possono tutte qui riferirsi.

Nei Responsorii è ufficio del Coro il proseguirli, dopo averli incominciati i cantori, sino al verso, e dire la loro ripetizione, tanto dopo il verso, quanto dopo il *Gloria Patri* o *Requiem aeternam*; nei Responsorii dei defunti dirà il primo *Kyrie* il Coro dell'ebdomada, il secondo l'altro Coro, il terzo ambi uniti, tanto essendo cantati, quanto recitati.

Se fossero nel Responsorio due asterischi * dopo il verso del Responsorio si ha da ripe-

tere solo dal primo al secondo; dopo il *Gloria Patri* dal secondo alla fine.

All'introito della Messa, dopo aver incominciato uno o due cantori e detto il Salmo ed il *Gloria Patri* sino alla metà del verso, prosegue il Coro.

Quando i *Kyrie* e *Gloria in excelsis* si dicono coll'organo, il Coro dice il secondo, e così di seguito.

Incominciano il *Gloria* uno o due cantori, come è indicato nel loro ufficio, ed il Coro lo prosegue a versi coll'organo; quando però questo non vi fosse, il Coro lo dice alternativamente, incominciando dalla parte dell'ebdomada. Lo stesso si ha da osservare nel verso dell'*Alleluia* e nell'ultimo del Tratto, che dovrà dire tutto il Coro, ancorchè due o quattro cantori dicano gli altri.

Incominciano il Graduale il cantore o cantori e lo prosegue tutto il Coro, se non fosse nel Giovedì Santo, in cui si dirà come Tratto, attesa la solennità.

Nei semplici e feriali il cantore dice il primo *Alleluia*, ed il secondo tutto il Coro; nel tempo pasquale il cantore o cantori dicono *Alleluia* ed il Coro prosegue.

Dicesi la sequenza da tutto il Coro a versi: due potranno dire un verso, e l'altro tutto il Coro; oppure alternativamente coll'organo.

Il *Credo* dovrà cantarsi per intiero, senza che vi prenda parte l'organo, specialmente nella Messa maggiore.

Uno o due cantori principiano l'offertorio, *Sanctus*, *Benedictus* ed *Agnus Dei* ed il Coro li prosegue. Lo stesso dicasi del *Comunio*.

Capo 22.

Della *Salve* solenne nei Sabati.

All'ora solita e conveniente si riuniranno i Religiosi nella sacristia, ed indossato dall'ebdomadario il piviale bianco, ed il roccetto dagli accoliti, crocifero e turiferario si incamineranno alla chiesa, precedendo il turiferario colla secchiolina dell'acqua benedetta ed il libro per le orazioni, se non vi fosse preparato nel leggio coperto con velo bianco. Seguono gli accoliti coi candelieri ed il crocifero colla croce, indi i Religiosi a due a due ed ultimo l'ebdomadario sino all'altare maggiore, ove tutti faranno genuflessione: nel quale se fosse l'imagine di N. Signora canteranno la *Salve*, al-

trimenti si fermeranno all'altare di lei, stando divisi in due Cori in ordine di anzianità, gli accoliti e crociferario vicino all'altare ed ultimo l'ebdomadario col turiferario a sinistra, un po' indietro recando l'acqua benedetta: i due cantori allora intuonano in mezzo la *Salve Regina* (alle quali parole tutti faranno genuflessione, poichè essendo fuori dell'uffizio divino con ciò non si contraddice al Ceremoniale romano), che prosieguono tutti o cantandola uniti per intiero od alternando i versi coll'organo: alle parole: *Et Iesum* ed *O dulcis Virgo Maria* faranno inchino *ad genua*. Nel mentre che si canta la *Salve* passa il turiferario alla destra dell'ebdomadario e gli porge l'aspersorio, baciandolo prima, indi la mano; il quale aspergerà alternativamente i Religiosi, incominciando dal più anziano del Coro destro, quindi di sinistra, e ritornato al suo posto, il turiferario riprende l'aspersorio baciandogli prima la mano, poi l'aspersorio.

Finita la *Salve* cantano i versicolarii il verso *Ora pro nobis*, con *Alleluia*, se fosse tempo pasquale; al fine d'esso e della *Salve*, e risposto dal Coro, l'ebdomadario dice l'orazione: *Omnipotens sempiterne Deus* tenendo il turi-

ferario il libro sopra il capo se non vi fosse il leggio. Rientrano quindi tutti nel convento collo stesso ordine recitando il *De profundis* colle orazioni prescritte nel Rituale per dirsi dopo Compieta, e così si finisce.

In alcuni conventi si costuma cantare l'antifona *Conceptio tua*, in altri le litanie della Vergine, dopo cantata la *Salve*. Nel nostro Santuario di Bonaria in Cagliari si cantano la *Salve*, *Sub tuum praesidium*, *Tota pulchra;* le litanie colle orazioni rispettive e si conchiude colla benedizione del SSmo, col concorso di popolo numeroso, il quale lodevole uso non si vieta, anzi si loda di bel nuovo: solo si avverte che alle orazioni non dovrà precedere *Dominus vobiscum*, chè non dicesi nella prima orazione della *Salve*.

VI.

CERIMONIALE

PARTE SECONDA

IL RELIGIOSO NEGLI UFFIZII ED ATTI DI COMUNITÀ

Capo 1.

Del Capitolo quotidiano.

Questo Capitolo chiamasi quotidiano perchè anticamente faceasi ogni giorno; ora però praticasi ogni settimana e di solito nel venerdì; nel quale ciascun Religioso fa un riepilogo delle colpe in essa commesse: che se il Prelato vedesse il bisogno di correggere senza dilazione qualche colpa, può convocarlo anche in altro giorno.

Nelle feste principali della chiesa, e prima d'incominciare l'Avvento e la Quaresima lo farà con ispeciale diligenza, esortando i Re-

ligiosi alla venerazione ed attenta considerazione dei misteri che in esse si celebrano.

Prima di entrare nel Capitolo s'informerà da solo dal Vicario del convento delle colpe che questi ha osservato e dei colpevoli per ammonirli o correggerli.

Fatto il solito segno colla campana si riuniranno nell'aula capitolare, o dove è costume, tutti quei che sono tenuti e siederanno in ordine. Alle parole del Prelato: *Benedicite Fratres, Dominus sit vobiscum*, risponderanno *Amen*, rimanendo seduti a capo scoperto, un po' inchinati (Const. c. D. 3, 5, 15, n. 2).

Immantinente il Prelato faccia loro presente quanti e quali siano i doveri che li astringono a pregare per il Papa e felice stato della Chiesa, per il nostro Ordine e suoi Prelati, per i benefattori e per gli schiavi vivi e defunti, e per questi ultimi in modo speciale in forza del nostro istituto: quindi si levi cogli altri e dica l'orazione: *Retribuere dignare*, ecc., alla quale tutti profondamente inchinati rispondano *Amen*.

Tosto incomincia il Prelato il Salmo: *Ad te levavi*, che i Cori stando in piedi uno di-

rimpetto all'altro proseguono alternativamente col *De profundis* e terminano colle preci ed orazioni prescritte nelle nostre Costituzioni (ib. n. 3). Le quali preci se dicesse il N. Rmo P. Generale od il R. P. Provinciale, sostituiranno al loro nome e titolo: *Et me indignum famulum tuum*. Ed inoltre il N. R.mo P. Generale ommetterà le parole: *Et Provincialem*.

Ciò finito, e stando tutti seduti, faccia loro il Prelato un breve discorso su qualche capo della Regola o delle Costituzioni in modo che nel corso dei Capitoli vada spiegandone le obbligazioni ed inculcandone l'osservanza; li ammonisca sulle colpe che avrà notato in comune, ed ordini ciò che crederà conveniente per reprimerle. Prima d'incominciare il discorso si ritireranno i novizii nel noviziato, dopo fatte le prescritte riverenze alla Comunità od al SSmo. Ai quali, unitamente ai chierici professi (ib. n. 7), il Commendatore od il Maestro dei novizi faranno Capitoli speciali quando parrà loro più opportuno.

Ritiratisi i novizii si procederà alla confessione delle colpe in questo modo. Appena pronunziate dal Prelato le parole: *Dicite culpas*, si levi l'inferiore dei due Cori, alternativamente,

o quello che egli chiamerà, e standogli genuflesso davanti dica: *Pater, veniam peto*: Padre, dimando perdono. Dal quale udito che abbia: *Surge frater*, si alzi e stando col capo un po' inchinato e gli occhi bassi (si accusi dei difetti manifesti commessi contro le Costituzioni o la Regola (Ib. n. 5) col dire in genere, od anche più espressamente, se lo volesse: *Quod in omnibus non observo Regulam B. Augustini, nec Constitutiones Ordinis, non custodiendo silentium, nec recitando attente et devote Horas et Divinum Officium, tarde surgendo, male legendo, et in essentialibus non obediendo corde, et opere, nec paupertatem spiritus amando, nec honeste vivendo, nec ferventer Deum diligendo: ideo dico meam culpam, et peto misericordiam Dei et vestram*: M'accuso che non osservo in tutto come devo la Regola di Sant'Agostino, nè le costituzioni dell'Ordine: non custotendo il silenzio, nè recitando con devozione ed attentamente le Ore dell'uffizio del mio stato, non assistendo con divozione alle messe, levandomi tardi, disimpegnando con negligenza i miei obblighi essenziali, non obbedendo di cuore, non amando la povertà di spirito, non vivendo virtuosa-

mente, nè amando Dio con fervore; dico perciò la mia colpa, e dimando la misericordia di Dio e di Vostra Paternità.

Finita che abbia l'accusa si prostri, ed al segno del Prélato si alzi e torni al suo posto: altrettanto faranno gli altri compresi i laici; questi però in lingua volgare.

Se a qualcuno vorrà il Prelato fare una riprensione lo lasci in ginocchio, e così stando, col capo un po' chino, ascolti senza scusarsi, replicare o contraddire, la quale finita ed impostagli dal Prelato una penitenza salutare, si levi e gli baci la mano o lo scapolare (Niuno di quei che sono presenti nel Capitolo, di qualunque grado e dignità egli sia, sarà esente dal dire le colpe, eccettuati i Prelati) (Ib. App. Exp. n. 20).

Finita la confessione delle colpe si prostrino tutti e dicano: *Confiteor Deo*, ecc., ed il Prelato: *Misereatur*, ecc., cui prostrati rispondano: *Amen*. Levinsi quindi in piedi, il Prelato soggiunga: *Adiutorium nostrum*, ecc., e risposto *Amen* conchiudesi il Capitolo, dal quale gli inferiori siano i primi a sortire.

Per niuna circostanza lasceranno di farlo ogni settimana (Ib. App. Exp. n. 19), o per

lo meno non ommettano od il Prelato od il Vicario, se egli non potesse, (Ib. App. Exp. n. 19.), la detta commemorazione.

Capo 2.

Dei Capitoli per affari particolari.

Il Prelato mai decida gli affari che interessano il bene della Comunità senza prima congregarla in Capitolo col solito segno.

Se è affare da concludersi per via di scrittura, prima che chiamisi il notaio lo proponga alla Comunità, ma non si decida lo stesso giorno: frattanto ciascuno procuri di ben ponderarlo, chieda al Prelato gli opportuni schiarimenti, per potere dare conscienziosamente il proprio parere.

Nel giorno ed ora stabilita tutti si riuniranno nel Capitolo stando in ordine di anzianità, a capo scoperto, e con tutta compostezza, senza ragionare assieme, ma solo col Prelato, dopo chiestagli licenza.

Ciascuno sia sincero e moderato nel dire ciò che sente a maggior gloria di Dio e bene comune; ed ancorchè conoscesse che il Prelato è di parere diverso, non perciò lasci di libe-

ramente emettere il proprio: che anzi si regoli come se il parere e la propensione del Prelato gli fosse ignota del tutto; così volendo la coscienza e la vera ubbidienza.

Vada esternándo ciascuno per ordine il proprio sentimento, di cui, essendone richiesto, potrà brevemente esporre le ragioni: che se fosse interrogato o volesse fare osservazioni sull'affare di cui si tratta, lo faccia pure, ma con pacatezza, stando in piedi, e coll'assenso del Prelato, che, incominciato appena il discorso, lo farà sedere.

Nelle votazioni per la vestizione o professione di novizii o per ordini sacri prenderanno parte i soli ordinati *in sacris*. I più giovani distribuiranno i voti o le schede, ed altri due di loro le raccoglieranno nelle urne, che tosto verranno esaminati dal Prelato con due dei più anziani del Capitolo.

Nelle citate nostre Costituzioni (dist. 8, c. 12, n. 1), è prescritto che questa votazione segreta avrà luogo anche per gli Ordini minori, per l'elezione dei Depositarii ed in altri gravi affari soliti decidersi con voti segreti. I contratti poi ed altre cose spettanti a negozii temporali, come compre, nomina di Procuratori anche

della Redenzione e simili, si decideranno nello stesso Capitolo a viva voce ed a maggioranza di voti da tutti i conventuali professi.

Capo 3.

Del refettorio.

Avanti al refettorio sia un'aula, che chiamiamo *De Profundis*, dal Salmo che prima del pranzo e della cena deve recitarsi in essa per i benefattori defunti (Ib. dist. 3 c. 9 n. 1.) Il refettorio sia corrispondente al numero dei Religiosi e contenga tavole sufficienti poste tra loro di fronte con una di traverso, che è come il capo delle altre; e vicino ad esso stia un lavatoio per lavarsi le mani all'entrarvi, e due sciugamani, uno per i sacerdoti e uno per gli altri. Nell'alto della parete, che è alle spalle del Prelato, non manchi un quadro o dipinto in essa od in tela, ed al posto di lui un campanello a mano per far segno.

Capo 4.

Del Refettoriere.

Il maggior impegno del refettoriere deve consistere nel far sì che in tutto quanto è del

suo ufficio risplendano del pari la povertà, l'ordine e la pulitezza. Netti pertanto il refettorio e le tavole, lavi le ampolle ed i bicchieri due volte al giorno, e cambii le tovaglie ed i tovaglioli quando ne vedrà il bisogno. Abbia cura che vi siano lumi sufficienti, di chiudere le finestre quando dovrà accenderli, e di riaprirle per rinnovare l'aria, appena smorzati. Apparecchi per tempo le tavole; nelle quali trovi ciascuno preparati al suo posto la posata col tovagliolo, l'ampolla col vino, il bicchiere ed il pane; e tra due posti una saliera, ed una caraffa piena d'acqua, che nell'estate dovrà essere fresca. Tenga pronti e netti i panieri per raccogliere il pane che sopravanza, e le tavole per distribuire le vivande; ed appeso uno sciugatoio ove si distribuiscono per pulirsi le mani quelli che le servono.

Abbia nota delle cose tutte del refettorio acciò non si smarriscano facilmente e per darne conto quando ne sarà richiesto; e custodisca quello che può, dentro o fuori del refettorio, in un armadio a chiave. Quando mancasse qualche cosa necessaria ne avvisi il Prelato, e spesso glielo ricordi acciò la faccia comprare.

Fuori dell'ora del pasto non permetta ad

alcuno che entri in refettorio, specialmente in tempo di digiuno, se non fosse qualche vecchio od ammalato che abbia licenza dal Prelato di prendere un boccone; ai quali serva con carità quello che gli verrà ordinato, senza rumore ed a porte chiuse.

Ciò che rimarrà in tavola lo dia al portinaio per distribuirlo ai poveri. Aiuti a servire a seconda tavola, ed accudisca con serenità a tutto quanto spetta al suo ufficio, pensando che serve a Dio nei suoi poveri.

Dopo che tutti avranno mangiato, pulirà le tavole, custodirà ciò che devesi, ed allora solo, chiuso il refettorio a chiave, potrà ritirarsi.

Capo 5.

Della benedizione della mensa.

I Religiosi entrino in refettorio a due a due col capo scoperto, precedendo gli inferiori, e si fermino al loro posto davanti la tavola. Allora, e non prima, il Prelato faccia segno con un colpo moderato per incominciare la benedizione, od il *De profundis*, se non si fosse detto fuori, ed immantinente l'ebdomadario la darà, come nel Breviario romano. Cost. cit. dist. 3, c. 9, n. 1.

Notisi però, che al *Pater noster* dovranno star tutti inclinati profondamente; il *Benedic Domine*, lo dica l'ebdomadario rivolto all'immagine segnandosi cogli altri; il quale all'*Haec tua dona* benedirà con segno di croce anche il cibo. Il lettore dirà: *Jube domne ecc.* in mezzo al refettorio, e l'ebdomadario: *Mensae coelestis* ecc. stando tutti gli altri chinati *ad genua*.

Salga tosto il lettore nel pulpito e non sieda finchè il Prelato non faccia segno per incominciare. Principii allora la lettura, nella quale se sbagliasse ed il Prelato gli ordinasse di ripetere, lo faccia stando in piedi; gli altri siederanno in ordine di anzianità. Se qualcuno giungesse dopo incominciata la benedizione, se ne stia fuori finchè non finisca.

Capo 6.

Del modo di servire alla prima mensa.

Sedutisi i Religiosi, i servitori staranno in piedi in mezzo al refettorio, in modo da non dare le spalle ai seduti, col capo coperto e le mani sotto lo scapolare, finchè il Prelato non faccia il segno col campanello per dar prin-

cipio. Levinsi tosto il cappuccio, facciano inchino *ad genua*, e fermata la parte anteriore dello scapolare alla cinta, od indossato il zinale, apprestino le tavole per ricevere il cibo, e lo distribuiscano con ordine ed attenzione. Nel servire tengano le mani alla scoperta, e badino attentamente di non fare azione alcuna, sconveniente, come sarebbe grattarsi il capo, pulire le narici, od altro che abbia di ruvido ed indecente.

Distribuita la prima pietanza restituiscano le tavole per le altre vivande, e guardino se tutti hanno il necessario: che se qualche cosa mancasse, uno rimanga in refettorio e l'altro provveda l'occorrente.

Quando vedono che si sta per finire la prima pietanza distribuiscano uniti la seconda nel modo stesso che la prima. Anche questa apprestata raccolgano i piatti della precedente, ciascuno dalla sua parte; ed uno di loro chieda poi l'occorrente per quei che vanno entrando.

Ciò fatto levino i secondi piatti, ed avendosi a servire altra pietanza osservisi lo stesso ordine; badando di non portare in tavola la nuova vivanda prima che siano tolti i piatti dell'antecedente.

Dopo distribuita l'ultima, se dovransi portare in tavola altri piatti, e non siano molti, li portino nelle mani a due per volta e non di più; se dopo aver tolto i piatti vuoti, ne rimanesse qualcuno, lo ritirerà uno dei servitori, incominciando sempre dalla prima tavola d'ambe le parti, senza attraversare da una all'altra coi piatti in mano.

Quei che servono niente diano in particolare senza licenza del Prelato, (1) e distribuiscano le porzioni nell'ordine che sono collocate senza distinzione di persone.

Se qualcuno volesse entrare nel refettorio dopo distribuita la maggior parte del cibo, i servitori non chiedano per lui il permesso, ma aspetti alla seconda; che se lo dimandassero, il Prelato non lo conceda per evitare la molta confusione e ritardo che cagiona anche un solo che entri fuor di tempo. Però se vi fosse ammesso gli diano a mangiare con sollecitudine, acciò possa finire cogli altri. Quando mancassero delle cose ordinarie, come pane, frutta ecc. non si porteranno nella mano nuda o nello scapolare, ma in un piatto. Se qualcuno

---

(1) Costit. dist. 3 e 9. n. 2.

di quei che servono dovesse sedersi per mangiare, faccia prima prostrazione, indi sieda.

Avendo tutti finito, i servitori prendano i panieri vuoti, e fatto davanti alla tavola trasversa inchino del capo abbassandosi alquanto, raccolgano in uno il pane che sopravanza, nell'altro le posate, e rimessili al loro posto, se ne ritornino in mezzo del refettorio ove stavano al principio, e facciano inchino *ad genua.*

Capo 7.

Del ringraziamento dopo la prima mensa.

Finito il pranzo il Prelato farà segno col campanello, ed il lettore dirà in mezzo al refettorio: *Tu autem Domine,* cui la comunità a capo scoperto risponderà: *Deo gratias.* Nel frattempo il lettore ed i servitori faranno prostrazione, e tosto levatisi tutti, anderanno al loro posto, fuori della tavola. Allora solo, e non prima, il Prelato farà segno con un colpo sulla tavola, acciocchè s'incominci il ringraziamento come nel Breviario romano. Avvertasi anche qui, che all'orazione: *Retribuere* dovranno stare tutti profondamente inchinati, e chi la dà rivolto all'immagine sinoal *Benedicamus Domino* inclusive.

Capo 8.

Della seconda mensa.

Fatto il segno per la seconda mensa, i Religiosi, che dai proprii ufficii sono stati impediti d'intervenire alla prima, vi si rechino prontamente, lasciata qualunque altra occupazione, ed in silenzio siedano al loro posto.

Il lettore legga dal pulpito come alla prima, ed il refettoriere riparta il cibo osservando al possibile il modo prescritto per la prima, e provveda con prestezza e carità tutto ciò che manca.

In questa tavola non si farà segno per incominciare a mangiare, ma apprestato che sia il primo piatto si dia principio, osservando la medesima compostezza e silenzio della prima.

Il più degno, (1) mancando il Prelato, presieda come alla prima; ma non sarà obbligato, nè egli, nè gli altri ad aspettare che tutti finiscano per andarsene, dopo però fatto in segreto il ringraziamento senza le cerimonie della

(1) Per il più degno intendesi quello che è di maggior grado o più antico di professione. *Costit.* cit. dist. 8, c. 19, n. 2.

prima. Chi intervenisse tardi non avrà bisogno del permesso per entrare; ma fatto all'ingresso inchino *ad genua* siederà al suo posto.

Capo 9.

Della cena e colazione.

I segni per la cena sono gli stessi del pranzo. Nella benedizione e ringraziamento si osserverà la forma del Breviario romano, e nel servire l'ordine del pranzo.

Alla colazione, entrati tutti e sedutisi, il lettore dà principio dal pulpito alla lettura, e dopo alcune parole, fatta sosta, al segno del Prelato, dica: *Benedicite*; l'ebdomadario si levi allora, ed a capo scoperto benedica dicendo: *Largitor omnium bonorum benedicat potum servorum suorum*, cui tutti seduti e scoperti rispondano: *Amen*. Dopo ciò prosegue il lettore ed i Religiosi danno principio alla colazione, che i servitori recano nel modo indicato. La quale finita, al segno del Prelato, il lettore dica: *Tu autem*, prostrandosi coi servitori cui riposto: *Deo gratias*, vadano tutti a mettersi al loro posto fuori delle tavole; il Prelato rivolto allora all'imagine dica: *Adju-*

torium nostrum, gli altri rispondano: *Qui fecit coelum*, ed inchinata l'imagine sortano senz'altro, precedendo i meno anziani.

Capo 10.

Della civiltà e modestia nel refettorio.

I Religiosi devono conservare molta modestia e buona creanza nel refettorio, essere temperanti nel mangiare e nel bere e stare attenti a quel che si legge; affinchè non la sola gola, ma anche le orecchie si pascano della parola di Dio, come insegna nella Regola il N. S. P. Agostino.

Pertanto quando siedono tengano unite le gambe, non una sopra l'altra, non si addossino al muro, od appoggino i gomiti sopra la tavola, ma solamente le braccia, abbiano gli occhi bassi, non guardando ciò che mettesi davanti agli altri.

Fatto il segno dal Prelato per incominciare a mangiare niuno entrerà nel refettorio alla prima mensa, senza licenza (1) che chiederà stando all'ingresso, ed avutala farà inchino *ad*

---

(1) ib. c. 9 n. 2.

genua alla Comunità, e del capo al Prelato nel giungere al posto, e siederà.

Se il Prelato entrerà tardi tutti si leveranno e si scopriranno, finchè non sieda. Lo stesso faranno se uscirà prima degli altri.

Quando presentansi le pietanze si servano speditamente per non far trattenere quei che le recano, nè si levino in piedi per scegliere, ma tolgano quello che prima si presenta.

Non prendano il sale colle dita, ma colla punta del coltello; il pane però colla mano, e nel tagliarlo non l'appoggino al petto od alla tavola, e non ne taglino più di quanto prevedono possa bastare per quella vivanda.

Non mangino con fretta ed a grossi bocconi, ma con tutta moderazione; acciò si conosca che prendano il cibo per soddisfare ai bisogni della natura, non già al gusto ed appetito.

Bevano spediti e moderati, senza prender fiato alla metà o tenendo la bocca piena, nel proprio bicchiere, in cui beveranno anche l'acqua sola, e non già nella caraffa che sta tra due posti.

Mai sputino al di sopra della tavola, nè gettino in terra acqua od altro, ne insudicino le mani, nè puliscano i denti e molto meno le

narici colla tovaglia, nè facciano cosa alcuna che arrechi schifo agli altri o sia indizio di poca creanza.

Il parlare in tavola, anche per cose necessarie, è riprensibile tra Religiosi; e però chi abbisognasse di qualche cosa la chieda con cenni od in modo che solo possa udirlo chi serve; però il contentarsi con quel che gli danno, e rallegrarsi in silenzio delle dimenticanze è più conforme alla perfezione religiosa. Che se il collaterale se ne accorgesse ne avvisi a voce bassa quei che servono per ripararvi.

A niuno è lecito mandare ad altri cosa alcuna; potrà però darne ai collaterali. Solo il Prelato potrà mandarne a chi vuole, quando ne veda il bisogno o la convenienza. (Ib.) Nel ricevere le cose date si inchini il capo senza scoprirlo.

Se sopravanza di qualche cibo nel piatto, non ce ne metta altro sopra; le frutta o legumi rimasti pongansi da un lato; acciò il refettoriere possa facilmente raccoglierli per i poveri.

Finito di mangiare mettasi il pane nella parte davanti della tavola, e lascisi il posto pulito ed acconcio, come al principio.

Se qualcuno che entrò tardi non avesse finito di mangiare cogli altri, se ne resterà in piedi al posto finchè non siano usciti.

Chiunque avesse commesso qualche notabile mancamento, come sarebbe: rompere o versare qualche cosa, fare rumore od altro da tutti avvertito, quando i Religiosi sortono dal posto pel ringraziamento, faccia ammenda della sua trasgressione col prostrarsi, finchè non gli si faccia segno per levarsi.

Capo 11.

Della punizione a pane ed acqua.

Quando un Religioso è castigato a pane ed acqua in terra, data che sia la benedizione della mensa, s'inginocchi in mezzo al refettorio in modo da non disturbare i servitori; ed al segno del Prelato per incominciare a mangiare, il refettoriere gli metta davanti una caraffa con acqua ed un panetto, dei quali si ciberà col cappuccio in testa e gli occhi bassi, stando così con molta umiltà tutto il tempo che stimerà il Prelato.

Se la penitenza fosse di quelle in cui la costituzione vuole che non si dispensi, il cibo

del punito si diá ai poveri ed egli stia in quel castigo per tutto il tempo della refezione; che se non fosse tale, chiederà venia per mezzo del servitore in questo modo: il castigato si toglierà il cappuccio ed il servitore dal posto di lui anderà a quello del Prelato col cappuccio in testa, cui fatto inchino di capo dirà: il P. Fr. N. se fosse sacerdote, o Fr. N. se fosse chierico o laico, dimanda venia a V. P. Se gliela negasse gli riporterà che si copra; se gli dicesse a levarsi glielo avverta. Che se il Prelato dicesse ad interrogarlo perchè è castigato, stia attento alla risposta per riferirgliela, se non fosse indecente; poichè in tal caso potrà cambiare le parole, ma non la sostanza per non mentire al Prelato. Così dimanderà venia per tre volte o più, finchè il Prelato non lo perdoni: che se gli manderà a dire di non chieder venia perchè ha da rimanere gastigato in tutta l'ora della refezione; non ostante prosegua a chiederla nello stesso modo. Se poi il Prelato vorrà perdonarlo, allora il servitore, dopo baciato in ginocchio lo scapolare, glie lo dica, ed esso anderà al posto del Prelato e gli bacierà la mano in ginocchio e così stando soffra con umiliazione

la riprensione che vorrà fargli; dopo la quale gli baci in ginocchio la mano o lo scapolare.

Si farà lo stesso con chi fosse castigato a pane ed acqua stando al posto, colla differenza però che quando gli si darà venia non si alzerà per baciar la mano al Prelato; ma lo farà dopo il ringraziamento. Chi in comunità fuori del refettorio venisse punito collo stare in ginocchio, chiederà venia e farà in tutto quanto si è detto.

Non si daranno tali penitenze nei giorni molto solenni, ma si lascieranno al seguente; nè in presenza di secolari, salvo che davanti a loro fosse stato dato qualche scandalo.

Capo 12.

Della compostezza e modestia nelle azioni esteriori.

La perfetta compostezza del Religioso consiste principalmente nel fare che ciascun membro adempia con moderazione e modestia il suo ufficio, nè usurpi o si mescoli disordinatamente in quello degli altri, e così li disturbi, confonda e svisi. Abbia esso pertanto molta cura degli occhi, non movendoli scompostamente, non fissandoli con eccessiva viva-

cità ed affetto, non lasciandoli vagare qua e là, specialmente nel Coro, refettorio ed altri atti comuni, nei quali è obbligato a stare con maggior compostezza.

Non sia facile al riso, nè rida sghignazzando, non sbadigli spalancando la bocca, non starnuti con strepito, ma moderandosi al possibile in riguardo agli altri.

Non adoperi le cose della comunità in usi non proprii, come sarebbe, se collo sciugatoio comune si pulisse i denti, le orecchie o le narici o lo insudiciasse in modo da far schifo a quei che dopo di lui dovessero asciugarsi.

Parlando con altri non gli prenda lo scapolare o la correggia, nè gli si avvicini al viso. Eviti con molta cura le burle ed i giuochi di mani, e non vada trastullandosi colla correggia od altro che abbia tra le mani, poichè dimostrerebbe poco contegno.

Quando cammina non vada canterellando, pavoneggiandosi, nè a sbalzi, nè agitando il capo o le mani, ma le tenga sotto lo scapolare; il passo non sia molto lento nè affrettato ma moderato; ed ancorchè vi presenti una qualche occasione che sembri richiedere maggior sollecitudine, non perciò ecceda i limiti della gravità religiosa.

Il corpo e collo molto ritto non stanno bene colla umiltà propria del Religioso; che anzi gli conviene un portamento mortificato e dimesso.

Quando siede tenga dritta la vita senza appoggiarsi incivilmente, nè tenendo i piedi incrociati o le gambe gittate una sull'altra, ma composte e raccolte coll'abito, specialmente in Coro ed in altri luoghi ove è presente la comunità, cui devesi particolar rispetto.

Capo 13.

Del contegno, gravità e modestia nel parlare.

Gran cura deve aversi nel governare la lingua, in cui, secondo l'Apostolo, consiste gran parte della religiosità.

Il Religioso sia pertanto nel parlare parco, ponderato, uniforme e grave, senza affettazione od esagerazioni; e nello stesso aspetto dimostri severità benigna e benignità severa, che produca in chi lo ascolta rispetto e riverenza.

Avverta perciò di non fissare gli occhi in faccia di quello con cui parla, specialmente se fosse il Prelato, nè gli si avvicini di troppo per non incomodarlo coll'alito. Se quello stesse a capo scoperto, non si copra finchè l'altro

non faccia altrettanto: che se fosse persona di maggior condizione od il Prelato non si coprirà se non glielo dica.

Parli a voce moderata e soave, perchè la voce aspra e clamorosa è disdicevole al Religioso.

Stando in presenza dei maggiori parli poco, e si pregi di udire e tacere col fine di apprendere; e rifugga di far mostra di voler insegnare; poichè, come afferma S. Bonaventura, non vi ha maggior segno di presunzione in un Religioso, che parlare in presenza dei più anziani, e rispondere senza essere interrogato o non essendogli in particolare diretta la parola: in questo caso gli è lecito parlare, ma con moderazione e rispetto, senza distendersi oltre quello che gli viene dimandato.

Prima di rispondere pensi bene a ciò che ha da dire, affinchè rispondendo precipitatamente e senza considerazione non gli avvenga di dire una cosa per un'altra, ed incorra per una parte nella taccia di leggiero, e per l'altra venga in sospetto di poco veritiero.

Eviti le parole vane specialmente coi secolari; ed ancorchè essi parlassero di cose poco utili o superflue, egli fin dal principio vada

prudentemente abbreviando simili discorsi, e li rivolga a cose spirituali e proficue.

Mai affermi cosa alcuna che non sappia di certo, e quando ne dubita, o taccia o la dica come la sa.

Le parole del Religioso dovranno essere semplici e veritiere, aliene affatto da vanità, mormorazioni, adulazione e menzogne, ed anche dal sospetto di doppiezza od inganno.

Quando parlerà con donne abbia molto ritegno e paura, dica poche e misurate parole, mostri sembiante grave e severo, non dando adito a discorsi di cose non molto necessarie, e fuggendo qualunque affabilità e dimestichezza.

Quando diconsi cose da scherzo non si abbandoni di troppo alla giovialità; eviti però di dirne o volersi mostrare galante, specialmente coi secolari.

Non abbia alterchi nè puntigli, ma sia pieghevole con prudenza per evitare gli inconvenienti che sogliono nascere in casi simili. Eviti sempre le parole e modi secolareschi ed i proverbi mondani, nè mai tratti di quelle cose che nel secolo gli procacciavano stima.

Non mescoli nei suoi discorsi cose che riguardano persone assenti, e quando ne parla

niente dica che, secondo la regola della carità, non possa proferirsi in loro presenza.

Mai tronchi agli altri la parola in bocca, nè interrompa il loro ragionamento, specialmente parlando col Prelato e maggiori; che è disconvenienza e mancanza di rispetto.

Quando chiamerà qualcuno non lo faccia in distanza con voci o sibili, ma gli si avvicini, e poi lo chiami.

Saluti i secolari con parole e modi cortesi, secondo la qualità delle persone ed i costumi diversi: i Religiosi però usino sempre tra di loro parole umili ed edificanti, come *Deo gratias*; *Sia lodato Gesù Cristo*, e simili.

Sempre che s'incontrano, il minore dia il passo al maggiore, e si salutino chinando con rispetto il capo scoperto: quando sortiranno assieme il minore dovrà dare la dritta e luogo migliore al più degno senza precederlo; e giammai si trattenga a parlare con altri senza ottenerne licenza.

Sempre che passeranno davanti a qualche croce, imagine od altare, e quando, fuori del convento, davanti qualche chiesa, chineranno il capo scoprendolo.

Nel chiamarsi tra loro prepongano al nome

Padre o *Fra*, secondo la condizione; e mai nominino il Prelato col solo nome proprio, nè esprimendo solo l'ufficio; come il Generale, Provinciale, Commendatore; diranno bensì: Nostro Padre Rmo Generale: Nostro Padre Provinciale, il Padre Commendatore.

Capo 14.

Del Portinaio.

Poichè il portinaio è il custode della casa, e dalla sua fedeltà ed esemplare condotta dipende in gran parte il regolare andamento e la buona riputazione dei Religiosi, si destini a quell'ufficio un Religioso di età matura e di tutta soddisfazione e fiducia.

Sia egli accorto nel trattare con ogni sorta di persone, nè perda la pace per qualunque cosa che veda o senta, anzi procuri di trar profitto da tutto.

Fra le esterne occupazioni tenga la mente rivolta a Dio, al cui servizio ordini tutte le sue azioni. Nel tempo che gli sopravanza legga qualche libro spirituale, preghi o si occupi in manuali faccende per passarlo utilmente. Sia umile e paziente; e dimandi a Dio lume, di-

screzione e diligenza per disimpegnare, come devesi, l'affidatogli incarico.

Abbia attigua alla porteria la sua stanza disposta in modo conveniente, ove se ne stia più che può; e se dovesse assentarsene per udir messa od andare alla refezione, dimandi al Prelato che assegni un altro per fare frattanto le sue veci: ove però si usa, per essere poca la frequenza al convento, che il portinaio mangi a prima tavola, chiuda la porteria al suono della campana, e ne metta le chiavi al posto del Prelato.

Sempre che si accosta alla porta stia col cappuccio in testa; e prima che apra dica con voce bassa e divota: *Deo gratias* o *Sia lodato Gesù Cristo*, mostrandosi con tutti mansueto ed affabile.

Parli a voce piana e piacevole, sforzandosi di non lasciare alcuno scontento o sospettoso per qualche parola, modo di parlare o gesto poco regolato; che anzi se li scorgesse scandalizzati o risentiti, faccia di acquietarli e congedarli edificati; specialmente gli estranei: colla stessa modestia gli avverta se non parlassero a voce bassa.

Sia diligente nel portarsi alla porteria quando

suonano per non fare aspettare; però prima di aprire, specialmente di notte, guardi dalla finestrina chi sia che chiama; e se avesse qualche dubbio lo accomiati tenendo chiuso.

Stia bene attento alle ambasciate che gli danno per riferirle esattamente, e colla medesima puntualità porti la risposta.

Sbrighi le donne presto con poche e modeste parole, poichè con esse niuno deve parlare nella porteria se non per brevissimo tempo. Che se fosse per cose di confessione le dirigga al sagrestano, se per altro, vada dal Prelato per sentire quel che è da farsi.

I ragazzi ed altre persone di poco riguardo lasci stare fuori ad aspettare la risposta: le persone di maggior conto faccia entrare a sedere frattanto; le persone distinte accompagni alla cella del Religioso che cercano, specialmente se fosse il Prelato. Quei che dimandassero cose che non convengono congedi con buone parole.

Ai poveri che chiedono la limosina fuori di tempo risponda con benignità; e chieda al Prelato se convenga di farne loro, specialmente se fossero persone vergognose.

Tenga presente che all'ufficio di portinaio

sta annesso quello d'essere procuratore dei poveri; perciò usi loro gran carità e faccia che niuno se ne vada sconsolato. A tal fine raccolga ciò che sopravanza dalla mensa e dividalo in modo che a ciascuno tocchi qualche cosa, ancorchè poca. Nella distribuzione d'altre limosine non si diparta da ciò che avrà stabilito il Prelato.

Abbia scodelle e piatti a disparte per i poveri e destini a tale uopo, colla licenza del Prelato, le più usate della comunità; che poi custodirà in luogo riposto, acciò non stiano esposte alla vista di quei che entrano o sortono.

Quando contrastino o giurino, li riprenda amorevolmente e con zelo delle anime loro. Che se l'ubbidienza lo permetta potrà occuparsi nell'esaminarli sulla dottrina cristiana, e farla insegnare agli altri da quei che la sanno nel tempo che aspettano la limosina, od egli stesso loro la insegni e faccia ripetere nel mentre che fa le porzioni.

Quando alcuni portano limosine o per messe o per altre opere spirituali, li conduca dal Prelato o dal sacrista; se per altro scopo, li dirigga al Prelato.

Abbia una lista di quei di casa in una ta-

vola acconcia a segnare quei che sortono o ritornano; acciò sappia dire, essendone richiesto, quei che stanno in casa o fuori; la tenga però nella stanza per non essere visto dagli estranei. Se qualcuno dimandasse un Religioso che è fuori, chieda chi sia e perchè lo voglia; che se temesse di dimenticarsene lo scriva per dirglielo al ritorno.

Per quanto gli sarà possibile non porterà ambasciate fuori di tempo, per es. all'ora dell'orazione, del Coro e della tavola; ma risponda con buone parole che andrà a vedere: avverta però quali siano le persone che cercano, chi cercano e le cose che dimandano, e così si regoli, evitando, per quanto può, di chiamare alcuno che stia nell'orazione mentale. Che se tale fosse il bisogno da non ammettere dilazione, e la condizione del richiedente e del richiesto volessero altrimenti, faccia ciò che crederà più conveniente. Essendo richiesto di qualcuno che può parlarsi a quell'ora non risponda subito che è in casa, ma che andrà a vedere, e fatta l'ambasciata darà la risposta che gli verrà ordinata, il che farà d'ordinario quando la persona fosse sconosciuta o sospetta, e la cosa di niuna importanza.

Volendo qualcuno parlare con un novizio, se fossero padre, madre o fratelli, darà loro ad intendere con modestia che non si usa, nonostante che lo dirà al Maestro. In niun caso però lasci avvicinare i chierici alla porteria o porti loro ambasciate senza che lo sappia il Maestro.

Tenga sempre chiusa la porteria e giammai vi lasci le chiavi, ma le porti seco, nè lasci entrare chi non convenga. La porteria ed i luoghi attigui abbia sempre puliti; perciò li spazzi ogni giorno, o li faccia spazzare se non avrà tempo.

Starà in essa in parte conveniente un quadro grande di N. S. Gesù Cristo, o della sua SS.ma Madre, e da un lato una piccola scansia con alcuni libri spirituali attaccati con una catenella, tra i quali qualcuno che tratti di Santi dell'Ordine; acciocchè quei che aspettano possano trattenersi utilmente.

Tutte le volte che verrà nel convento il medico od il barbiere, faccia segno colla campana del chiostro all'infermiere per accompagnarli.

Nell'estate quando al dopo pranzo si fa segno per ritirarsi, ripartito che abbia la limo-

sina ai poveri, ciò che si farà dopo la seconda tavola, chiuda a chiave tutte le porte esterne, e non le riaprirà finchè non facciasi il segno pel Vespro.

All'Ave Maria chiuda le porte, e veda se qualcuno di fuori è in casa, o viceversa: nel caso aspetti nella porteria tenendola chiusa, finchè non venga o sorta: quindi chiuda bene tutte le porte a chiave, che porterà al Prelato per riprenderle alla mattina al suono di Prima, ma non riapra finchè non sia giorno chiaro.

Capo 15.

Dell'infermiere.

L'infermiere abbia carità, buone maniere e discrezione nel disimpegno del suo ufficio, al quale posponga tutte le altre cose, riflettendo che non solo soddisfa con quello all'ubbidienza, ma anche fa un'opera di misericordia molto utile all'anima propria.

Ambi gl'infermieri, maggiore e minore, (1).

---

(1) Cost. c. dist. 3, c. 13. " Vi sia nei nostri conventi l'infermeria ove stiano gli ammalati ed i deboli; alla quale dovrà presiedere un religioso sacerdote caritatevole ed attento, cui dovrà prestare aiuto ed

si trovino presenti quando viene il medico: e, se il numero degli ammalati lo esiggesse, abbiano altri in loro aiuto per tener compagnia agli infermi, per preparare il cibo, e per fare gli altri convenienti servizii.

Appena qualcuno si sentirà ammalato ne avvisi il Prelato e colla licenza di lui chiamisi il medico, prevenendone l'infermiere. Questi stia presente quando il medico visita l'infermo, lo informi della malattia, e stia attento a quanto prescrive, specialmente riguardo al cibo, alle medicine, ed al tempo e modo di somministrarli; notando anche le cose d'importanza per non scordarle.

S'informi dal medico se la malattia sia contagiosa e richieda panni, stoviglie, luogo separato od altro per provvedervi al possibile. Che se fosse grave lo riferisca al Prelato per vedere se fosse conveniente di chiamare, col primo, altro medico.

Abbia un libro (1) in cui noti ad una parte

---

obbedire in tutto un Religioso laico od un chierico. Che se per mancanza d'infermeria dovesse l'ammalato giacere nella propria cella, nondimeno ambi gli infermieri rispettivamente ne abbiano la stessa cura.

(1) Ib. n. 5 — et dist. 8. c. 5. n. 14.

la quantità e la qualità delle medicine ed i vasi per conservarle; nell'altra la roba ed altre cose dell'infermeria, chieda al Prelato quelle che mancano, e procuri che in tutto ciò che spetta al servizio degli ammalati si mantenga ordine perfetto.

Le stoviglie, salviette, posate ed altre cose ad uso degli infermi si conservino nell'infermeria, dalla quale non è permesso d'estrarle per non mescolarle con quelle dei sani. (1).

Faccia animo agli ammalati, anche per mezzo d'altri, e li esorti alla pazienza a fine di cavar frutto spirituale dall'infermità che Dio loro manda. Indaghi se vi sia pericolo; ed ancorchè non grave, li faccia confessare (2) e comunicare. Che se l'infermità fosse lunga, sebbene non pericolosa, faccia che ricevano spesso i SS. Sacramenti. Se nell'infermeria fosse

---

(1) Ib. dist. 3. c. 13. n. 5.

(2). Ib. n. 1. Comandiamo rigorosamente ai Prelati che facciano confessare gli ammalati il primo od al più il secondo giorno della malattia, la quale se si aggravasse amministrino loro il S. Viatico, previo il consiglio del medico, se non vi fosse pericolo nel ritardo; ed avvicinandosi la morte anche l'Estrema Unzione, prima che perdano i sensi.

l'Oratorio vi lasci il SS. Sacramento due volte la settimana, se lo richiedono per propria divozione; altrimenti glielo porti, per lo meno, tutte le feste principali, secondo che ordinerà il Prelato. Se poi l'infermo si aggravasse procurerà che gli si amministri l'estrema unzione.

In tal caso ne prevenga il Prelato perchè faccia pregare per lui, e tanto più quanto più s'avvicina alla morte, e destini persone che stiano con esso per raccomandargli l'anima.

Tutto ciò che ordinerà il medico dovrà osservarsi senza mutare, aggiungere o togliere cosa alcuna, specialmente in ciò che riguarda il cibo e le medicine. (Ib. n. 2).

Avverta che le cose da darsi agli infermi si comprino in tempo, siano buone e ben preparate: parimenti che i letti siano sprimacciati ed abbiano coperte sufficienti, e le stanze sane, pulite ed ordinate, tenendovi anche cose odorifere ed altre cose da rallegrare gl'infermi senza pregiudizio della salute. Li consoli col concedere loro cose convenienti e permesse dal medico, e con parole piacevoli piene di carità: legga loro quei libri di pietà che ascoltano con piacere, acciocchè anch'esso occupi con frutto il tempo che gli sopravanza.

Sappia dagli infermi di quali persone gradiscono maggiormente le visite, acciò vengano ammesse a visitarli. (Cost. e D. ib. n. 6).

Poichè le pie visite dei Religiosi sono di sollievo agli ammalati e di conforto a soffrire con pazienza, colla speranza di una condegna mercede, perciò ingiungiamo ai Commendatori che visitino ogni giorno indispensabilmente i loro ammalati, ed esercitino con essi l'ufficio di fratelli non solo, ma anche di padri e di pastori. Gli altri Religiosi poi esortiamo in G. C. che non manchino di adempiere con frequenza a questo dovere di carità, avendo presente il detto dell'Apostolo: " *Quis infirmatur, et ego non infirmor?* „

Se dovesse introdurre nell'infermeria qualche secolare di riguardo la ordini prima, mettendovi anche un po' d'odore, e rassetti i letti.

Non permetta agli infermi, per compassione mal'intesa, cose che possono arrecar danno alla loro salute, e guariti che siano, chieda al medico quando potranno levarsi; ed ancorchè camminino per la casa, segua ad averne cura, attenendosi al regime ordinato dal medico, finchè il Prelato non giudichi essere cessato il pericolo di ricaduta.

L'infermiere abbia cura di far lavare quelli che muoiono, e vestirli nel modo con cui devono essere seppelliti.

Per ultimo avverta relativamente ai convalescenti, che osservino il prescritto dal medico in quanto al cibo e fatiche, finchè non ricuperino lo stato primiero di salute.

Parimenti abbia cura dei deboli per vecchiaia e dei mal sani per ordinarie indisposizioni, di cui, col parere del medico, ne renda avvertito il Prelato, acciò abbia riguardo alla loro debolezza. (Ib. n. 8) Chi non fosse travagliato o da grave debolezza, o da poca salute, o da nausea dei cibi non ometta i digiuni, nè chieda cibi particolari, ma si contenti dei comuni. I convalescenti ed i vecchi potranno sempre e dovunque far uso del bastone, che agli altri assolutamente vietiamo.

VII.

COMPENDIO DELLA VITA

DEL

N. S. P. PIETRO NOLASCO

Nell'opuscolo intitolato: *Instrumentos legales sacados del archivo capitular de los Capellanos Jacobitas de Palencia, y de los Mercenarios de Madrid y Barcelona, Madrid, Marin*, 1759, leggesi al fog. 20 il Compendio della vita del N. S. P. Pietro Nolasco, in latino ed in castigliano, che è quel medesimo che, con altri documenti relativi, riferisce Benedetto XIV (De Beat. et Can. SS. l. 1. c. 41, § 4, De S. Petro Nol.), del quale diamo la traduzione seguente:

Nacque il Venerabile Pietro in Francia vicino a Carcassona, nella Parrocchia di San Papulo, di nobili parenti. Stando nella culla, uno sciame d'api fabbricò nella sua mano dritta

un favo di miele. Essendo pargoletto, quando vedeva qualunque povero piangeva amaramente finchè non l'avevano soccorso, e divenuto grandicello dava colle sue mani ai poveri quanto poteva avere. Vedendosi senza genitori, per fuggire l'eresia degli Albigesi che infesta la Francia, venduto il suo patrimonio, andò in Catalogna con molte ricchezze. Volle però prima visitare il Santuario di Maria Vergine di Monserrato. Stando una notte in orazione gli apparve il Demonio per distorlo dal suo santo proposito; ma vedendolo fermo nel medesimo, vinto si ritirò. Compito il voto se ne venne a Barcellona, ove incominciò a spendere in opere di misericordia ciò che aveva portato dalla patria. Grandemente si angosciava a pro degli schiavi, e per redimerli andò cinque volte a Valenza, ed una a Majorca, donde in quattro redenzioni riscattò a sue spese circa trecento schiavi ogni volta, ed in altre due liberò quei che potè, aiutato dalle limosine dei fedeli. Egli che per gli altri era tanto ricco, era per sè tanto povero, che non avea nè casa, nè letto proprio; ma dormiva in terra per potere più facilmente frequentare l'orazione. Da molti patì molte persecuzioni,

perchè esortava la gioventù a così pio esercizio, nel quale tutti i giorni per due volte spendeva molto tempo. Serbò sempre illibato il voto di castità, che fece essendo fanciullo, e però ancorchè molti nobili personaggi bramassero di congiungerlo in matrimonio colle loro figlie, egli, disprezzando i diletti mondani, amò solo rimanere celibe. Flagellavasi frequentissimamente. Ardeva tanto d'amore per gli schiavi che molti l'intesero dire che bramava ardentemente vendersi per il loro riscatto; la qual cosa avrebbe eseguita se il Re non gliel'avesse impedito. Stando un Venerdì Santo meditando la passione di Gesù Cristo, ebbe una visione, nella quale gli apparve un'albero di ulivo carico di frutti, e molti uomini che sforzavansi d'atterrarlo; ed udì una voce dal Cielo che gli comandava di custodirlo. Per allora egli niente di ciò comprese, finchè nell'anno istesso che fu il 1218 ai 2 di Agosto, mentre meditava di ritirarsi in un deserto, e pregava Dio ad illuminarlo su questo punto, non gli apparve la B. Vergine Maria, la quale comandogli che, deposto ogni pensiero di ritirarsi in solitudine, fondasse piuttosto una nuova Religione, nella quale potesse esercitare la

carità che nutriva per gli schiavi redimendoli, e che egli per il primo ne vestisse l'abito che esser doveva di color bianco; la qual Religione dovesse chiamarsi la Religione di S. Maria della Misericordia o della Mercede degli Schiavi. Consultatosi di ciò col Re Giacomo e con Don Raimondo di Pegnafort, risposero che l'istesso comando era stato fatto anche ad essi; e però il 10 d'Agosto dell'istesso anno nella Chiesa di Sant'Eulalia, che è la Cattedrale di Barcellona, venne solennemente istituito il predetto Ordine alla presenza dell'Ill. Sovrano, del Vescovo D. Berengario, di D. Raimondo, degli altri Canonici, e di tutto il popolo.

Da quest'anno sino al vigesimo quarto redense quattrocento sessanta schiavi da Granata, Valenza ed Algeri, tra i quali erano molti bambini e molte donne. Avendo due uomini stabilito d'ucciderlo, si portarono con questo intento nella casa dov'egli stava, ma avvertito da Dio del pericolo, andò loro incontro, e parlandoli con mansuetudine li convertì a vita virtuosa. Questo accadette l'anno vigesimo nel mese di Maggio. Circa l'anno vigesimo primo molto travagliò per comporre le grandi dis-

sensioni che eranvi tra alcuni nobili del Regno; l'istesso fece nella Città di Saragozza stando in compagnia del Re. Bramò che il suo Ordine venisse approvato dalla Sede Apostolica, perciò Fr. Raimondo di Pegnafort per comando del Re portossi nella Curia Romana, ed impetrò la conferma dell'Ordine dal N. S. Gregorio Papa Nono in Perugia ai 17 Gennaio, l'anno ottavo del suo Pontificato.

Era sommamente assiduo al Coro per le ore canoniche, e specialmente a mezzanotte per cantare il mattutino. Una notte trovò in Coro gli Angeli ed in mezzo ad essi Nostra Signora la Vergine Maria che cantavano il mattutino nel modo istesso che Egli era solito cantarlo coi Religiosi, al quale assistè con sommo giubilo. Mai volle ammettere gli onori che più volte gli vennero offerti dal Re, giudicandoli alieni al suo stato religioso. Fu generalmente da tutti avuto in grande onore, e vieppiù dalle più nobili persone. Profetizzò molte cose, tra le quali, persuadendo al Re Don Giacomo che assediasse Valenza gli assicurò la vittoria. Durante l'assedio, avvertito da celeste splendore, trovò sotto terra entro una campana la santa imagine della B. Maria del Puig.

Instituì che alla notte si benedicesse il dormitorio, e molti Religiosi viddero spesse volte la Vergine SS. che anche essa il benediceva. Alimentava e curava i poveri tutti e gli ammalati, pei quali edificò una casa. Stando un giorno in orazione davanti all'altare di Nostra Signora della Pietà, e bramando ardentemente di visitare il Sepolcro dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, gli apparve San Pietro in croce e dissegli: giacchè tu non puoi venire da me, ecco che io ne vengo a te. Leggendo le vite dei Santi, e giudicando dalla loro affatto diversa la sua temeva di non salvarsi; allora il Signore fecegli vedere la celeste Gerusalemme con molte porte aperte e dissegli: Figlio, nella casa di mio Padre sonovi molte mansioni. Mai dormiva in letto, ed era così debole per le tante discipline, cilizii e digiuni che appena poteva camminare o reggersi in piedi. A fine di raccogliere limosine per gli schiavi più volte trascorse tutta la Spagna a piedi, oprando pel cammino molti prodigii, come lo furono più cure d'infermi. Gli stava tanto a cuore la libertà degli schiavi che perciò vendeva anche le cose necessarie pel sostentamento dei Religiosi; e pensando se questo sarebbe per essere

o no di piacere a Dio, gli apparve il Signore dicendogli. Non temete voi, piccol gregge, imperocchè è piaciuto al Padre vostro di dare a voi il Regno: Vendete quello che possedete, e fatene limosina. Nel suo tempo sono stati liberati due mila settecento diciotto schiavi, dei quali quasi ottocento novanta rèdense Egli personalmente in sei redenzioni, ed il rimanente liberarono altri Religiosi mandati a tal fine dodici volte, senza contarne altre tre nelle quali essi Religiosi furono spogliati ed uccisi. Essendo stato una volta anch'egli spogliato d'ogni cosa nell'Africa, e bramando venire in Spagna per raccogliere nuove limosine, ne fece il viaggio sino a Valenza in una barca senza remi e vele, in cui il misero dopo averlo flagellato, e aver lasciato in pegno il suo compagno Pietro Amerio. Quando sapeva che in qualche parte stavano degli schiavi angustiati che non poteva liberare, si portava da loro in spirito e li consolava e confermava nella fede, come attestarono molti di essi d'averlo visto. Quando l'Imperator Federico opprimeva l'Italia eccitò la città intera di Barcellona a pubbliche preghiere, e penitenze. Visitò Luigi Re di Francia, e lo consigliò a liberare Gerusalemme dalle mani dei Turchi.

Quando per essere in età avanzata e per la debolezza del corpo estenuato dai travagli non poteva assistere al mattutino di mezza notte, veniva portato in Coro dagli Angeli. Non volle per umiltà esser chiamato col titolo di Maestro Generale di cui lo onorò la Sede Apostolica; ma chiamavasi Ministro e servo dello Spedale degli schiavi. Giudicando superiore alle proprie forze il peso di governare, tentò più volte di esonerarsene, ma ne venne impedito dai Religiosi: finalmente l'anno quarantesimo ottavo, aggravato dagli anni e da malattie, rinunziò all'officio, ed il resto della vita lo dedicò tutto a Dio, impiegandolo in sante contemplazioni. Avea frequenti colloqui colla Beata Vergine Maria, e coll'Angelo Custode. Essendo vicino a morire visitò il corpo del Venerabile Raimondo da lui ricevuto nella Religione; e cedendogli la Chiesa di Salsona il locale ove stava sepolto, procurò che ivi si edificasse un Convento. Assicurato dallo stesso Raimondo che avvicinavasi il tempo della sua morte ritornò in Barcellona, ove cadde nell'ultima infermità nella quale venne confortato da Gesù Cristo e dalla SS. Vergime Maria. Dopo ricevuti umilmente i Sacramenti, chiamossi i Re-

ligiosi tutti ed esortolli alla religiosa perfezione, specialmente alla carità verso gli schiavi. Quindi mentre divotissimamente recitava il Salmo: Io ti confesserò, o Signore, con tutto il mio cuore; a quelle parole: Il Signore mandò la redenzione al suo popolo, rese l'anima a Dio. Nella morte di lui accaddero molte cose maravigliose. Morì la vigilia della Natività del Signore a mezzanotte l'anno mille duecento cinquantasei, lasciando molti figli nella sua Religione, ed avendo convertito molti Maomettani alla fede di Gesù Cristo. Tre giorni restò insepolto il cadavere per il molto concorso del popolo, finchè di notte non venne seppellito dai Religiosi dopo aver oprato in questo tempo molti prodigii.

ORAZIONE

al glorioso Patriarca S. Pietro Nolasco

protettore degli agonizzanti per implorarne l'aiuto nell'ora della morte.

Santissimo Padre e Patriarca S. Pietro Nolasco, figlio stimatissimo della Purissima Vergine Maria, imitator di Gesù Cristo nell'officio

di Redentore, Padre della vostra Religione dei Redentori, avvocato potentissimo dei poveri schiavi cristiani e protettore speciale di tutti quei che di vero cuore v'invocano nell'ora della morte: vi supplico, o Padre mio, che siete morto nell'ora medesima in cui Gesù Cristo nacque, nascendo voi al Cielo quando il mio Gesù nacque al mondo, preghiate per me sua Divina Maestà acciò mi conceda che assistendomi voi quando io morirò per il mondo, nasca per la gloria dove vive e regna Gesù Cristo con Dio Padre in unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

VIII.

Lettera di S. Raimondo di Pegnafort a S. Pietro Nolasco

TRADOTTA DAL LATINO (1)

" Fra Raimondo di Pegnafort saluta caramente al Venerabile Padre Pietro Nolasco.

" Il Clementissimo ed Onnipotente Iddio per

---

(1) Riferisce il Ribera, *Milicia mercen.*, pag. 290, questa lettera, nel latino originale che dice trovarsi nel processo della Canonizzazione del N. S. P. Pietro Nolasco, e soggiunge, nella pag. 292, che alle solide ragioni di S. Raimondo s'arrese il Nolasco e conservò il titolo e carica di Maestro Generale; ma a causa della sua età e debolezza fu necessario che gli si desse un coadiutore con titolo ed autorità di Maestro Generale nella persona di Fr. Guglielmo de Bas, il quale divenne poi Generale assoluto per la rinunzia totale del N. S. Padre, del titolo ed officio di Maestro Generale, fatta alla fine dell'anno 1249. Ib. p. 295.

le preci della sua Genitrice sempre Vergine Maria custodisca l'anima tua. In tutte le mie orazioni, carissimo, e desideratissimo Padre, io mi ricordo di te, acciò tu custodisca sempre, e protegga la gregge, che ti è stata commessa, e dandogli grassi pascoli, e acque salutifere, perfezioni sempre più con animo indefesso l'opera del Signore sino al giorno di Gesù Cristo. Io sono stato necessitato ed astretto a scriverti la presente, poichè sapendo tu benissimo essere le strade de' Cieli diverse, secondo sono varie le vocazioni, non vorrei, che tu pigliassi esempio da me misero, il quale essendo stato eletto dagli uomini, ed assunto al supremo officio della mia Religione, l'ho rinunciato, non per starmi in ozio; ma per non tenere, inutile servo come sono, un officio, che proprio appartiene ad uomini di gran nome e santa vita. Ed ho temuto, che tu (reputando essere gli altri migliori) per darti all'orazione facessi quello che io dovei fare. Io fui assunto dagli uomini; tu però fosti eletto celestialmente dalla Vergine. Obedisci dunque al Cielo; perchè, acciò tu fossi eletto, la Vergine scese dall'Empireo. Perdonami, ti prego, Padre carissimo, e non attribuire quel,

che ti dico, a temerità. Io sono inutile, e tu buono. Tu cammini sicuramente per la strada della verità; ed io vado errando come pecora smarrita. Pregoti, che faccia istanza alla tua amantissima Madre, che mi perdoni le negligenze da me commesse in tanto grande officio. Rallegrati, fratello carissimo, e non volerti affligere per la gregge, che ti fu commessa; poichè questo onore non te l'hai pigliato da te, nè per segno della fiorente verga, come Aronne, ma per lo scendere della Vergine Santissima. A quali dei Pastori ha detto alcuna volta la Vergine: *Pasci i miei agnelli?* forse contradirai tu alla Vergine? Io non lo spero. Pregoti dunque per le viscere di Maria Santissima, che custodisca il suo gregge a te da lei raccomandato.

" Amando Cristo la sua Sposa senza veruna ruga, nè macchia, speciosissima, e tanto bella, la stabilì sopra una pietra, e la consolidò nell'amore di Pietro: Pietro mi ami? Ed avendo provato con triplicata testimonianza l'amore, gliela diede a custodire. Noi vediamo Pietro essere dell'amore, e non della cura anzioso. Se con l'amore si congiungono le pietre del vivo edificio, mai con la tentazione si separano, nè

con l'Inferno tutto si conturbano. Per qual cagione dunque non temè di vigilare sopra la gregge del Signore, quello, il quale, mentre promise accendere la lampada della Fede con l'olio dell'amore, al soffio d'una Giovanetta, con la nota e macchia della negazione la estinse? Se non perchè illustrando con l'amore del cuore l'ardenti lucerne della Fede, deve porgere l'orecchie più con l'amore dell'illuminante Speranza, che paventarsi della sua innata inconstanza della infedeltà. A lui predisse il Figliuolo la saldezza ed integrità della Fede nella sua pietra angolare. A te la Madre dimostrò l'ossequio del tuo amore essere gratissimo al Figliuolo.

" Ricordati, Pietro carissimo, di quella felicissima notte, alla quale si mostrò piacevole l'eterno Giorno; quando io per i tuoi meriti fui partecipe del consorzio dei Cittadini celesti: Quando vedemmo quella Signora, con la di cui bellezza i Cieli sono glorificati, e della cui formosità si rallegrano il Sole e la Luna. Per qual causa puoi tu condolerti, se così ti letificarono gli Angelici Cori, e ti giocondarono i sguardi di quella che concepì il verbo, ed onorò la Santissima Trinità? Discese forse

mai la Vergine Beatissima per perdere? Questo no. Anzi per rivocare gli spersi. Quella, la quale va coadunando gli spersi, come può rigettare quei a lei congregati, che con celeste abbracciamento, senza mai tralasciarli, seco congiunge? Porgi e sottoponi gli omeri. Non levare le mani dall'ufficio, che sopra di te hai tolto; acciò non dinoti d'imprudente quella alla di cui sapienza tutte le cose sono manifeste, e le mutabili e transitorie perseverano stabili e ferme.

“ Non sarebbe lei imputata imprudente, se avesse sollevato un uomo di poco talento ai carichi di sì grande ufficio, ed eletto uno, che sapesse gli doveva mancare? Se sotto specie di umiltà ti vorrai allontanare dall'ufficio conferitoti dalla Vergine, il moto del Cielo seguita: rimira reverentemente alla vocazione primiera; imperciocchè non è santo il moto dell'animo, che lascia di viaggiare per la via del Signore, per il di cui sentiero ordinarono i Cieli il camminare. Seguita dunque il tuo camino, anzi più tosto del Signore: poichè chi si degnò sollevarti, ed innalzarti a tanta dignità, non ti escluderà dalla celeste gloria; ma ti condurrà dove con la Santissima Trinità

si gode, e bea per tutti li secoli dei secoli. Amen.

“ Saluta da mia parte a ciascuno dei tuoi Religiosi, e figli, e parimente miei fratelli.

“ Bonon (1) „.

---

(1) Non deve far meraviglia se qui manca il giorno e l'anno, poichè è da sapersi che era stile di quei tempi di mettere o l'anno ed il giorno, od il solo giorno, od omettere l'uno e l'altro; come prova il Ribera *(Ib. Centuria Primera)* con molti esempi.

IX.

AVVERTIMENTI

per dirigere le proprie azioni secondo la Regola di S. Agostino, tradotti dal Berdozzi dalla Rivista Agostiniana *di Vagliadolid.*

I. *In ogni tempo il Religioso deve attendere:*

1. A rinnegare sè stesso.
2. Ad estirpare i suoi vizj.
3. Ad acquistare le virtù proprie del suo stato.
4. A morire a sè stesso, ed al mondo.
5. Ad amare, come si deve, Iddio

II. *Deve conservare la pace del cuore:*

1. Col cercare gli uffici, e le cose più umili.
2. Col custodire il silenzio.
3. Coll'astenersi dal contraddire.
4. Col badare a sè, e non intromettersi in ciò che non gli spetta.
5. Col pigliare ogni cosa dalle mani di Dio.

III. *Deve massimamente attendere all'esercizio delle virtù:*

1. Dell'umiltà, e della carità.
2. Della pazienza, e della mortificazione.
3. Dell'orazione, e dello studio.
4. Della meditazione sulla vita di Gesù Cristo.
5. Dell'unione con Dio.

IV. *Deve sfuggire per quanto è possibile:*

1. La famigliarità con persona dell'altro sesso.
2. Le singolarità esteriori, e l'attacco al proprio giudizio.
3. L'attacco alla volontà propria, ed all'amor proprio.
4. L'ozio, e le voglie della gola.
5. La superbia, e la vana gloria.

V. *Da semplice religioso procuri:*

1. D'amar tutti gli altri in Dio e per Iddio.
2. Di tener tutti migliori di sè.
3. Di avvertirli con carità in caso di bisogno.
4. Di sopportare pazientemente i loro difetti.
5. Di edificarli col buon esempio.

VI. *Da suddito si adopri:*

1. Ad amare il suo superiore come suo padre.

2. Ad onorarlo come suo signore.

3. Ad ascoltarlo come suo maestro.

4. Ad obbedirlo come alla persona di Gesù Cristo.

5. A pregare particolarmente per lui.

VII. *Da superiore si studii:*

1. Di amar egualmente tutti i suoi sudditi.

2. Di essere diligente in tutto ciò che riguarda l'osservanza.

3. Di edificare i suoi col buon esempio

4. D'istruirli e correggerli con carità, e con dolcezza

5. Di pregare per tutti.

VIII. *Da sacerdote attenda a celebrare il santo sacrificio della Messa:*

1. Mondando prima, se occorra, la coscienza colla sacramentale confessione.

2. Celebrando con cuore contrito ed umiliato.

3. Offrendolo colla maggior devozione a gloria di Dio per sè e per tutta la Chiesa.

4. Facendolo susseguire da un conveniente ringraziamento.

5. Raccomandando con fervore a Gesù Cristo i bisogni propri ed altrui.

IX. *Nel mattino si assuefaccia:*

1. A levarsi prontamente all'ora della sveglia.

2. A mettersi tosto alla presenza di Dio.

3. A ringraziarlo di averlo custodito alla notte e ad offerirsi a servirlo

4. A prevedere le occasioni del giorno, e provvedervi con buoni propositi.

5. A chieder le grazie necessarie.

X. *In ordine alla meditazione:*

1. Vi si disponga e prepari il soggetto da meditare.

2. Allontani da sè ogni pensiero distrattivo.

3. Perseveri a meditare, non ostante qualunque difficoltà.

4. Segua con umil cuore gl'interni movimenti della grazia.

5. Si penta dei difetti, che vi commette, e ringrazi il Signore del buon andamento della medesima.

XI. *In essa si eserciti principalmente:*

1. A conoscer sè stesso e a dolersi dei peccati.

2. A considerare i novissimi.

3. A considerare i beneficii ricevuti da Dio.

4. A considerare la passione e morte di Gesù Cristo.

5. A trattenersi in colloquio con Dio, con Maria, e co' Santi.

XII. *In ordine all'uffizio divino:*

1. Scacci ogni altro pensiero, e pensi all'orazione santa che deve fare.

2. Procuri la maggior devozione possibile.

3. Applichi l'attenzione o al senso, o a Dio, o al fine dell'orazione.

4. Pronunci distintamente ed interamente le parole.

5. Eviti la precipitazione e la fretta.

XIII. *In quanto all'esame della coscienza:*

1. Chiegga lume a Dio per conoscere i propri difetti.

2. Lo ringrazi de' suoi benefici.

3. Chiegga conto alla coscienza delle azioni del giorno.

4. Si dolga delle mancanze commesse.
5. Proponga di emendarsi.

XIV. *In questo ricerchi specialmente:*

1. Le trasgressioni de' voti.
2. La tiepidezza nel servizio di Dio.
3. Le distrazioni della mente.
4. Gli affetti disordinati del cuore.
5. Le mancanze di carità verso il prossimo.

XV. *In cella si trattenga:*

1. A pensare a Dio presente, che tutto vede, tutto osserva.
2. A combattere le suggestioni del nemico.
3. A studiare e leggere per rendersi atto a ben vivere e a ben operare.
4. A pregare per vieppiù infervorarsi.
5. Ad apparecchiarsi per ben morire.

XVI. *In refettorio osservi:*

1. Il silenzio.
2. La mortificazione.
3. La sobrietà nel mangiare e nel bere.
4. Ascolti la lettura.
5. Attenda a rifocillare l'anima col cibo spirituale.

XVII. *Fuori di casa procuri:*

1. Di custodire i sensi.

2. Di osservare la gravità e la modestia religiosa.

3. Di non badare a cose vane e a novità.

4. Di trattare piuttosto di cose spirituali.

5. Sbrigare la cosa, e tornarsene prestamente in casa.

XVIII. *Nel mettersi a letto:*

1. Si raccomandi a Dio, ai Santi Avvocati, e all'Angelo Custode.

2. Pensi alla morte ed al sepolcro.

3. Pensi a munirsi contro le tentazioni.

4. Rivolga, nello svegliarsi, la mente a Dio.

5. Oltre il bisogno non rimanga a letto.

INDICE

V. — Ceremoniale.

ERRATA CORRIGE

Pag.	Lin.		
5	2	reale	Reale
98	17	della	nella
175	8	e	o
190	16	omettano che	omettano
220	21	e le	delle
227	15	secundae	primae
239	24	incomincili pure	incominci gl'inni
247	13	5.	c.
262	24	ib.	ib. dist. 3.

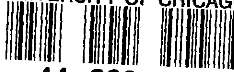
IMPRIMATUR

Fr. Raphael Pierotti O. P. S. P. A. Magister.

—

IMPRIMATUR

Iulius Lenti Patr. Constantinop. Vicesg.


UNIVERSITY OF CHICAGO
44 889 185


UNIVERSITY OF CHICAGO
44 889 185